riale competono, cioè di Pio, Felice, Grande, Pacifico, Vincitore, Trionfatore &c. Da' quali chi si avvisasse dedurne prova e argomento certo per dimostrare la verità de' fatti o diritti controversi, come sarebbe, se dal titolo di Vincitore argomentar ne volesse, che l'armi Imperiali in tant'altri incontri gloriose, e vincitrici, fossero restate superiori nell'ultime guerre d'Italia o d'Ungheria, anderebbe molto fallito, e il suo assunto, come cosa puerile, e feminil ciancia, sarebbe deriso e burlato.

Non è certamente di maggior valore e forza per dimostrare il Dominio degli antichi Imperadori sopra Parma e Piacenza l'argomento [a], che si vuol dedurre dall'esser'essi stati Padroni di tutta la Lombardia; poichè essere questa una illazione fallace ed equivoca, stimo, che ciascuno per se medesimo l'intenda: conciosiacchè, oltre le molte altre risposte, che potrebbero in contrario darsi, specialmente, che se sotto il nome di tutta la Lombardia si voglia comprendere anche tutta quella parte d'Italia detta anticamente la Gallia Cispadana, e la Provincia dell'Emilia, come falsa può la premessa assolutamente negarsi; dirò solamente, che questo sarebbe il medesimo, che pretendere lo Stato Pontificio d'Avignone appartenersi alli Rè di Francia, perchè essi sono Padroni delle Città e Terre, che lo circondano, e così di tante altre Città e Stati potrebbe ragionarsi, perchè sono nel mezzo degli altrui dominj collocati, o da quelli quasi in ogni parte si circondano, benchè il Ducato di Parma confina in gran parte con quello di Modona, che fù, e si

[a] *Anonym. de jur. aug. in Parmæ, & Placentiæ Ducat. Dissertat. 2. & 3. & Dissert. 4 pag. 54.*

goroſo ſenſo; Onde Ugon Grozio diſſe, che ſarebbe ſtato per chiamare pazzo e ſtolto queſto titolo, che da alcuni ſi attribuiſce a' Romani Imperadori; ſe Bartolo, ſtimato per lungo tempo Prencipe de' Giureconſulti, non aveſſe dichiarato Eretico chi lo negava, e che il Dominio univerſale a favore degl' Imperadori non ſi verifica non che in tutto il mondo, ma nemeno in quelle coſe, che una volta furono dell'antico Romano Imperio, eſſendo poſcia legittimamente in altrui Signorìa paſſate [a]; E perciò una tal propoſizione è notata da alcuni col titolo di vana ambizione: ridicola la chiamano Lodovico Vives [b], ed il Frisk [c], ed altri gravi Scrittori; Arturo Duck [d] atteſta eſſere comunemente rigettata quaſi da tutt'i moderni Interpreti, e da molti ancora degli antichi: Alberico Gentile [e], che ſcriſſe prima del Grozio del diritto di guerra, e di pace, afferma col Covarruvias, nè eſſere l'Imperadore Signore del Mondo, nè avere quindi ragione di ripetere nemeno quello, che fù dell'antico Romano Imperio. E perciò da' Maeſtri del gius Romano-Germanico [f] ſi annovera queſto titolo frà gli altri molti, che all'Auguſta, e Venerabile Maeſtà Imperiale

a *Ugon. Grot. de jure belli, & pacis lib. 2. cap. 22. §. 13.*
Beſold. de Juriſd. Rom. Imp. qu. 6. per tot. & de Apell. c. 2. n. 15.
Vaſqu. contr. Illuſtr. cap. 20. num. 34. lib 1.
Sam. Puffendorf. de jure nat. & gent. lib. 7. cap. 7. §. 4.
Vitriar. inſtit jur. Romano-German. lib. 1. tit. 4. §. 7.
Ziegler. de jure Majeſt lib. 1. cap. 3. num. 15.

b *Ludovic. Vives in notis ad Auguſt. de Civit. Dei cap. 5. num. 25.*

c *Fritſch. ad Limn. jur. Roman-German. lib. 2. cap. 8.*

d *Arth. Duck de uſu, & auctor. jur. Civil. Roman. in Domin. Princip Chriſt. lib. 2. cap. 1. §. 3.*

e *Alberic. Gentil. lib. 1. de jure bell. cap. 23.*

f *Struv. Syntag. Jur. publ. Romano-German. cap. 8. de Imperat. tit. 3 & inſign.*

riale competono, cioè di Pio, Felice, Grande, Pacifico, Vincitore, Trionfatore &c. Da' quali chi si avvisasse dedurne prova e argomento certo per dimostrare la verità de' fatti o diritti controversi, come sarebbe, se dal titolo di Vincitore argomentar ne volesse, che l'armi Imperiali in tant'altri incontri gloriose, e vincitrici, fossero restate superiori nell'ultime guerre d'Italia o d'Ungheria, anderebbe molto fallito, e il suo assunto, come cosa puerile, e feminil ciancia, sarebbe deriso e burlato.

Non è certamente di maggior valore e forza per dimostrare il Dominio degli antichi Imperadori sopra Parma e Piacenza l'argomento [a], che si vuol dedurre dall'esser' essi stati Padroni di tutta la Lombardia; poichè essere questa una illazione fallace ed equivoca, stimo, che ciascuno per se medesimo l'intenda: conciosiacchè, oltre le molte altre risposte, che potrebbero in contrario darsi, specialmente, che se sotto il nome di tutta la Lombardia si voglia comprendere anche tutta quella parte d'Italia detta anticamente la Gallia Cispadana, e la Provincia dell'Emilia, come falsa può la premessa assolutamente negarsi; dirò solamente, che questo sarebbe il medesimo, che pretendere lo Stato Pontificio d'Avignone appartenersi alli Rè di Francia, perchè essi sono Padroni delle Città e Terre, che lo circondano, e così di tante altre Città e Stati potrebbe ragionarsi, perchè sono nel mezzo degli altrui dominj collocati, o da quelli quasi in ogni parte si circondano, benchè il Ducato di Parma confina in gran parte con quello di Modona, che fù, e si

[a] *Anonym. de jur. aug. in Parmæ, & Placentiæ Ducat. Dissertat. 2. & 3. & Dissert. 4 pag. 54.*

gorofo fenfo; Onde Ugon Grozio diffe, che farebbe ftato per chiamare pazzo e ftolto quefto titolo, che da alcuni fi attribuifce a' Romani Imperadori; fe Bartolo, ftimato per lungo tempo Prencipe de' Giureconfulti, non aveffe dichiarato Eretico chi lo negava, e che il Dominio univerfale a favore degl' Imperadori non fi verifica non che in tutto il mondo, ma nemeno in quelle cofe, che una volta furono dell'antico Romano Imperio, effendo pofcia legittimamente in altrui Signorìa paffate [a]; E perciò una tal propofizione è notata da alcuni col titolo di vana ambizione: ridicola la chiamano Lodovico Vives [b], ed il Frisk [c], ed altri gravi Scrittori; Arturo Duck [d] attefta effere comunemente rigettata quafi da tutt'i moderni Interpreti, e da molti ancora degli antichi: Alberico Gentile [e], che fcriffe prima del Grozio del diritto di guerra, e di pace, afferma col Covarruvias, nè effere l'Imperadore Signore del Mondo, nè avere quindi ragione di ripetere nemeno quello, che fù dell'antico Romano Imperio. E perciò da' Maeftri del gius Romano-Germanico [f] fi annovera quefto titolo frà gli altri molti, che all'Augufta, e Venerabile Maeftà Imperiale

a *Ugon. Grot. de jure belli, & pacis lib. 2. cap. 22. §. 13.*
Befold. de Jurifd. Rom. Imp. qu. 6. per tot. & de Apell. c. 2. n. 15.
Vafqu. contr. Illuftr. cap. 20. num. 34. lib 1.
Sam. Puffendorf. de jure nat. & gent. lib. 7. cap. 7. §. 4.
Vitriar. inftit jur Romano-German. lib. 1. tit. 4. §. 7.
Ziegler. de jure Majeft lib. 1. cap. 3. num. 15

b *Ludovic. Vives in notis ad Auguft. de Civit. Dei cap. 5. num. 25.*

c *Fritfch. ad Limn. jur. Roman-German. lib. 2. cap. 8.*

d *Arth. Duck de ufu, & auctor. jur. Civil. Roman. in Domin. Princip Chrift. lib. 2. cap. 1. §. 3.*

e *Alberic. Gentil. lib. 1. de jure bell. cap. 23.*

f *Struv. Syntag. Jur. publ. Romano-German. cap. 8. de Imperat. tit. 3 & infign.*

riale competono, cioè di Pio, Felice, Grande, Pacifico, Vincitore, Trionfatore &c. Da' quali chi si avvisasse dedurne prova e argomento certo per dimostrare la verità de' fatti o diritti controversi, come sarebbe, se dal titolo di Vincitore argomentar ne volesse, che l'armi Imperiali in tant'altri incontri gloriose, e vincitrici, fossero restate superiori nell'ultime guerre d'Italia o d'Ungheria, anderebbe molto fallito, e il suo assunto, come cosa puerile, e feminil ciancia, sarebbe deriso e burlato.

Non è certamente di maggior valore e forza per dimostrare il Dominio degli antichi Imperadori sopra Parma e Piacenza l'argomento [a], che si vuol dedurre dall'esser'essi stati Padroni di tutta la Lombardia; poichè essere questa una illazione fallace ed equivoca, stimo, che ciascuno per se medesimo l'intenda: conciosiacchè, oltre le molte altre risposte, che potrebbero in contrario darsi, specialmente, che se sotto il nome di tutta la Lombardia si voglia comprendere anche tutta quella parte d'Italia detta anticamente la Gallia Cispadana, e la Provincia dell'Emilia, come falsa può la premessa assolutamente negarsi; dirò solamente, che questo sarebbe il medesimo, che pretendere lo Stato Pontificio d'Avignone appartenersi alli Rè di Francia, perchè essi sono Padroni delle Città e Terre, che lo circondano, e così di tante altre Città e Stati potrebbe ragionarsi, perchè sono nel mezzo degli altrui dominj collocati, o da quelli quasi in ogni parte si circondano, benchè il Ducato di Parma confina in gran parte con quello di Modona, che fù, e si

a *Anonym. de jur. aug. in Parmæ, & Placentiæ Ducat. Dissertat. 2. & 3. & Dissert. 4 pag. 54.*

CONFUTAZIONE

DELLE

RAGIONI

DELL'

IMPERIO.

PARTE SESTA.

CONFUTAZIONE
DELLE RAGIONI DELL' IMPERIO.
PARTE SESTA.

Si espongono le rancide e frivole ragioni dell' Imperio, quali sono riportate da' contrarj Difensori, specialmente dall' Apologista Milanese, e a ciascuna di esse si fanno alcune necessarie osservazioni per rettamente intendere qual peso debbono avere sulle bilancie del vero, e del giusto.

IO credo, che frà le ragioni, e pruove addotte da' zelanti Difensori delli diritti del Romano Imperio, non vi sarà alcuno, che da me richiegga, che ponga in primo luogo, essere il Romano Imperadore Signore del Mondo, e però essendo Parma e Piacenza nel Mondo collocate, conseguentemente il Dominio di esse a lui necessariamente appartenga: Poichè simili proposizioni, che facilmente si condonano all' ignoranza e semplicità de' rozzi passati secoli, sono oggidì con derisione ricevute, quando dagli Avvocati Imperiali si vogliano far valere nel proprio, e ri-

goroſo ſenſo; Onde Ugon Grozio diſſe, che ſarebbe ſtato per chiamare pazzo e ſtolto queſto titolo, che da alcuni ſi attribuiſce a' Romani Imperadori; ſe Bartolo, ſtimato per lungo tempo Prencipe de' Giureconſulti, non aveſſe dichiarato Eretico chi lo negava, e che il Dominio univerſale a favore degl' Imperadori non ſi verifica non che in tutto il mondo, ma nemeno in quelle coſe, che una volta furono dell'antico Romano Imperio, eſſendo poſcia legittimamente in altrui Signorìa paſſate [a]; E perciò una tal propoſizione è notata da alcuni col titolo di vana ambizione: ridicola la chiamano Lodovico Vives [b], ed il Frisk [c], ed altri gravi Scrittori; Arturo Duck [d] atteſta eſſere comunemente rigettata quaſi da tutt' i moderni Interpreti, e da molti ancora degli antichi: Alberico Gentile [e], che ſcriſſe prima del Grozio del diritto di guerra, e di pace, afferma col Covarruvias, nè eſſere l'Imperadore Signore del Mondo, nè avere quindi ragione di ripetere nemeno quello, che fù dell'antico Romano Imperio. E perciò da' Maeſtri del gius Romano-Germanico [f] ſi annovera queſto titolo frà gli altri molti, che all'Auguſta, e Venerabile Maeſtà Imperiale

a *Ugon. Grot. de jure belli, & pacis lib. 2. cap. 22. §. 13.*
Beſold. de Juriſd. Rom. Imp. qu. 6. per tot. & de Apell. c. 2. n. 15.
Vaſqu. contr. Illuſtr. cap. 20. num. 34. lib 1.
Sam. Puffendorf. de jure nat. & gent lib. 7. cap. 7. §. 4.
Vitriar. inſtit jur Romano-German. lib. 1. tit. 4. §. 7.
Ziegler. de jure Majeſt lib. 1. cap. 3. num. 15.

b *Ludovic. Vives in notis ad Auguſt. de Civit. Dei cap. 5. num. 25.*

c *Fritſch. ad Limn. jur. Roman-German. lib. 2. cap. 8.*

d *Arth. Duck de uſu, & auctor. jur. Civil. Roman. in Domin. Princip Chriſt. lib. 2. cap. 1. §. 3.*

e *Alberic. Gentil. lib. 1. de jure bell. cap. 23.*

f *Struv. Syntag. Jur. publ. Romano-German. cap. 8. de Imperat. tit. 3 & inſign.*

riale competono, cioè di Pio, Felice, Grande, Pacifico, Vincitore, Trionfatore &c. Da' quali chi si avvisasse dedurne prova e argomento certo per dimostrare la verità de' fatti o diritti controversi, come sarebbe, se dal titolo di Vincitore argomentar ne volesse, che l'armi Imperiali in tant'altri incontri gloriose, e vincitrici, fossero restate superiori nell'ultime guerre d'Italia o d'Ungheria, anderebbe molto fallito, e il suo assunto, come cosa puerile, e feminil ciancia, sarebbe deriso e burlato.

Non è certamente di maggior valore e forza per dimostrare il Dominio degli antichi Imperadori sopra Parma e Piacenza l'argomento [a], che si vuol dedurre dall'esser' essi stati Padroni di tutta la Lombardia; poichè essere questa una illazione fallace ed equivoca, stimo, che ciascuno per se medesimo l'intenda: conciosiacchè, oltre le molte altre risposte, che potrebbero in contrario darsi, specialmente, che se sotto il nome di tutta la Lombardia si voglia comprendere anche tutta quella parte d'Italia detta anticamente la Gallia Cispadana, e la Provincia dell'Emilia, come falsa può la premessa assolutamente negarsi; dirò solamente, che questo sarebbe il medesimo, che pretendere lo Stato Pontificio d'Avignone appartenersi alli Rè di Francia, perchè essi sono Padroni delle Città e Terre, che lo circondano, e così di tante altre Città e Stati potrebbe ragionarsi, perchè sono nel mezzo degli altrui dominj collocati, o da quelli quasi in ogni parte si circondano, benchè il Ducato di Parma confina in gran parte con quello di Modona, che fù, e si

[a] *Anonym. de jur. aug. in Parmæ, & Placentiæ Ducat. Dissertat. 2. & 3. & Dissert. 4. pag. 54.*

e si pretende, non senza giusta ragione, esser della Chiesa. Perlochè è cosa vana, e puerile l'appoggiarsi ad una generale e insussistente congettura, che per infinite ragioni può esser non vera, anzi che apertamente si dimostra e colli esempj, e colle ragioni esser falsa: e li contrarj Difensori assumendo la persona dell'Imperio, che fà in questa causa la figura di Attore; mentre pretende vindicare dalle mani della Sede Apostolica uno Stato per lunghissimo tempo con alto e sovrano Dominio dalla medesima posseduto, incombe loro il peso di fondare la loro intenzione con chiare e concludenti dimostrazioni, e non servirsi di generali, fallaci equivoci, argomenti, ed illazioni. Sicchè veniamo agli altri atti, monumenti, e pruove, colle quali essi si persuadono, o fingono persuadersi di poter dimostrare fin'da tempi di Carlo Magno, dopo le celebri donazioni. la pertinenza del Dominio delle Città controverse all'Imperio, seguitando l'ordine dei tempi per procedere con maggior chiarezza e distinzione.

Giuliano Vescovo di Piacenza, essendo andato in Aquisgrano, gli fù conceduta da Carlo Magno li 26. Maggio dell'Anno 808. la giurisdizione, e un certo dazio nella Corte [a] di Gusano, situata nelle Montagne del Piacentino. Da questo Privilegio ne argomenta l'Apologista [b] Milanese, che Carlo Magno fosse Sovrano della Città di Piacenza, e che quella Città non fosse compresa nella donazione fatta da quell'Illustre Monarca alla Sede Apostolica; E tutto ciò da lui si afferma con molta jattanza e milanterìa, ma senz'alcun'

a *Curtis est mansio, vel manerium ad inbabitandum cum terris, possessionibus, & aliis emolumentis ad tale manerium pertinentibus. Dufresne Lexicon med. & infim. latinit. in verbo Curtis.*

b *Apolog. del Domin. Imp. lib. 1. cap. 17. pag. 84.*

cun' fondamento: Imperocchè, come con molta ragione scrisse Monsignor Fontanini [a], quella concessione o Privilegio fù dato da Carlo come Avvocato, Difensore, e Patrizio della Romana Chiesa, per il qual titolo aveva autorità e giurisdizione sopra i Ministri della Repubblica, cioè del Ducato di Roma, e dell'Esarcato, e gli competeva l'esercizio d'alcuni sovrani atti per volontà e consenso del Romano Pontefice, in cui la suprema potestà e temporale, e spirituale risedeva. Inoltre al più dal privilegio di Carlo si proverebbe, che la Corte, o Villa di Cusano all'Imperador Carlo appartenesse, non però la Città di Piacenza, potendo quel luogo esser collocato nella Diocesi della Chiesa di Piacenza, o nei Monti Piacentini, e non esser contenuto dentro i limiti del Territorio e Paese donato indicati nella donazione Carolina. Inoltre, se si osserva attentamente il Diploma riportato dal Campi [b], si fà manifesto, che la Corte di Cusano già apparteneva alla Chiesa di Piacenza, come apertamente indicano quelle parole: *De Curte jam dictæ Ecclesiæ nuncupante Gusiano*. Ma benchè questa Villa fosse di proprietà della Chiesa di Piacenza, nondimeno col pretesto, che fosse dentro i limiti del Regno d'Italia, i Ministri della Repubblica, cioè dell'Imperio, come vuole l'Apologista Milanese, che debba quì intendersi il nome di Repubblica, al solito de' Regj Ministri, avevano usurpato contro la Chiesa la giurisdizione di detto luogo, e insieme l'esazione del dazio; Per la qual cosa Giuliano per ricuperare gli usurpati diritti alla sua Chiesa, e porsi al coperto dalle vanie de' Ministri Imperiali, si por-

a *Istor. del Domin. della S. Sede lib.* 1. §. 12. *pag.* 27.
b *Istor. Eccl. Piacent. tom.* 1. *pag.* 455.

portò dall'Imperadore in Aquisgrano, e ottenne da lui un privilegio o donazione (col qual nome soleva spesso chiamarsi, come si mostrerà in altro luogo, la concessione o conferma di quello, che già alla Chiesa apparteneva) della giurisdizione o esazione delle gabelle con una esatta descrizione de' confini, per togliere ogni occasione a nuove liti e all'angarie degl' Imperiali Ministri: *Julianus* (sono le parole del Diploma) *Sanctæ Placentinæ Urbis Ecclesiæ Episcopus...... nostram deprecatus est clementiam petens, ut ob amorem Dei, & animæ nostræ salutem, omnem judiciariam, vel omne teloneum de* Curte *jam dictæ Ecclesiæ nuncupante Gusiano cum suis adjacentiis, quæ est sita in Montaneis Placentinis per fines suptus denominatas &c.* Quindi descritti esattamente i Confini, ed i limiti della giurisdizione e dell'esazione del dazio, o tributo, accorda la richiesta grazia, facendo una rigorosa proibizione, che in avvenire niun Duca, Gastaldo, o altro qualunque Ministro ardisca usurpare niente di detta giurisdizione, o toccare cosa alcuna del tributo, o dazio spettante alla Chiesa, ma ne'tempi futuri debba quietamente godersi da Giuliano, e da'suoi Successori. Le parole del Diploma sono le seguenti: *Volumus, ut ipsam judiciariam, vel teloneum, ut supra, ex integro per suprascriptas fines, & infra tàm ipse Pontifex, quàm Successores sui habeant, teneant, & possideant.... itàut deinceps nullus Dux, Gastaldius, vel actionarius, nec quilibet ex Ministris Reipublicæ de jam dictá judiciariá aliquid præsumere, vel de ipso teloneo aliquid contingere audeant. Sed per hanc nostram auctoritatem...... Julianus Episcopus suique in perpetuum, qui fuerint Rectores in ipsa Sancta Ecclesia, ut suprà diximus, valeant quieto tramite tenere, & possidere &c.*

Par. VII.

Pro-

Profegue l'Apologifta [a] Milanefe, e dice, che fin da'tempi di Carlo Magno fi amminiftrava in Piacenza la giuftizia da' Giudici eletti dall'Imperadore: *Come fi vede* (fono le fue parole) *da una fentenza de' di lui Giudici refidenti in Piacenza publicata a favore della Chiefa di Fiorenzuola*. Ma tanti errori, quante parole; poichè, nè fù fentenza, nè fù in Piacenza, nè fù publicata al tempo di Carlo Magno. Imperocchè i Giudici, che intervennero a quel folenne e legittimo atto, frà quali era ancora un certo Ariberto Vefcovo, fi radunarono nel Chioftro della Cattedrale di Parma, e non di Piacenza nel Mefe di Marzo dell' Anno 830. molti anni dopo la morte di Carlo Magno, e fecero una femplice dichiarazione, e non pronunciarono fentenza, come erroneamente afferma l' Apologifta Milanefe. Il tutto cofta dall'antico monumento riportato dal Campi, in cui fi legge: *Dum in Dei nomine refediffemus Nos, ac Simonus Notarius Domini Imperatoris infra clauftra Sanctæ Parmenfis Ecclefiæ ad fingulorum hominum caufas audiendum, vel deliberandum, refedente ibi Nobifcum Haritberto Venerabili Epifcopo*. Ed in fine: *ut ampliùs pro hac caufa non oriatur contentio, admonuimus Anfprandum exinde hanc notitia retinere: quidem & ego Anfprando hanc notitia, & dictato..... In Dei nomine fcripfi Anno Imperii Dominorum noftrorum K. Lodovicus, & H. Lotarii in Dei nomine feptimo decimo, & undecimo Menfe Martio indictione octava* [b]. Certamente l'Apologifta Milanefe [c] non avrebbe fatto tanto conto di quefto, nè

B d'altri

a *Apolog. loc. cit. pag. 90.*
b *Campi loc. cit. pag. 456.*
c Ho io adunque provato nel Capitolo XXIII. di quefte mie offervazioni l'origine e la qualità, la giurifdizione e la preminenza de'

d'altri ſimili monumenti da lui con tanta vana pompa riportati in favore della ſua cauſa, ſe ſi foſſe ricordato, che in quei tempi gl'Imperadori alla dignità Imperiale avevano congiunta quella del Patriziato, la quale, com'egli ſi ſtudiò dimoſtrare colle teſtimonianze di Franceſco Pagi, di Pietro de Marca, del Cointe, e del Dufreſne, importava due coſe, la protezione e difeſa della Romana Chieſa, del ſuo Dominio, e della Romana Eccleſiaſtica Repubblica, e la giuriſdizione, che ne' Stati della Sede Apoſtolica, e della Romana Repubblica, di cui era Capo, e Sovrano il Romano Pontefice, dagl'Imperadori per ſe medeſimi, o per mezzo de' loro Miniſtri col conſenſo del Romano Pontefice, non altrimente di quello, che per lo avanti dagli Eſarchi ſi era praticato coll'autorità e volere degl'Imperadori Orientali, ſi eſercitava.

E per queſta, e non per altra ragione, eſſendo ſta-

de' Patrizj Romani, ed ho anche moſtrato, che il Patriziato fù in Carlo Magno più ſplendido, ed autorevole, che in tutti gli altri. Imperciocchè ei poſſedeva come Patrizio due grandi prerogative, cioè una ſuprema giuriſdizione in Roma, e nel ſuo Ducato uguale, è forſe in certo modo maggiore di quella degli Eſarchi, la protezione della Romana Repubblica, ed Avvocazia della Sede Apoſtolica. *Apolog Milan. lib. 1. cap. XXXIX. pag. 298. e nel cap. XXIII. pag. 225.*

Sicchè l'Apologiſta Milaneſe dopo tutte le ſue prove e dimoſtrazioni, e tutti li sforzi della ſua maledica eloquenza, confeſſa di non aver' altra coſa provato, ſe non che agl' Imperadori ſpecialmente a Carlo Magno, in cui il Patriziato, *come egli dice*, fù più ſplendido e autorevole, che in tutti gli altri, *competeva* la protezione della Romana Repubblica, ed Avvocazia della Sede Apoſtolica, e una ſuprema giuriſdizione in Roma e nel ſuo Ducato uguale, e forſe in certo modo maggiore di quella degli Eſarchi, *e conſeguentemente la qualità di veri e meri Miniſtri della Sede Apoſtolica, quali appunto perpetuamente furono gli Eſarchi dell' Imperio d'Oriente, e non di veri e ſovrani Signori e Padroni del Pontificio Eccleſiaſtico Stato, com' egli aveva falſamente tante volte in altri luoghi della ſua Apologia affermato.*

ſtato, vivente Carlo Magno, ſottratto alla Chieſa di Piacenza [a] il Monaſtero di Gravago, Podone Veſcovo mandò in Aquiſgrano all'Imperadore Lodovico Pio un ſuo ſpecial Meſſo per informarlo dell'affare, ed eſibirgli le ragioni, e rimoſtrargli li diritti, che competevano alla ſua Chieſa per le donazioni d'Ilprando, Aſtolfo, e Deſiderio Rè de' Longobardi, e d'altre pie perſone. L'Imperadore bramoſo, che da per tutto ſi conſervaſſero illeſe le ragioni, e facoltà Eccleſiaſtiche, ſtava allora eſeguendo la progettata miſſione di diverſi Legati per tutte le Provincie al ſuo Dominio, o alla Giuriſdizione ſottopoſte, inviando per ciaſcuna di eſſe un Veſcovo, ed un Conte a far ragione, e ad amminiſtrare la giuſtizia a' popoli. Perlochè commiſe particolarmente l'affare del Monaſtero di Gravago al Veſcovo Adallao, ed al Conte Artmano deſtinati coll'aſſenſo Pontificio [b] Legati in Italia, i quali portatiſi in Piacenza, ed accuratamente inveſtigati, e diſcuſſi i meriti della cauſa, ne fecero relazione all' Imperadore. Conoſciuta adunque da Lodovico Pio la giuſtizia della dimanda del Veſcovo Podone, comandò, che gli foſſe reſtituito il Monaſtero con ogni ſua ragione, e glie ne confermò il poſſeſſo con Imperiale Diploma in data delli 27. Aprile dell' Anno 820. [c]

Così ancora 20. Anni dopo, cioè nell'840. Soffredo, che al Veſcovo Podone ſucceſſe, vedendo, che le ragioni della Chieſa [d], così ne' beni, come nelle

 fami-

a *Apolog. loc. cit. lib* 1. *pag* 90.

b Con l'aſſenſo del Papa inviava un Veſcovo, & un Conte a far ragioni, & amminiſtrare le giuſtitie a' popoli &c. *Campi Iſtor. di Piacenza all'an.* 819. *pag* 240.

c *Campi loc. cit pag.* 455.

d *Apolog. loc cit. pag.* 90. *Campi loc. cit. pag.* 457.

famiglie, ed Uomini di essa erano conculcate, e depresse, fù in Pavia a ritrovare Lottario figlio di Lodovico, da cui ottenne, che in qualunque luogo, o qualunque volta egli affermasse colla semplice parola tenerne bisogno, amministrata fosse contro gli usurpatori una pronta, ed esatta giustizia. Questi ed altri simili ricorsi fatti a Carlo Magno, ed a' suoi Successori, che non facciano pruova alcuna del dominio, e della sovranità dell'Imperio sopra le persone, e le Città de'ricorrenti, non è cosa ignota ad alcuno, il quale sappia, che Carlo Magno, e quelli, che gli successero, come Patrizj, Avvocati e Difensori della Romana Chiesa, esercitarono piena e sovrana giurisdizione per volontà, e concessione de' Romani Pontefici nel Ducato Romano, e nell'Esarcato, e in altre Provincie della Sede Apostolica, ogniqualvolta, che lo richiedevano o il bisogno, o l'occasione, o le preghiere de' supplicanti, o le istanze degli stessi Pontefici, che non avendo forze di eseguire le risoluzioni, e porre in dovere i contumaci, ne appoggiavano frequentemente la cura agl'Imperadori, ed a' Romani Patrizj, e ad altri secolari Magistrati, e data la facoltà a' proprj sudditi di potere a quelli ne suoi bisogni far ricorso, senza che punto si allontanassero dalla soggezione, e mancassero all'obbedienza, e al rispetto dovuto alla Sede Apostolica loro suprema e sovrana Signora, della quale come Augusti e Reali Ministri i Rè Franchi, e poi li Romani Imperadori in quella guisa, che avevano per l'innanzi, come afferma l'Apologista, gli Esarchi fatto, nelli Stati Pontificj, e a' sudditi dell'Ecclesiastica Repubblica, o per se, o per loro Officiali la giustizia amministravano. Ma per togliere ogni dubbio, che potesse giam-

giammai in mente di alcuno cadere, e dimoſtrare una volta per ſempre queſta incontraſtabile e certa verità, addurrò l'autorevole teſtimonianza di Adriano I. nella lettera ſcritta a Carlo Magno, ch' è l'85. nel codice Carolino, nella quale ſi lamenta de' Ravennati, e di altri Popoli, che ſenza ſua licenza erano ricorſi a Carlo, e ſprezzavano poi gli ordini Pontificj: *Ipſi verò*, egli dice, *Raveniani*, & *Pentapolenſes*, *cæterique homines*, *qui ſine noſtra abſolutione ad vos veniunt*, *faſtu ſuperbiæ elati noſtra ad juſtitias faciendas contemnunt mandata*, & *nullam ditionem*, *ſicut a vobis Beato Petro Apoſtolo*, & *Nobis conceſſa eſt*, *tribuere dignantur*. Lo prega poi a non voler fare novità alcuna circa li dominj reſtituiti, e dati interamente ſenza ritenere per ſe cos' alcuna, e però, come in olocauſto, all' Apoſtolo S. Pietro, e alla Romana Chieſa. Ma ſiccome i ſudditi del detto Carlo non venivano alla Sede Apoſtolica ſenz' averne prima ottenuta la Real permiſſione, ed erano poi dal Pontefice eſortati a mantenerſi ſaldi e fermi nella fedeltà e obbedienza al Rè dovuta; così i ſudditi della Sede Apoſtolica non andaſſero a lui, ſe prima non aveſſero impetrata la Pontificia licenza, e giunti che alla Real Corte foſſero, ſi eſortaſſero dal magnanimo Monarca a perſeverare nella fedeltà, ubbidienza, e ſommiſſione, che alla Sede Apoſtolica come ſovrana dovevano; e quelli, che foſſero convinti di aver fatto altrimenti, foſſero dallo ſteſſo Carlo, e dal Romano Pontefice caſtigati [a]. E perciò Lodovico Pio

[a] Sed quæſumus veſtram Regalem potentiam, nullam novitatem in holocauſtum, quod Beato Petro ſan. rec. Genitor veſter obtulit, & veſtra Excellentia ampliùs confirmavit, imponere ſatagat, quia, ut fati eſtis, honor patriciatus veſtri a Nobis irrefraga-

Pio nel Diploma della ſua donazione, o conferma, proteſtandoſi, che non ſi riſervava ne' beni donati parte, o poteſtà alcuna; eccettua però, qnando ne foſſe dallo ſteſſo Pontefice pregato [b], e ſe alcuno foſſe a lui ricorſo, per ottenere, mediante la ſua interpoſizione, giuſtizia contro le avanie de' più potenti [c]. Per la qual coſa non fanno maggior prova, nè hanno maggior for-

za

gabiliter conſervatur, etiam, & plus ampliùs honorificè honoratur, ſimili modo ipſe Patriciatus B. Petri ſautoris veſtri, tam a ſan. rec. Domno Pippino Magno Rege Genitore veſtro in ſcriptis in integro conceſſus, & a vobis ampliùs confirmatus, irrefragabili jure permaneat. Sicut enim veſtra Regalis Excellentia in ſuis tulit apicibus, minimè ei contrarium videretur, quicumque de Epiſcopis, aut Comitibus, ſeu cæteris hominibus partibus veſtris, aut noſtra juſſione complendi, ſive propria voluntate ad Nos venire voluerint, ſed nec non noſtræ Paternitati diſplicere rectum eſt, qualiſcumque ex noſtris, aut pro ſalutationis cauſa, aut quærendi juſtitiam ad Vos properaverit, nihil duriùs Vobis exinde apparet. Sed ſicut veſtri homines ſine veſtra abſolutione ad limina Apoſtolorum, neque ad Nos conjungunt, ita noſtri homines, qui ad Vos venire cupiunt, cum noſtra abſolutione, & epiſtola veniant, quia ſicut Nos ſemper veſtros homines ſuſcipientes commonemus, ut in vera fide, atque puritate cordis, totis eorum viribus, in veſtro maneant ſervitio, ita & Vos ſimili modo quicumque ex noſtris hominibus ad Vos venerint, eos omnino obteſtari, atque commonere veſtram Regalem prudentiam quæſumus, ut ſicut Genitor veſter ſanctæ record. Domnus Pippinus Magnus Rex eos Beato Petro, ejuſque Vicario conceſſit, & demum Excellentia confirmavit, ſic ammonere, atque obteſtari jubeamini, ut nullo modo audeant ſe in ſuperbiam elationis efferre, quando ad Vos properaverint; ſed potiùs ſubjecti, atque humiles in ſervitio Beati * Petri, & noſtræ præceptionis maneant ſubjecti, & hortamini eos: *quia omnino in ſervitio, & ditione Beati Petri Apoſtoli uſque in finem ſæculi permanebimus*; qui ſi tales reperti non fuerint a veſtra Excellentia, ſimulque a Nobis maneant correpti.

* *Petri, ejuſque Sedis Vicario nunquam Vos ſubtrahemus, ſed in ea fide, & puritate, quam polliciti ſumus Beato Petro Apoſtolo, uſque in finem ſæculi permanemus.* Lambec.

b Nullamque in eis Nobis partem, aut poteſtatem diſponendi, vel judicandi, ſubtrahendi, vel minorandi vendicamus, niſi quatenus ab illo, qui eo tempore hujus Sanctæ Eccleſiæ regimen tenuerit, rogati fuerimus.

c Exceptis his, qui violentiam, vel oppreſſionem potentiorum paſſi, ideò ad Nos veniunt, ut per noſtram interceſſionem juſtitiam accipere mereantur.

za e peso per favorire l'assunto dell'Apologista, e il preteso dominio dell'Imperio gli altri dui Privilegj di Lodovico II. Imperadore [a] concessi per la fondazione del Monastero di S. Sisto ad Angilberga sua Moglie, l'uno dell'Anno 852., e l'altro dell'865. [b]: Nel primo de' quali si confermano alcune permute fatte dalla pia Imperadrice co' beni spettanti al pubblico di Piacenza, concedendosi inoltre facoltà di poter dilatare a suo piacere il Monastero incominciato già ad edificare; e nell'altro fà l'Imperadore donazione di una certa Abadìa posta fuori di Piacenza con tutti li beni, case, e famiglie ad essa spettanti per l'alimento delle Vergini, che si fossero consacrate al servizio Divino in quel Monastero. Imperocchè non vi è alcuna repugnanza, che la Città, e Territorio di Piacenza spettasse alla Romana Chiesa, e che nel medesimo Territorio vi fosse un'Abadìa con i suoi beni, e famiglie di ragione Imperiale; e che esercitando gl'Imperadori, come Patrizj Romani, o per se, o per mezzo de' suoi Ministri col consenso del Romano Pontefice la giurisdizione, la savia e prudente Imperadrice, per provedere alla quiete del suo Monastero, e togliere nel tempo avvenire l'occasione a liti e disturbi, procurasse munire con privilegio e Diploma Imperiale i contratti, le permute, e gli acquisti, che aveva fatti, e che voleva fare de'beni, e siti pubblici per l'edificazione, e mantenimento del suo Monastero. Per rigettare il primo diploma non abbisogna maggior discorso: quello poi, che da me si afferma per dimostrare la debolezza dell'argomento tirato dal secondo Diploma di Lodo-

a *Apolog. loc. cit. pag. 90.*
b *Campi ist. Eccl. di Piacenza pag. 458. & 459. num. 9. & 11.*

dovico, e dalla di lui donazione dell Abbadìa posta nel Piacentino, non sarà certamente giudicato cosa strana e insussistente a chi è versato nell'antica storia; ma se alcuno di questa men perito ne dubita, e brama averne qualch'esempio, e pruova, da cui ne resti pienamente persuaso, non sarà difficile il soddisfarlo. Aveva Paolo I. Pontefice eretto un Monastero nella propria paterna Casa sotto il Titolo de' Santi Stefano, e Silvestro Pontefici, e per la divozione verso detti Santi, bramando renderlo cospicuo, ed illustre, lo aveva dotato di molti beni, e predj rustici ed urbani, e avevagli sottoposti altri Monasterj, e luoghi Pii [a]. Il Rè Pipino per secondare il genio, e pio desiderio del Romano Pontefice, donò a Paolo il Monastero di San Silvestro, che a lui apparteneva, situato nel monte Soratte; onde il Pontefice Paolo glie ne rese infinite grazie, scrivendogli: *Interea Excellentissime Fili, & spiritalis Compater, quia inspiratus a Deo Nobis Monasterium illud secus montem Soractem situm concedere dignatus es, magnas, atque innumerabiles gratiarum actiones eximiæ præcellentiæ vestræ referimus* [b]. Se quindi alcun credesse poterne trarre argomento, che a Pipino appartenesse in quel tempo il Ducato Romano, e per la stessa ragione il Monastero del monte Soratte con tutt'i beni, luoghi, facoltà, e averi di esso situati in detto Ducato, ognuno vede quanto andrebbe fallito, poichè è certo, che in quel tempo il Ducato Romano era sottoposto al solo Romano Pontefice; che in Italia regnavano ancora i Rè Longobardi; che i Rè Franchi non vi possedevano alcun dominio, e Signorìa; e che finalmente quel Monastero spettava a Pipino, non per altro titolo o ragione, se non che per do-

[a] Extat Bulla ap. Baron. in Annal. an. 761. in princ.

[b] Ep. 16. Cod. Car.

donazione dello ſteſſo Pontefice Paolo, che l'aveva antecedentemente con altri trè Monaſteri con tutte le loro poſſeſſioni, luoghi, e preſidj, e con altre pertinenze conceduti, come ſi dimoſtra dal diploma Pontificio, in cui ſi legge: *Et quoniam conſtat præcelſa eximietas veſtra a Nobis petiiſſe Monaſterium, ſcilicet Beati Silveſtri Pontificis, atque Confeſſoris, ſitum in monte Serapte, nec non & alia illi tria ſubjacentia Monaſteria, Sancti ſcilicet primi Martyris Stephani, & Beati Andreæ Apoſtoli, atque Victoris, cum univerſis rebus, & poſſeſſionibus, locis etiam, & diverſis præſidiis, vel omnibus eis generaliter pertinentibus in integrum, ecce præcelſæ Excellentiæ Veſtræ, & voluntati annuentes, per hujus præcepti ſeriem noſtrum Monaſterium Beati Sylveſtri, cum prædictis aliis tribus ei ſubjacentibus Monaſteriis, ideſt Beati Stephani, atque Beatorum Andreæ, & Victoris cum omnibus ei generaliter, & in integro pertinentibus, a præſenti quintadecima indictione, & in perpetuum, pro ſuſtentatione Peregrinorum, & alimoniis Fratrum noſtrorum Chriſti Pauperum, atque Monachorum illic nunc, & in poſterum ſpiritalem vitam degentium, firma ſtabilitate Vobis concedimus, & per Vos in præfato Venerabili Monaſterio hanc noſtram Apoſtolicam exarationis præceptionem perenniter permanendam concedimus, atque largimur*[c]. In quanto poi all'altro diploma Imperiale, potè queſto, oltre le altre ragioni dette, procurarſi dalla prudente e pia Signora, acciocchè dopo la ſua morte non foſſero come nulli e invalidi reſciſſi, o rivocati in dubbio i di lei contratti, per eſſere ſtati fatti ſenza conſenſo, e approvazione dell'Imperadore ſuo Marito.

[c] Ep. 12. Cod. Carol.

Ed in fatti per la medeſima providiſſima cura la

facoltà di disporre a lei conceduta dall'Imperadore suo Marito, procurò, che le fosse confermata da' Romani Pontefici, come si legge nel suo Testamento fatto nel Mese di Marzo nell'Anno 877.: *Quodque similì modo Apostolicæ Sedis Pontifices, & universales Papæ Adrianus, & Johannes suis Privilegiis roborarunt &c. Unde nunc Imperiali, & Apostolica auctoritate subfulta deliberavi &c.*

Nè contenta di questo la prudentissima Signora, essendole ben nota l'autorità spirituale e temporale, che competeva al Romano Pontefice, nel Mese d'Agosto dello stesso Anno richiese, che il detto suo Testamento, o ultima disposizione fosse confermata dal Pontefice Giovanni VIII., il quale prontamente soddisfece alle preghiere della pia Imperadrice con sua solenne Bolla, nella quale merita speciale osservazione, che il Papa, oltre il confermare la pia disposizione, e le donazioni fatte dall'Imperadrice, conferma sull'esempio de' suoi Predecessori, che avevano a lei concedute simili grazie e conferme, tutte le donazioni a lei fatte dall' Imperadore suo Marito, e tutte le compre, ed acquisti della medesima, o a suo favore, o del suo Monastero, e qualunque altra collazione gratuita fatta, o da farsi in avvenire da lei, e da altri Monarchi, e pie persone; di maniera che, se tali privilegj, donazioni, e conferme provassero Dominio nella Città e Territorio di Piacenza, lo proverebbero a favore della Sede Apostolica, dal cui consenso, autorità, e conferma ebbero valore e stabilezza le donazioni e privilegj di Lodovico Imperadore, gli atti e contratti dell'Imperadrice sua Consorte. Le parole della Bolla sono di tal tenore: *Insuper statuimus vobis, & auctoritate Apostolica sta-*

stabilimus, ut juxtà, quod nostri Prædecessores suis tibi privilegiis concessisse, & roborasse videntur, universa, quæ olim divæ memoriæ H. Ludovicus Serenissimus Imperator, & vir tuus per suam munificentiam Augustalibus apicibus tibi, dum adviveret, contulisse probatur, seu etiam, & ea, quæ ipsa postmodum Imperialibus largitionibus, vel etiam quibuslibet justis acquisitionibus, emptionibus, vel commutationibus in proprios, sive jam dicti Monasterii tui usus acquisisti, seu in posterum acquisitura es; simulque, & ea, quæ ad suplementum ejusdem sacrati loci, & tàm Regum, quàm aliorum quorumlibet fidelium donatione, vel liberalitate nunc, vel posthac addita fuisse comprobantur, eodem tenore, & ordine, quo tibi, vel tuo prænominato Cœnobio advenerunt, illibata, & inviolata, atque inconcussa permaneant, & secundum tuæ ordinationis statuta persistant &c. [a] Dal medesimo Pontefice Giovanni VIII. due Anni dopo fu confermata la donazione dell'Abadìa di Cotrebbia fatta dal Rè Carlomanno; e il Pontefice Marino, e Adriano III. con nuova speciale conferma approvarono e corroborarono le donazioni Imperiali fatte alla sopraddetta Angilberga nella medesima maniera, che avevano precedentemente le medesime confermate Adriano II. e Giovanni VIII. loro Predecessori: *Insuper statuimus* (dice Adriano III. nella sua Bolla) *& Apostolica auctoritate stabilimus, ut juxtà quod nostri Prædecessores, tàm Adrianus, quàm Joannes, & Marinus Præsules suis tibi privilegiis concessisse, & roborasse noscuntur, universa, quæ olim divæ memoriæ H. Ludovicus Serenissimus Imperator Dominus, & vir tuus per suam magnificen-*

C 2

a *Campi Istor. Piac. tom. I pag. 463. num. 14.*

centiam Augustalibus apicibus tibi, dum adviveret, contulisse [a].

Alli Diplomi di sopra riferiti due altri ne aggiunge l'Avvocato Milanese, uno concesso da' Carlo III. cognominato Crasso, o il Grosso Rè d'Italia all'Abbadìa di Tolla nel Piacentino l'Anno 880., e l'altro a beneficio della Cattedrale della medesima Città l'Anno 882. Ma nè l'uno, nè l'altro fanno al suo intento; poichè nel primo Carlo III. riceve sotto la protezione e difesa Regia i beni presenti e futuri spettanti all'Abbadia, proibendo a' suoi Ministri di turbarne agli Abbati il possesso: *Supplicavit nostram Clementiam, ut tàm ipsas res, quas præfatus Abbas...... acquisivit, quàmque & alias res, quæ Deo auspice in reliquum acquiri potuerint sub nostri Montburdi* [b] *defensionem, & perpetuam Augustalis præcepti tuitionem suscipere dignaremur. Nos autem &c. decrevimus per hoc nostræ auctoritatis præceptum, ut nullus ex Comitibus Gastaldionibus, Judicibus, seu nostris Ministerial......dictis rebus positi in Cadinario &c., sive pro his, quæ justè adquirere potuerint, contra illos querulare audeat, sed liceat eos quieto, & pacifico ordine frui &c.* E' cosa a tutti nota, che simili privilegj, o salvaguardie, si ottenevano dagli Abbati de' Monasterj, e da'Vescovi, particolarmente da quelli, che possedevano beni, o vicino a'confini, o dentro i limiti del Regio Dominio per esimer dalle vessazioni de' Regj Ministri, come chiaramente dimostrano quelle parole del

Di-

a *Campi loc. cit. pag. 464. num. 15.*

b *Mamburnia Mamburnium Tutela. Carol. Dufresne gloss. med. & infim. latin.*
Mamburgium curatio.
Mamburgus feudistis idem ferè, qui iisdem Advocatus videlicet pro curatore alicujus negotii. Pratei. ap. Calvin. Lexic. Jurid.

Diploma: *sub nostri Montburdii desensionem*: Onde non può giustamente quindi inferirsi il dominio della Città e del Territorio, in cui il Monastero, o la Chiesa erano poste, a favore del Monarca, che concedeva il Privilegio, o salvaguardia. Nel secondo poi Diploma è vero, che *Carlo conferma* (sono parole dello Scrittore Milanese [a]) *le concessioni di certi Mercati fatte alla medesima Chiesa da Carlo Magno suo Proavo, da Ludovico Pio suo Avo, da suo Zio Lottario, e da Ludovico II. suo Consanguineo, e da Rè Longobardi ancora*. Ma dalle parole stesse, colle quali l'Apologista propone la difficoltà, se ne porge lo scioglimento, e la risposta. Imperocchè le concessioni de' sopraddetti Mercati erano già state fatte molto tempo avanti Carlo Magno, e Pipino suo Padre, com' egli stesso confessa, da' Rè Longobardi Luitprando, Rachisio, e Desiderio; onde le concessioni fatte dappoi dagl'Imperadori Franchi furono semplici conferme, ovvero recognizioni di quello, ch'era stato anteriormente alla Chiesa Piacentina da' sopraddetti Rè Longobardi donato. Imperocchè simili solenni atti e Privilegj, altro in sostanza non erano, che Regie, o Imperiali dichiarazioni, colle quali si faceva palese, che le anteriori particolari concessioni fatte ad alcune Chiese, non restavano rivocate, o annullate per le donazioni o restituzioni universali da loro poscia fatte alla Romana Chiesa, a nome della quale, e col consenso e autorità de' Romani Pontefici ne' Dominj e paesi donati e spettanti alla Sedia Apostolica esercitavano essi, come Patrizj o Avvocati della Chiesa, la giurisdizione.

Ma molto maggior conto pare, che si faccia dall' Apo-

a *Apol. Mil. lib. I. cap. 17. pag. 91.*

Apologista [a] Milanese del Concilio di Pavia tenuto l' Anno 876., nel quale egli pretende, che fosse eletto Carlo Calvo Re d'Italia, favellandone in questa guisa; *Cotesto bel Monumento è stato ritrovato fra i Manoscritti della Biblioteca Ambrosiana &c. Anno colla publicazione di tal Concilio somministrato a me un' evidentissima prova, per mostrare, che Parma e Piacenza erano del Regno d'Italia, e non dell'Esarcato; così io debbo quì saperne loro grado, e grazia*: *La clausula poi* (prosegue il sopraddetto Scrittore) *del suddetto Concilio novellamente impresso in Milano nell'opera intitolata rerum Italicarum Scriptores*: dice così: *Ego Paulus Sanctæ Placentinæ Ecclesiæ Episcopus subscripsi.* Riporta quindi l' atto Conciliare, il quale può leggersi da ciascuno a suo piacere nel tomo secondo della seconda parte della raccolta de' Scrittori delle cose d'Italia. Per iscoprire la debolezza de' fondamenti, sopra cui inalza la sua ideal fabbrica l'Apologista, devo primieramente avvertire, che tra' Vescovi non si legge il Vescovo di Parma; onde, secondo l'argomento dell' Avvocato Milanese, questa Città almeno si proverebbe, se non l'altra, essere stata in quel tempo della Sede Apostolica. Inoltre quelle parole, sopra le quali si fà tutta la forza della prova in contrario addotta: *Italici Regni Regem eligimus*: non si leggono in tutte le altre accuratissime edizioni di questo Concilio fatte dal Labbè, dall' Arduino, e da altri; onde può ragionevolmente dirsi, essere state aggiunte: il che maggiormente si conferma dal leggersi nell'atto Conciliare, che Carlo era già stato dal Sommo Pontefice Giovanni promosso alla dignità Imperiale; perciò ripugna, ch' egli poi fosse eletto Rè

a *Apol. Milan. Tom. I. cap. 41. pag. 312.*

Rè d'Italia, essendo il costume costantemente osservato da tutt'i Prencipi, o Antecessori, o Successori di Carlo, di non salire all'Imperio prima d'esser fatti Rè d' Italia. E lo Scrittore degli Annali Fuldensi dice, che Carlo, intesa la morte di Lodovico II. *illico Regnum Italiae invasit*; onde non è vero, che dopo essere andato in Roma a farsi incoronare Imperadore, fosse eletto nel Concilio di Pavia Rè d'Italia. Ma supponiamo ancora, che l'atto Conciliare non sia interpolato; è certo, come dimostra il Padre Eustacchio da S. Ubaldo nella Dissertazione, *De Metropoli Mediolanensi*, che questo Sinodo fu un Sinodo Provinciale; onde dalla sottoscrizione del Vescovo Piacentino, (benchè poteva egli esser intervenuto al Sinodo, o come Vescovo viciniore, e amico d'Ausperto Arcivescovo di Milano, o perchè ne fosse stato dal detto Arcivescovo invitato, ritrovandosi a caso nel tempo del Sinodo in Milano) potrebbe al più al più argomentarsi, che Piacenza era in quel tempo suffraganea di Milano; non però mai inferirsi, essendovi tant'altre prove in contrario, che fosse soggetta al dominio dei Rè d'Italia. Poichè potè il Vescovo di quella Città sottoscrivere all'atto dell'elezione per maggiore solennità e validità del medesimo, non perchè l'atto a lui appartenesse, come a suddito del Rè eletto; siccome nell'Anno seguente 877. [a] l'elezione del medesimo Carlo al Romano Imperio, essendo a lui rivocata in dubbio e controversia, fu nel Concilio Romano confermata per sentenza e sottoscrizione di tutt'i Vescovi, che v'erano presenti per maggior validità e solennità dell'atto; non perchè a loro compe-

tesse

a *Pag. crit. Ann. Baron. ad ann. 876. num. I. Spondan. ad ann. 877. num. 3.*

teſſe d'eleggere l'Imperadore, o foſſero tutti al di lui Dominio e Signorìa ſottopoſti. Finalmente può ancora riſponderſi, che detta elezione, nella ſuppoſizione, che ſia vera, intendendo ſempre di laſciarla nella ſua dubbietà ed incertezza, fu fatta, e conſeguentemente ſottoſcritta ancora dal Veſcovo Piacentino per comando del Sommo Pontefice Giovanni VIII., il quale tre Anni dopo, cioè nell' 879. ſcriſſe ad Auſperto Arciveſcovo di Milano, che veniſſe al Sinodo in Roma con tutt' i ſuoi Veſcovi e Suffraganei per trattare dell'elezione del nuovo Rè d'Italia; e intanto perchè Carlomanno, aggravato dall' infermità non poteva ritenere il Regno d' Italia, non ardiſſe ricevere altro Rè ſenza di lui conſenſo [a]: *Et quia Carolomannus corporis, ſicut audivimus, incomoditate gravatus, Regnum retinere jam nequit, ut de novi Regis electione omnes pariter conſideremus, vos prædicto adeſſe tempore valde oportet; & ideo antea nullum abſque noſtro conſenſu Regem debetis recipere. Nam ipſe, qui a Nobis eſt ordinandus in Imperium, a Nobis primùm, atque potiſſimùm debet eſſe vocatus, atque electus.*

Finalmente il mentovato Scrittore dell'Apologia [b] apporta un'altro diploma di Carlo Craſſo Rè d'Italia, di cui dianzi parlai, Fratello di Carlomanno, e Lodovico, ſpedito a favore della Chieſa di Parma, ch'è l' ultima ſua fortiſſima prova innanzi a' tempi d'Ottone I. Ma riſpondiamo prima all'argomento, ch'egli trae dagli Annali Metenſi all'anno 881., in cui ſi legge [c]: *Carolus Rex Frater Ludovici Romam veniens unà cum Regina*

a *Joan. VIII. Epiſt. 155. in edit. Concil. Lab.*
b *Apolog. tom. 1. cap. 41. pag. 316.*
c *Apolog. loc. cit. pag. 318.*

gina Ricarda Imperiali unctione a Johanne Papa evocantur, & omnes Italorum Episcopi, præter Papam, Imperatori jurejurando subjiciuntur: alle quali parole egli soggiunge: *Dunque gli giurarono fedeltà anche i Vescovi di Parma e Piacenza, & omnes Italorum Episcopi, præter Papam, Imperatori jurejurando subjiciuntur. Dunque Parma e Piacenza erano sottoposte all'Imperadore e al Rè d' Italia, e non alla Sede Apostolica*. Un tale argomento, dico, provando troppo non prova nulla; poichè se fosse vero, non solo Parma e Piacenza, ma tutte le altre Città della Chiesa, anzi del Regno di Napoli, ed anche dell'Isole adjacenti, sarebbero state del Regno di Lombardia, e dell'Imperio, volendo prendere, come fà l'Apologista, il nome d'Italia nella sua generale e universale significazione; e pure ognun'sà, che in quei tempi la Puglia, la Calabria, ed altre Province erano dominate da' Greci e la Sicilia invasa da'Saraceni. Sicchè bisogna necessariamente quelle parole dell'Annalista — *Omnes Italorum Episcopi* — prenderle in un senso ristretto, o de' Vescovi Italiani, che si trovarono presenti in quella occasione, o de'Vescovi di quella parte di paese, che posseduto prima da'Rè Longobardi, e poi conquistato da' Rè Franchi, formò ne' tempi posteriori il Regno d'Italia: essendo che frequentemente questo nome d'Italia dagli antichi Scrittori è usato per significare una sola parte di essa, come già avvertì Camillo Pellegrini nelle note alla Cronaca di Falcone Beneventano [a]. Laonde se l'Apologista Milanese voleva, che il suo argomento avesse qualche apparente forza, era necessario, che dimostrasse con parti-

D

a *Peregr. in not. ad Chron. Falcon. Benev. pag. 87. num. 9. Tom 5. script. Italic.*

ticolare ed evidente pruova, e non addurre una generale equivoca espressione, che li Vescovi di Parma e Piacenza prestarono il giuramento all'Imperadore: Dissi apparente; poichè, eziandio ch'egli avesse potuto ciò fare con indubitata testimonianza manifesto, nientedimeno non si potrebbe quindi concludere, che Parma e Piacenza erano sottoposte all'Imperio, e non alla Chiesa. Imperocchè fin da' primi tempi si trova, che non solo i Vescovi, ma i popoli di quelle Città, le quali nissun mai ha dubitato, ne meno li stessi Avversarj, secondo l'editto ultimamente pubblicato a nome dell'Imperadore Giuseppe, essere e appartenere per legittimi e incontrastabili titoli e ragioni alla Chiesa, prestarono il giuramento talvolta insiememente al Papa, e all'Imperadore, scrivendo a Carlo Magno Adriano I. nella Lettera LI. del Codice Carolino, che aveva mandato ad Imola, ed a Bologna Gregorio Sacellario: *qui Judices earundem Civitatum ad Nos deferre deberet, & sacramenta in fide Beati Petri, & nostra, atque Excellentiæ vestræ a cuncto earum populo susciperet*. Un tal giuramento però con diversa intenzione, fine, e maniera era prestato da' Popoli, giurando al Pontefice, come a loro Sovrano e Signore, ed all'Imperadore come ad Avvocato, Patrizio, e Difensore del Pontefice, e della Chiesa; onde rettamente avverte Monsignor Fontanini [a], *che per tal cagione ancora i Romani giuravano di riconoscere gl'Imperadori Carolini per tali; il che voleva dire di non far novità in pregiudizio de' Pontefici, de quali erano essi Avvocati e Difensori per convenzioni di patti giurati, e discesi poscia in retaggio a tutta la loro schiatta*. Inoltre può ancora dirsi, che detto giuramen-

a *Fontan. Differt. sopra Commacb. Tom. I. pag. 363.*

mento conteneva una promessa di fedeltà, cioè di non fare sollevazione, ed acclamare, e riconoscere altro Imperadore, contro la volontà del Pontefice, oltre il già eletto e confermato dallo stesso Papa; e di esser obbedienti e sommessi all'autorità Imperiale, ch'era implorata da' Pontefici per mettersi al coperto dall'insolenze, e dalle frequenti sollevazioni de' proprj sudditi. Se poi potesse mai ritrovarsi giuramento alcuno dato, o piuttosto estorto da qualche popolo, o Vescovo come capo dello stesso Popolo di Città spettante alla Sede Apostolica contro la sovranità temporale della Chiesa, se ne deve fare quel conto, che si fà di tanti altri atti usurpativi commessi dagl'Imperadori, o da loro fautori e seguaci, in tempi di gravissime discordie tra il Sacerdozio, e l'Imperio, per opprimere colla forza i Pontefici, e appropriarsi i Dominj della Chiesa. Così nell' anno 878. Lamberto Duca di Spoleto, e Alberto figlio di Bonifacio entrati a mano armata in Roma, e posto prigione il Pontefice, obbligarono i Romani a giurare fedeltà a Carlomanno, leggendosi negli antichi Annali Francesi: *Lanthbertus Widonis filius, & Albertus Bonifacii filius Romam cum manu valida ingressi sunt, & Johanne Pontifice sub custodia retento, Optimates Romanorum fidelitatem Carolomanno sacramento firmare coëgerunt*. Così Arrigo VI. Imperadore avendo spogliata la Chiesa del suo patrimonio, e coll'armi occupato tutto l'Ecclesiastico dominio fino alle porte di Roma, e Roma istessa fomentata da' suoi partiggiani, essendosi in parte dipartita dall'obbedienza del Pontefice, aveva esatto il giuramento di fedeltà dal Prefetto di Roma, a cui aveva tal dignità conferita. Ma creato Pontefice Innocenzo III., andò subito il Prefetto a presta-

re il giuramento di fedeltà ligia al Papa, come a suo vero Signore, dal quale fù di novo della stessa dignità investito: scrivendosi dall'Autore degli atti d'Innocenzo: *Et quoniam Status Ecclesiæ Romanæ pessimus erat pro eo, quod a tempore Benedicti Charissimi Senatum Urbis perdiderat, & idem Benedictus seipsum faciens Senatorem subtraxerat illi Maritimam, & Sabiniam, suos justitiarios in illis constituens. Henricus autem Imperator occupaverat totum Regnum Siciliæ, totumque patrimonium Ecclesiæ usque ad portas Urbis &c.* E non molto dopo soggiunge parlando d'Innocenzo: *Sequenti die post consecrationem suam Petrum Urbis præfectum ad ligiam fidelitatem recepit, & per mandatum, quod illi donavit, de præfectura eum publicè investivit, qui usque ad illud tempus juramento fidelitatis Imperatori fuerat obligatus, & ab eo præfecturæ tenebat honorem.* Per lo contrario, quando tali giuramenti si davano nella debita forma, che non fossero pregiudicativi a'diritti di sovranità della Chiesa, anzi che per consenso e volontà de' Pontefici si prestassero, è cosa manifesta ad ognuno, che avrà riguardato l'Istorie di quei tempi, dove se talvolta occorre, che i Popoli, o le Città, o loro Vescovi, come capi, o Rettori, o per concessione Pontificia Padroni di essa dessero il giuramento agl' Imperadori, ch'erano già incoronati, o andavano a Roma a prender la Corona, o Dignità Imperiale, ciò fecero colla previa licenza, o per espresso comando del Romano Pontefice, o esso presente, o li suoi Ministri. E perchè alle volte gl'Imperadori si abusavano della potestà e giurisdizione loro concessa, e del giuramento a loro dato, come ad Avvocati e Difensori della Chiesa, ed a solo fine di contenere i popoli contumaci nell'obbedienza

e di-

e divozione della Sede Apostolica; quindi è, che da' Pontefici per questa, o per altra giusta cagione fù ricusato spesse volte concedere, che da' Popoli, o da altri a loro si prestasse. Così fece Sergio II., che richiesto da' Ministri Imperiali, acciocchè comandasse, che i Romani prestassero il giuramento a Lodovico II., non volle per verun conto acconsentire, scrivendo di lui Anastasio: *quod prudentissimus Pontifex fieri nequaquam concessit*. E la cagione allora fù, non perchè temesse, che Lodovico ne facesse cattivo uso, e contrario al bene della Chiesa; ma perchè non voleva, che i Romani riconoscessero per Avvocato della Chiesa altri, che Lotario Padre di Lodovico ancor vivente: *Si vultis denuo Lotario Magno Imperatori hoc sacramentum ut faciant, solummodò consentio, atque permitto; nam Ludovico ejus filio, ut hoc peragatur, nec ego, nec omnis Romanorum nobilitas consentit*. Al contrario scrive Tegano di Stefano IV. che: *Statim postquàm Pontificatum suscepit, jussit omnem Populum Romanum fidelitatem cùm juramento promittere Ludovico* [a].

Sicchè da' giuramenti, e da altri consimili atti di suggezione non si prova, che le Città, i cui Popoli, o Vescovi, come capi del popolo giurarono fedeltà, o altr'atto di sommissione fecero agl'Imperadori, non fossero comprese nelle antiche donazioni, e che al Regno d'Italia, e all'Imperio, e non allo Stato Pontificio appartenessero: Primo, perchè si trova dato da moltissimi altri popoli, Vescovi, e Città, le quali sono indubitatamente, per confessione delli stessi contrarj Scrittori, del Dominio Ecclesiastico.

Secondo, perchè tali giuramenti si prestavano agl' Impe-

a *Tegan. ap. Duschen. Tom. 2. pag. 278.*

Imperadori per consenso e volontà e comando del Romano Pontefice, e perchè, come scrive l'eruditissimo Autore della Dissertazione latina sopra Comacchio [a] : *Juramenta ista longè diversa fuere ab iis, quibus fidem, ac subjectionem iisdem Romanis Pontificibus pollicebantur. Nam illa quidem rarò, & præter consuetum ordinem, hæc verò singulis Pontificibus de novo electis statim præstabantur. Præterea constat Summorum Pontificum jussu nonnullis, non verò singulis quibusque Imperatoribus, & ob aliquam peculiarem causam Romanos [b] ea juramenta fecisse, cum scilicet eorum fides Imperatoribus suspecta esset, vel Pontifices Imperatorum ope ad eos in Ecclesiæ Romanæ fidelitate retinendos indigerent.* E non molto dopo: *Porrò juramenta ista Romanorum Imperatoribus facta fidelitatis [c] fuisse, non subjectionis: ea verò, quæ Romanis Pontificibus præstabantur, & fidelitatis, & subjectionis juramenta fuisse.* Sicchè deve dirsi de' giuramenti prestati all'Imperadore, ed al Pontefice quello stesso, che opportunamente avverte Antonio Pagi del titolo di *Dominus*, che talvolta si trova ugualmente dato al Papa, e all'Imperadore, ma con diverso fine, e diversissimo significato. Rapporta egli quello, che

a *Zaccagna de sum. Sed. Ap. Imp. in urb. Comit. Comacli Diss. hist. num. 126.*

b Nomina i Romani, ma intende ancora degli altri popoli del Dominio Ecclesiastico, com'è manifesto dalle Parole, che poco sopra si leggono: *atque ajunt Romanos, & reliquos Ecclesiasticæ Ditionis populos fidelitatem Imperatoribus quoque jurasse.*

c E indarno và cavillando sopra la parola *fedeltà* l'Autore * della piena esposizione delli diritti Estensi sopra Comacchio; poichè considerate le circostanze, e la qualità del giuramento, e delle persone, che lo davano, e lo ricevevano, e gli effetti, e fine del medesimo, certamente la parola, *fidelis sum*, nel giuramento dato agl'Imperadori, non ha quel senso, ch' egli per il suo intento vorrebbe darle.

* *Murat. Piena espos. Cap. 7.*

che ſcrive Pietro de Marca dell'antico moſaico del triclinio Leoniano, dove parla delle monete, che furono in memoria di quel fatto allora battute, ſcrivendo: *Ad perpetuam hujus rei memoriam Numiſma quoque cuſum eſt, in cujus altera facie ſimulacrum Petri cum clavibus humero impoſitis, in averſa hæc inſcriptio expreſſa eſt*: DOMINO NOSTRO LEONI PAPÆ. *Titulus Domini vetat, ne Leoni I. tribui poſſit, ut placuerat Illuſtriſſimo Annalium Conditori. Dominus quoque dicitur Carolus in hac inſcriptione* (cioè del Moſaico) *unde fluxit, ut Paulus Diaconus, cum breviationem Feſti Carolo nondum Imperatori dedicaret, Romuliam veſtram Civitatem diceret. Ita Marca*: Alle quali parole il Pagi ſoggiunge le ſeguenti: *Verùm ante Leonem III. ſimilia numiſmata cudere potuerunt Stephanus II. & ejus Succeſſores, quia Leo II. non minus, quàm Leo III. ſupremi Urbis Domini fuere, quod non video in poſterum in dubium revocari poſſe. Dominus enim Carolus appellatur, ſed alio titulo, quia nempe Romanorum Patricius erat, & eo titulo juriſdictionem in Urbe exercebat* [a].

Terzo, perchè ſe tali giuramenti ſi pretendono eſſere ſtati di fedeltà e ſommiſſione, quale ſi conviene ad un ſuddito verſo il proprio Signore e Sovrano, poterono certamente preſtarſi dalli Veſcovi di Parma e Piacenza (in ſuppoſizione, che foſſero da loro dati, il che dall'Apologiſta non ſi prova) per ragione di qualche feudo, ch'eſſi nel Regno di Lombardia poſſedevano. Ed in fatti eſſendoſi oppoſto Adriano IV. alla pretenſione di Federico Barbaroſſa, che eſigeva il giuramento di fedeltà da'Veſcovi d'Italia, egli, benchè con tanta violenza ſi portaſſe negli affari, che riſguardavano la Chieſa, nondimeno per la ſola ragione de'beni

a *Pagi Critica in Annal. C. Baron. ad an. 796. num. 6.*

ni feudali asseriva esigere il detto giuramento, come attesta Radevico [a] raccontando, che: *Episcoporum Italiæ*, disse, *ego non affecto hominium, si tamen & de nostris Regalibus nihil eos delectat habere, qui si gratanter audierint a Romano Præsule quid tibi, & Regi? consequenter eos ab Imperatore non pigeat audire: quid tibi, & possessioni?*

Quarto, perchè, se mai accadde, che fossero forzati i Vescovi a dare giuramento di fedeltà e suggezione, furono atti indebiti, estorti dalla violenza de' Ministri Imperiali, alli quali si oppose sempre la Chiesa Romana, non solo rispetto a' Vescovi delle Città del dominio Ecclesiastico, ma di quelle, ch'erano allo stesso Imperadore soggette; e però simili giuramenti, come nulli e ingiusti, furono condannati da Gregorio VII. e susseguentemente da Urbano II. nel Concilio di Clermont, e tre anni dopo in un Concilio tenuto da esso in Roma, e da Pasquale II. nel Concilio Lateranense, e ad imitazione della Chiesa Romana nel Sinodo di Roano dell'anno 1096. e in quello di Poichtiers dell'anno 1000. e finalmente nel Concilio generale Lateranense sotto Innocenzo III. nel Canone 43. riportato nel cap. *nimis ex. de jurejuruando*.

Quinto finalmente, perchè il giuramento se alle volte si dava agl'Imperadori da'popoli, o da' Vescovi, o da' Magistrati di Città sottoposte al Dominio Ecclesiastico, ciò si faceva colla condizione tacita o espressa, salva la fede e suggezzione dovuta al Romano Pontefice: Onde tali giuramenti tanto è lontano, che dimostrino la pertinenza delle stesse Città al Regno d'Italia, o all'Imperio; che piuttosto provano, e confermano la loro suggezione alla Chie-

sa

a *Radav de gest. Frid. lib. 1. cap. 19.*

sa, e rendono certa e manifesta la sovranità della Sedia Apostolica. Così i Romani nell'anno 824. giurarono a Lodovico, e Lotario suo figlio, *salva fide*, *quam repromisi Domino Apostolico* [a], e nell'anno 895. fu prestato il giuramento ad Arnolfo Imperadore con questa clausola: *salvo honore*, *& lege mea*, *atque fidelitate Domini Formosi Papæ* [b]; la qual'eccezione dimostra apertamente il sovrano dominio, anzi il supremato del Romano Pontefice, poichè se fosse stato un semplice Vicario, o Prencipe Vassallo dell'Imperio, non doveva porsi questa eccezione nel giuramento, che si dava agl'Imperadori, supponendosi aver'essi il supremo e sovrano Dominio, ma bensì in quello, che si dava a' Romani Pontefici, se avessero avuto in tutti li Stati della Chiesa, come in contrario si vorrebbe, solamente il Dominio utile, soggetto e dipendente dall Imperio; poichè quando si giura, salva la fedeltà dovuta ad un'altro, secondo le regole feudali, quello, che si eccettua, si ha per supremo e sovrano Signore, e Superiore a quello, a cui si dà il giuramento. Ma però questo sia da me soggiunto, come suol dirsi, per abbondanza; mentre la presente questione non è, se il gius del Supremato competa all'Imperio sopra le Città e Stati donati, o restituiti dagli antichi Imperadori alla Romana Chiesa, ma prescindendo da questo fantastico supremato, si discorre di chi debba essere Parma e Piacenza; se poi le dette due Città abbia la Chiesa da ritenerle con il gius della Maestà subalterna, e Sovranità inferiore, ovvero del Supremato, niente importa alle presenti circostanze, in

E cui

a *Baluz. Capitul. Reg. Franc. pag. 647.*
b *Append. Annal. Fuld. Tom. 2. Dusches. pag. 58.*

cui la Chiesa è stata spogliata di tutto, anche del possesso naturale e dominio utile, e dimanda essere reintegrata e rimessa in quel possesso, che prima aveva, e che recentemente le è stato tolto colla forza e colla violenza, chiedendo ritenere le controverse Città nè più, nè meno di quello, che le ha tenute per lo spazio continuo di dugento e più anni: ma di ciò verrà congiuntura di parlarne altre volte.

Ripigliando adunque il ragionamento dianzi intermesso; è certo, che i Romani Pontefici non avendo forze temporali sufficienti a tenere in dovere e soggezione i popoli al loro dominio sottoposti, ricorrevano alla potenza, e al braccio Imperiale; e però non solo alle volte obbligavano i loro sudditi a dare il giuramento agl Imperadori, ma concedevano alli stessi Imperadori piena autorità, non meno sopra i popoli dello Stato Pontificio, che sopra li stessi Romani. E però si legge nella continuazione di Paolo Diacono, che nell'anno 823. giunto in Roma Lotario I. *Paschalis Apostolicus potestatem, quam prisci Imperatores habuere, ei* (hoc est Lothario) *super Populum Romanum concessit*: alle quali parole il Pagi fà questa glosa: *Quare Imperatores Francici præter defensionem, & protectionem Ecclesiæ supremo Dominio in Urbe potiti sunt ex concessione Pontificum Romanorum, ad quod quorumdam Romanorum insolentia eos adegit*: così conclude il detto Scrittore. Ma, secondo i principj e le regole della civile facoltà e delle Genti, è certo, che quindi se ne deduce per necessaria conseguenza un'evidente pruova del supremo dominio, non del concessionario, ma bensì del concedente, a cui nome e col di cui consenso e autorità il concessionario, cioè l'Imperadore, nelle Città non sue, per volontà e concessione altrui, cioè del

del Romano Pontefice, il diritto di Signorìa esercitava.

Veniamo ora al Diploma di Carlo il Grosso, di cui l'Apologista non avrebbe fatto cotanto trionfo, se l'avesse più attentamente letto; poichè avrebbe in esso scorto, che la concessione di Carlomanno, confermata da Carlo suo fratello, non fù una nuova concessione, ma una conferma di quello, che già alla Chiesa di Parma apparteneva per le antiche donazioni de' Rè Longobardi, o di altre pie persone, come fanno manifesto quelle parole: *Ut qualiter Carolusmannus Rex Germanus noster concesserat omnes res Episcopo Parmensi attinentes, videlicet Burgum Sancti Domnini &c. ita & Nos nostro confirmationis præcepto*: e si comprova da quello, che segue, additandosi ivi la cagione, per cui il Vescovo Wibodo erasi mosso ad impetrare dall' uno e dall'altro Fratello simili conferme, o privilegj, ch' era per quieto vivere, ed esimersi dalle vessazioni degl' Imperiali Ministri, e porre termine all'insorte discordie: *Cujus precibus annuentes, ac libenter consentientes, & mala omnia, quæ acciderant sæpè inter Comites ipsius Comitatus, & Episcopos ipsius Ecclesiæ considerantes, ut pœnitus præterita lis, & scisma evelleretur, & ut ipse Pontifex cum Clero sibi commisso pacificè viveret &c.* E più sotto proibisce ad ogni Marchese, Conte, Vice-Conte, Duca, o a qualunque altra persona d'intromettersi nelle cose donate alla Chiesa, e fare funzione alcuna, o atto giudiciale, essendo soliti sotto pretesti varj turbare la quiete del Vescovo e de'suoi Chierici. La lunga controversia e dissensione, ed i mali, e disturbi avvenuti frà li Vescovi, e li Giudici Imperiali, che col nome di Conti si chiamavano, e governavano le Città vicine a Parma, e forse alcuna volta l'istessa Città di Parma a nome

della Chiesa, ed ancora, se così piace, degl'Imperadori Patrizj e Difensori della medesima, di consenso però e volontà, o per concessione espressa del Romano Pontefice, furono la cagione, per la quale, bramando di rendere la pace, e la necessaria quiete al Clero, e al suo Pontefice, afferma Carlo avere acconsentito alle dimande del Vescovo Wibodo. Questi certamente non è verisimile, che accadessero nel breve spazio di tempo, che passò trà il primo Diploma di Carlomanno, e l'altro di Carlo il Grosso, spedito nel principio del Mese di Gennaro dell'anno 880. avendo solo trè Anni prima incominciato a regnare Carlomanno suo fratello, come può raccoglierfi dai Diplomi, che sono dall'Ughelli [a] nell'Italia sacra riportati. Onde, se prima delle concessioni dell'uno e dell'altro Carlo esistevano le controversie, necessariamente prima ancora esisteva la cagione delle stesse controversie, cioè il possesso e dominio de' beni appresso li Vescovi di Parma, tra cui, e li Giudici Imperiali indi nacquero le contese. Sicchè chiaramente si fà quindi manifesto, che Carlomanno, e poi Carlo suo Fratello avevano conceduto, o per dir meglio confermato al Vescovo di Parma quelle cose, che già gli appartenevano, come si addita da quelle parole del Diploma: *Concesserat omnes res Episcopo Parmensi attinentes*: E conseguentemente esser vero ciò, che dissi da principio, li privilegj di Carlomanno, e di Carlo il Grosso suo fratello, non essere state nuove donazioni, ma semplici conferme, impetrate, come suol dirsi, da Giureconsulti del foro prattico, *ad redimendam vexationem*.

Ma oltre le risposte particolari, per cui si sono con-

a *Ughel. Ital. sac. de Episc. Lucensib. Columm. 796. novæ editionis tom. 5. pag. 290.*

confutati, e si confuteranno di mano in mano gli atti, i privilegj, e le concessioni addotte in piccolissimo numero, e in minor peso e valore dall' Apologista Milanese ne' suoi tre volumi, e da' suoi compagni nelle loro opere, per dimostrare, che Parma e Piacenza non fossero comprese nelle donazioni di Pipino, e Carlomanno, e conseguentemente non appartenessero negli antichi tempi al dominio della Chiesa, prima di maggiormente inoltrarmi proporrò al benigno Lettore, quasi per antidoto, o preservativo contro gl'inganni e le fallacie, e li vani ritrovamenti della feconda immaginativa de' contrarj Avvocati, le seguenti generali osservazioni:

I. Che ammettendosi da tali privilegj, conferme, concessioni, giuramenti, e atti giurisdizionali esercitati alcune volte ne' tempi susseguenti alle donazioni di Pipino, e di Carlo Magno, dagl'Imperadori, o loro Offiziali nelle Città, e nelli Stati della Chiesa dimostrarsi, che le Città, alle quali son conceduti, o in cui si sono esercitati, non sieno comprese nelle Regie, e Imperiali donazioni, e non spettino alla Chiesa, ma all'Imperio, ne seguirebbe, ch' essendo somiglianti Imperiali concessioni fatte ancora a quelle Città, le quali mai alcuno non ha dubitato essere in dette donazioni contenute, bisognerebbe con grandissimo assurdo e contradizione asserire, che niuna delle tante Città, le quali indubitatamente dalla Sede Apostolica con sovrano e legittimo dominio si possiedono, fosse stata donata o restituita alla Chiesa da Carlo Magno, Pipino, e loro Successori, nè si fosse mai in alcun tempo alla medesima acquistata contro l'espresso sentimento di tutto il Mondo, e contro la concorde testimonianza di tutti gli antichi e moderni Scrittori, e contro il senso litterale de' Diplomi Ori-

gi-

ginali delle ſteſſe donazioni. La qual coſa neppure l' Apologiſta Milaneſe ardiſce affermare, ma apertamente confeſſa, eſſere ſtate donate alla Sede Apoſtolica dalla munificenza di Pipino, e di Carlo Magno molte Città, quali ſono Ravenna, Faenza, Ferrara, Imola, e Sarzina, ed altre, i cui privilegj dati a' loro Veſcovi, o Comunità dagl'Imperadori, ſono riportati da'varj Autori, che le Iſtorie di quelle Città, o Chieſe alla memoria de'Poſteri tramandarono.

II. Ch' eſſendo gl'Imperadori decorati, oltre il grado Imperiale, del Patriziato Romano, Avvocherìa, e difenſione della Chieſa, avevano per queſta dignità, come di ſopra ſi è detto, per conſenſo e volontà de'Pontefici l'eſercizio della giuriſdizione, ed ancora una tal qual poteſtà dal Sommo Pontefice delegata, di diſporre in qualche maniera de'beni e diritti alle Città ſpettanti, contentandoſi i Sommi Pontefici di avere alcuni proventi, e ritenere la ſuprema Signorìa e ſovrano dominio, che per le donazioni Imperiali, e per altri più antichi titoli loro competeva. Perciò non ſenza ragione dopo il Sigonio dice Vincenzo Gravina [a], che il Papa nel temporale riteneva piuttoſto l'autorità, che l'Imperio, ſcrivendo: *E benchè in quel tempo l'Italia all' Imperadore, ovvero al Rè, ed al Sommo Pontefice obbediſſe, diverſa però era in ciaſcuno la poteſtà*: *Poichè, ſecondo diſtingue il Sigonio, l'Imperio recava l'arbitrio nella milizia, e nell'armi; il Regno una diretta Signorìa nel Regno tolto a' Longobardi, perciò Lombardia appellato. Il Pontefice aveva nel temporale l'autorità piuttoſto, che l'Imperio*. Imperochè eſſendo alla dignità del Patriziato l'uffizio dell'Avvocherìa e tutela congiunto per volon-

a *Vincenzo Gravina lib. mſſ. del Governo Civile di Roma.*

lontà, e delegazione della Sede Apostolica ne' medesimi Stati della Chiesa, grand'era la potestà e autorità degl'Imperadori, di cui bisognavano i Pontefici per sostenersi contro i Popoli ribelli e contumaci, che disprezzavano il mansueto Ecclesiastico dominio, e contro gli nemici della Chiesa, che ne usurpavano il Patrimonio; e però, come dice il detto Gravina, e il Sigonio, ritenevano piuttosto l'autorità, che l'Imperio, cioè l'esercizio di esso, permettendo spesse volte, che si esercitasse dagl'Imperadori, o loro Messi, e Giudici, o dagl'Imperiali, e Pontificj Vicarj, o da'altri, a cui la propria potestà i Pontefici delegavano. Onde il Vescovo Urbevetano alle parole di Anastasio, dove parla del Patriziato, fa questa glosa: *idest Advocatum, & Judicem*: e della stessa dignità dice, che *erat maxima judicatura*. E nella vita di Adriano I. avverte l'istesso Autore, che il governo temporale de' Stati della Chiesa era in altro differentissimo sistema di quello, ch'è, e fù ne' tempi alla nostra memoria più vicini: *Non ergo etiam tunc per seipsum Papa regebat hujusmodi temporalitates, sicut nec Ducatum Romanum, & Ravennatem, & similia* [a]. E perciò da' Pontefici nel coronare, che si facevano gl'Imperadori, si cingeva loro la spada, dissegnando con questa funzione la concessione del mero e misto Imperio da esercitarsi da loro, col consenso, e in favore della Sede Apostolica, come Avvocati, Giudici, e Difensori della medesima, reprimendo l'orgoglio e l'insolenza de' Romani, e di altri popoli ribelli e contumaci alla Chiesa. Per la stessa ragione Paschasio Radberto nella Vita del Venerabil Guala Abbate di Carbeja introduce Lotario I. a dire al Papa

pa

a *Gloss. mss. in Vita Adr. I. in Biblioth. Barberina.*

pa d'aver ricevuto *ex consensu*, *& voluntate* di lui *honorem*, *& nomen Imperialis Officii : insuper & Diademata Capitis*, *& gladium ad defensionem ipsius Ecclesiæ*, *& Imperii vestri* [a]. E il continuatore di Paolo Diacono, le cui parole ho sopra riferite, attesta : che il Pontefice Paschale aveva a Lotario concessa una piena potestà sopra i Romani, quale l'avevano gli antichi Imperadori ; e Francesco Pagi nipote di Antonio Pagi, da me nel medesimo luogo allegato, conferma la verità del mio sentimento, scrivendo nella vita di Pasquale I. *In Leone III. diximus Paschalem Papam Lothario Romæ existenti supremum Urbis dominium concessisse*, *seu potestatem*, *quam prisci Imperatores habuere super Populum Romanum*, *quia scilicet Romani tumultuabantur*, *& Romanos Pontifices vexabant*, *ad quorum insolentias reprimendas supremum Romanæ Urbis dominium*, *salva*, *quam Romani sibi promiserant*, *fide*, *in Imperatorem Paschalis transtulit*. Ed in fatti nell'anno seguente 824. essendo Lotario mandato in Roma da Lodovico suo Padre per comporre le gravi turbolenze, tumulti, e discordie, ch'erano in quella Città per lo scisma nato nell'elezione di Eugenio II., e per le invasioni ed usurpazioni de'beni altrui, e per altri grandissimi disordini e inconvenienti, scrive Eginardo, nella vita di Lodovico Pio: *Statum Populi Romani jamdudum quorumdam Præsulum perversitate depravatum*, *memorati Pontificis benevola assensione*, *ita correxit &c.* alle quali parole soggiunge il dottissimo Baronio [b]: *Intelligis Lector*, *quàm expressè Auctor affirmet cuncta a Lothario Romæ gesta*, *nonnisi ex benevola* (*ut iisdem utar verbis Auctoris*) *assen-*

a *Mabilon. act. Ord. S. Benedicti sæcul. IV. pag.* 513.
b *Baron. ad ann.* 824. *lit. C. e pag.* 720.

ſenſione memorati Pontificis acta eſſe: E poco dopo riportando le parole della coſtituzione fatta, per ovviare a' futuri mali e diſordini, dall'Imperadore Lotario di conſenſo e volontà dello ſteſſo Papa Eugenio, fa la ſeguente prudentiſſima oſſervazione: *Et hic vides in his, quæ ad politicum Urbis Statum pertinent, Imperatorem primas deferre Pontifici, cum primo loco nominet, cui ſit parendum, conſtitutionem Pontificis, cujus pariter conſenſu factum, ut ablata Civibus nomine Pontificum Dominis redderentur*.

III. Che alcuni Imperadori eſſendo i primi Autori, o proſſimi Succeſſori di quelli, che avevano conceſſo, o reſtituito l'Eſarcato, l'Emilia, e la Pentapoli alla Sede Apoſtolica, o avevano reſi alla medeſima ſegnalati beneficj, eſercitavano per connivenza de' Pontefici una maggiore poteſtà di quella, che ſecondo il rigor di ragione ad eſſi apparteneva, pigliandoſi quella libertà, che dava loro il ſilenzio, e il tacito conſenſo, e la connivenza de'Romani Pontefici, la propria eminente dignità, i beneficj reſi da ſe ſteſſi, e da' loro maggiori all'Italia e alla Romana Chieſa. E ciò non dev' eſſere di meraviglia, ſe ben ſi rifletta, che ſpeſſe volte erano gl'Imperadori quaſi obbligati dalle calde iſtanze, e premuroſe preghiere de'medeſimi Sommi Pontefici ad aſſumere con Vicaria poteſtà il governo e l'amminiſtrazione delle Città Pontificie, e talvolta della ſteſſa Città di Roma: Poichè eſſendo in quei tempi, come altrove diſſi, impotenti i Pontefici a governare Popoli feroci e aſſuefatti a vivere nell'armi, imploravano le forze, e l'autorità Imperiale, acciocchè quegl'iſteſſi, che avevano reintegrata la Sede Apoſtolica ne'ſuoi antichi dominj, ve la manteneſſero, amminiſtrando giuſtizia agli oppreſſi,

gaſtigando i ribelli, raffrenando i contumaci, ed abbattendo gli nimici. Queſta verità è conteſtata dalle lettere del Codice Carolino, e da altri monumenti regiſtrati nell'antica Eccleſiaſtica Iſtoria: anzi li Romani Pontefici non ſolo ricorrevano in quei tempi agl'Imperadori d'Occidente, che per debito del loro officio, e per l' obbligo de'ſolenni giuramenti e promeſſe, erano tenuti alla difeſa, e conſervazione de' beni, e Stati della Sede Apoſtolica, che in loro mani erano quaſi poſti da' Pontefici, e depoſitati; ma imploravano ancora il braccio, e le forze di altri Prencipi, e Monarchi, aprendo loro le porte delle Città, e conſegnandole in loro balìa, acciò le difendeſſero da' nemici, e le conſervaſſero alla Romana Chieſa. Così Stefano V. ſcriſſe all' Imperadore di Oriente Baſilio il Macedone, che mandaſſe gente a difendere principalmente le mura di Roma, ed anche dell'altre Città della Chieſa dall'incurſione de' Saraceni, dicendo di eſſer' egli talmente sfornito di forze temporali, ed a tal povertà ridotto, che non aveva ne pure olio ſufficente da fornire a'lumi della Chieſa: *Mittas præterea, qui mœnia noſtra cuſtodiant ab Agarenorum incurſionibus .... cum neque oleum ſit Nobis pro luminaribus Eccleſiæ juxtà debitum Dei honorem* [a]. E pure chi è, che non ſappia, che l'Imperador di Oriente in quel tempo, non aveva, nè in Roma, nè in altro luogo dello Stato Pontificio, giuriſdizione, Signorìa, o autorità alcuna? E ſe mai v'è alcuno, che ne dubiti, ce lo atteſta, e ce ne aſſicura, oltre infiniti altri teſtimonj, l'iſteſſo Imperadore Conſtantino Porfirogenito, che aſceſe, non molti anni dopo, all' iſteſſo Trono Imperiale di Coſtantinopoli, e ſcriſſe di Roma:

a *Stephan. V. in Ep. ad Baſil. Maced. ap. Baron. in Annal. ad an.* 885.

ma : *Regium depofuit Principatum , & propriam administrationem, ac jurifdictionem obtinuit , eique propriè, ac legitimè dominatur , qui fuo tempore Papa eft* [a] . E Giovanni VIII., che di pochi anni precedè a Stefano nel Pontificato, fù a così mifera ed infelice condizione condotto, che, per liberare Roma dall'imminente pericolo di barbara fervitù, fù obbligato pagare il tributo a'Saraceni, e placati quefti col danaro, fù gravemente travagliato da'Principi Criftiani , come fe ne lamenta in una fua lettera fcritta al Rè Carlomanno: Imperocchè Lamberto Conte di Spoleti, e Adalberto Marchefe di Tofcana, effendo ftati da lui fcomunicati per aver faccheggiate le Città e luoghi della Romana Chiefa, adirati quefti moffero a tumulto la Città di Roma, ed a mano armata lo pofero in carcere , d'onde per ajuto de' fuoi fegretamente ufcito , fe ne fuggì in Francia per implorare l'ajuto del Rè Lodovico il Balbo contro i nemici della Chiefa. Ma accadde , che fù Lodovico affalito da grave infermità; onde per la debolezza del corpo, dal male poco dianzi fofferto contratta , non potè egli fteffo ricondurre il Pontefice in Roma; e però in fua vece mandò il Conte Bofone, che fù poi Rè di Borgogna. Quefti fù da Giovanni, ad efempio de'fuoi Predeceffori, adottato in Figlio, acciocchè la Romana Chiefa, come fua fpiritual Madre, difendeffe contro i nimici, che la travagliavano, e prendeffe cura dell'amminiftrazione, e del governo delle cofe temporali, ed egli più liberamente alle fpirituali attender poteffe : Tanto è vero , che i Romani Pontefici l'efercizio di

 quel

a *Conftant. Porphir. de Thematibus lib.2. them.10 pag. 27. tom. I. Imper. Orient. Anfelmi Bandurii:* Τὴν Ῥώμην ἀποθέσθαι τὸ βασίλειον κράτος, καὶ ἰδιοκρατείαν ἔχειν, καὶ δεσπόζεσθαι κυρίως παρά τινος κατὰ καιρὸν Πάπα.

quel temporal dominio, che sopra le Città loro competeva, permettevano talvolta, che non solo da'Romani Imperadori, come Patrizj, Avvocati, e Difensori della Chiesa, fosse esercitato, ma che in mancanza di questi solevano anche ad altri Principi concederlo. Scrisse adunque Giovanni al suddetto Rè Lodovico pregandolo ad assistere a Bosone, affinchè debellasse i nimici della Santa Sede ed a Carlo Crasso significò di avere scritto, e mandato più volte e per mare, e per terra, *ut pactum, quod Avi, & Patres vestri jurejurando promiserunt, adimplere contenderetis*: ma che tutti avevano negligentato ad ubbidirlo: *Cuncti venire per inobedientiam neglexistis*, fuorchè Lodovico, per cui consiglio aveva adottato Bosone, *cujus consilio, atque hortatu Bosonum gloriosum Principem per adoptionis gratiam filium meum effeci, ut ille in mundanis discursibus, Nos liberè in his, quæ ad Deum pertinent, vacare valeamus* [a].

IV. Che le Concessioni fatte alle Chiese, o alle Città spesse volte non furono nuove donazioni, ma semplici conferme di quei beni, o diritti, che già le Chiese, o Città avevano per titoli anteriori a' tempi di Pipino, e di Carlo Magno, come costa dalle donazioni fatte da' Rè Longobardi alla Chiesa Piacentina [b], e da moltissime altre da altri Monarchi fatte alle Chiese di altre Città Pontificie. Onde gl'Imperadori concedendo le conferme de' beni, che le Chiese, o Città possedevano, qualunque fossero le parole, e l'espressioni degl' Imperiali Diplomi, veramente, se si guarda la sostanza, e la verità intrinseca dell'atto, non esercitavano un'atto di supremo Dominio, ma solamente davano una

a *Johann. VIII. Epist.* 119. *e* 125.
b *Campi Istor. di Piacen. tom.* 1. *in appendice*.

una sicurezza, o vogliam dire salvaguardia a' Vescovi, e alle Città, acciocchè non fossero inquietate dagl'Imperiali Ministri, o da altre persone potenti, o da genti straniere ne' loro antichi possessi: *Pro temerariæ præsumptionis invasione cavenda, nec non pro Francorum gente noviter a Nobis in Italiam introducta*: Si legge in un Diploma concesso alla Chiesa di Reggio [a].

V. Che si governavano allora le Città del Dominio Ecclesiastico con dipendenza e soggezione sì alla Sede Apostolica, a cui appartenevano, ma quasi ancora a forma di libere Repubbliche, in molte delle quali per la sua eminente dignità tenevano le prime parti i Vescovi, e di alcune ne avevano la Signorìa e il Dominio, che dalla Sede Apostolica era stato loro conceduto, o si erano colla forza, o in altra maniera usurpato; Mentre scrive il Sigonio parlando di Stefano III. dopo la restituzione fattagli da Pipino de' Stati spettanti alla Romana Chiesa: *Pontifex nova ditione ornatus Ravennatem administrationem Archiepiscopo, & Tribunis Civitatis concessit; Unde Archiepiscopus se Exarchum inscripsit*. Restano ancora nel Codice Carolino molte lettere di Adriano I. a Carlo Magno, con cui si querela di Leone Arcivescovo di Ravenna, che si era appropriate le Città dell'Esarcato e dell'Emilia, e ricusava obbedire a' comandi della Sede Apostolica, ne permetteva, che i popoli vi obbedissero. Lo stesso può facilmente dimostrarsi non solo de' Vescovi, ma degli stessi popoli, de' Giudici, de' Governatori, de' Conti e Vicarj dell'altre Città, i quali in varj tempi, negata l'obbedienza al Romano Pontefice, come a Sovrano e Signore nel temporale dovuta, occuparono quel Dominio e Signorìa, che alla

a *Ughelli Ital. Sac. Tom. 2. novæ editionis Colum. 245.*

la Sede Apostolica apparteneva, e che avevano dalla medesima in amministrazione ottenuto. Ma tralascio questa parte, perchè sarebbe cosa lunga ed inutile, essendone piene l'Istorie particolari ed universali delle Chiese e delle Città d'Italia. Questi adunque, o per timore della potenza de'Rè d'Italia, o degl'Imperadori e loro Ministri, o per essere in disgrazia ed inimicizia co' Romani Pontefici, procuravano dalla potestà secolare essere muniti con Regj, o Imperiali Diplomi, specialmente quando era nata discordia tra il Sacerdozio e l'Imperio, come si fa noto dagli antichi monumenti alla nostra memoria pervenuti; i quali atti essendo clandestini, nulli, ingiusti, violenti, niun pregiudizio poterono giammai recare a' legittimi diritti della Sede Apostolica.

VI. Che se accuratamente si leggono le antiche memorie, carte, Diplomi, e Bolle, ed altre reliquie dell'Antichità, vediamo, che li medesimi diritti, dazj, Ville, Terreni, giurisdizioni ed altre simili cose, che si concedevano alle Città, o alle Chiese poste dentro i limiti della Regione restituita, o data da Carlo e Pipino in dono alla Sede Apostolica, o erano state già anteriormente concedute da' Pontefici, o erano poi da' medesimi confermate; di maniera che si fa manifesto, i privilegj degl'Imperadori essere stati ottenuti più per cautela, che per bisogno. Così Stefano VI. nell'anno 891. confermò alla Chiesa di Piacenza tutto quello, che aveva acquistato, o per le donazioni Pontificie, o concessioni Regie ed Imperiali [a]: E molte sono le Costituzioni Apostoliche riportate dal Campi nell' Appendice alla sua Storia Ecclesiastica di Piacenza, oltre

a *Campi Istor. Eccles. tom. 1. pag. 891.*

tre infinite altre d'altre Chiese e Città, colle quali i Sommi Pontefici confermarono a'Vescovi, alle Chiese Cattedrali, alle stesse Città, a' Monasterj, e ad altre Chiese inferiori i beni, che si dicevano in qualunque maniera conceduti dagl'Imperadori, leggendosi in tutte le suddette Costituzioni questa, o altra simile formola: *Statuimus enim, ut quæcunque prædia, quæcunque bona &c. legitimè possidet in præsenti, sive in futurum concessione Pontificum, largitione Imperatorum, liberalitate Regum, & Principum, oblatione fidelium, sive aliis justis modis adipisci poterit, firma, & illibata permaneant*. Ed Innocenzo II. parlando in un suo Breve, o Bolla diretta alli Consoli Piacentini [a], di una cert'acqua spettante al Monastero di San Savino dice: *quæ ab Imperatoribus eis concessa, & scripto nostro firmata est*. Così Paschale Pontefice nell'anno 817. confermò alla Chiesa di Ravenna [b] tutti gli acquisti fatti per donazione Regia, o Pontificia, e tutt'i beni, che aveva acquistati o per contratto, o per spontanea oblazione de' Fedeli: E nell' anno 1125. una simile conferma fu di nuovo conceduta alla medesima Chiesa da' Onorio II., nella quale si legge, che se le conferma la giurisdizione spirituale sopra tutt'i Vescovati a quella Metropolitana soggetti, tra quali si annumerano ancora Parma e Piacenza, ed inoltre il dominio temporale, confermandogli l'Esarcato, che dice essere di ragione della Romana Chiesa: le parole sono: *Præterea confirmamus Vobis Exarchatum Ravennæ, qui Romanæ Ecclesiæ juris est, & Monasteria Sancti Alberti, Sancti Hilarii, seu cætera Monasteria, & possessiones ad vestram Ecclesiam pertinentes per authen-*

a *Campi Hist. di Piac. Tom. I. pag. 531.*
b *Ughel. Ital. Sac. Tom. 2. Columm. 344.*

authentica privilegia ab Antecessoribus nostris, & Catholicis Regibus traditas. Onde l'Apologista Milanese [a] si è mal divisato, pensando, che faccia al suo intento l'autorità di Ottone Vescovo di Frisinga, il quale parlando di Federigo Barbarossa, prima, com'egli vuole, che insorgesse discordia tra il detto Federico, e il Romano Pontefice, lasciò di lui scritto: *Anselmus Havelburgensis Episcopus a Græcia reversus Ravennatensem Archiepiscopatum per* Cleri, *& populi electionem, simul & ejusdem Provinciæ Exarchatum laboris sui magnificam recompensationem a Principe accepit*. Poichè intendendo queste parole, com'esso pretende, che Anselmo ottenesse l'Esarcato, insieme col Vescovado, non per la sola opera e intercessione di Federigo, ma per privilegio e concessione Imperiale, chiaramente si comprende il suo abbaglio, non essendo l'Esarcato dell'Imperio, nè potendo di esso giustamente disporne gl'Imperadori. Ed inoltre, ammesso ancora esser vero ciò, ch'egli afferma, quindi maggiormente si renderebbe manifesto, che simili privilegj e concessioni degl'Imperadori non provano, che le Città, alle quali, o alli cui Vescovi o Capi e Magistrati furono conceduti, e li Stati, Terre, e Luoghi, di cui fu nelli stessi Imperiali Diplomi disposto, appartenessero al Regno di Lombardia, e non fossero comprese nelle donazioni di Pipino, Carlo Magno, Ottone il Grande, e degli altri Imperadori; poichè niuno ha mai dubitato, ne può dubitare, che Ravenna con l'Esarcato non sia mai stata del Regno di Lombardia, e che sia nelle sopraddette donazioni compresa, leggendosi in esse a chiare lettere espressa.

VII. Che

a *Apolog. del Domin. Imper. lib. 2. cap. 3. pag. 13. e 14.*

VII. Che quelle medesime giurisdizioni, dominj, beni, e ragioni particolari, che dagl'Imperadori, o da'Rè si davano alle Chiese, o alle Città esistenti nel Dominio e Stato della Sedia Apostolica, può con fondamento rispondersi, essere alle volte già state concedute precedentemente da'Pontefici agl'istessi Rè, ed Imperadori, che poi ne disposero a favore di quelle Chiese, e Città; mentre troviamo, che da' Romani Pontefici fu conceduto all'Imperadrice Adelaide tutto il Contado di Comacchio, il quale dopo la di lei morte Gregorio V. nell'anno 997. concesse alla Chiesa di Ravenna: *Donamus tibi*, dice il Pontefice nella sua Bolla [a] a Gerberto Vescovo di Ravenna, *tuæque Ecclesiæ Sanctæ Comaclensem Comitatum post mortem Adeleidæ Imperatricis Augustæ, ut Tu, tuaque Sancta Ecclesia, tuique Successores illum cum omnibus, & inibi pertinentibus liberè teneant, & ordinent in perpetuum* [b]. Ed in altri luoghi ho parlato della concessione de'Monasterj, e loro beni fatta da Paolo I. a Pipino, e de' Stati e beni della Contessa Matilde da Innocenzo II. concessi poi a Lotario, e ad Arrigo Duca di Baviera di lui Genero.

VIII. Che i Diplomi, Privilegj, e Concessioni Im-

a *Ughel. tom. cit. columm. 353. Fontan. difes. sopra Comacchio tom. 1. pag. 159. & sequentibus.*

b *La Bolla di Gregorio V. fu posta in dubbio dal dotto Difensore delli diritti della Casa Estense sopra Comacchio nel Cap. 17. delle sue Osservazioni, ma più tosto credo servendo alla causa, di cui faceva la difesa, che al proprio sentimento; siccome per lo contrario con molta minor ragione sostenne, come vero, il Diploma di Ottone III a Federigo Arcivescovo di Ravenna per la Badìa della Pomposa, e qualch'altro simile documento, che certamente non lo meritavano, come potrà ciascuno dalla loro lettura riconoscere.*

Fontan. difes. 11. sopra Comacchio cap. 48. pag 132. e pag. 326. A. Murat. Pien. Espos. de diritti Imper. cap. 16.

periali, e Regie erano tal volta ottenute dalle Chiese, e da'loro Vescovi, e dalle Città soggette alla Sede Apostolica per consenso e volontà, o ancora per interposizione, e ad istanza de' Romani Pontefici, essendo questi atti una specie d'implorazione del braccio secolare, o impetrazione di salvaguardia per mettersi al coperto dalle usurpazioni, oppressioni, invasioni, avanie, ed ingiurie di Persone potenti, e delli stessi Ministri Regj, ed Imperiali. Perciò Papa Formoso supplicò Arnolfo Imperadore, che volesse ricevere sotto la sua protezione il Monastero di S. Sisto di Piacenza, e confermargli i beni, che aveva acquistato; e pure abbiam veduto, che il detto Monastero fu eretto da Agilberga Imperadrice con l'approvazione e consenso della Sede Apostolica, e che diversi Romani Pontefici in varj tempi confermarono e stabilirono il possesso e il dominio de' beni, che aveva; Le parole del Diploma Imperiale tali sono [a]: *Si cunctis Fidelium petitionibus aures Serenitatis nostræ dignum dijudicamus præbere, multò digniùs nostra auctoritate censetur, ut Summi Pontificis, spiritualisve Patris nostri Domini Formosi Papæ hortamenta toto mentis adnisu suscipere debeamus &c.... Quapropter omnibus fidelibus &c. volumus fieri notum, prædictum Dominum Papam nostram adiisse munificentiam, ut Monasterium quoddam ab Angilberga Imperatrice nepte nostra Placentiæ olim constructum sub nostra tuitione suscipientes cuncta, quæ inibi ab aliquibus sunt collata, Imperiali censura confirmaremus, cujus monitis libentissimè obedire conati statuimus &c.* Niun mai ha dubitato, che la Città di Sarsina non sia sempre stata di ragione della Romana Chiesa, ed una delle Città [b] comprese nell'antiche donazioni; e nondimeno si ha dall'

a *Campi cit. lib. pag. 476.* b *Ughell. Ital. sacr. de Episc. Sarsin.*

dall'antiche memorie, che Gregorio IX. nell'Anno V. An.1231. del suo Pontificato raccomandò a Federigo Imperadore, che volesse conservare al Vescovo di quella Città la giurisdizione temporale, che aveva, e non permettere, che fosse da altri nell'esercizio della medesima disturbato: *Cum igitur*, scrive Gregorio a Federigo Imperadore, *sicut Venerabili Fratre nostro Episcopo Saxenaten. accepimus referente, temporalis jurisdictio sui Episcopatus ad eum spectare noscatur, Imperialem excellentiam rogandam duximus attentiùs, & monendam, quatenus ipsum, & commissam sibi Ecclesiam habeas pro divina, & Apostolicæ Sedis, atque nostra reverentia propensiùs commendatos, uti jurisdictione sua liberè permittas Ecclesiæ, ac super iis, vel aliis non sinas ab aliquibus molestari; molestatores etiam potestate tibi a Domino tradita compescendo; ita quod per hoc factum Domino placeas, & Nos devotionem tuam possimus meritò commendare*. Che poi la giurisdizione temporale, o l'esercizio della medesima fosse stato accordato al Vescovo dagl'Imperadori, o per dir meglio confermato, e difeso contro le violenze de' Ministri Imperiali, o di altre persone potenti, e che nondimeno l'alto Dominio e la Sovranità della detta Città appartenesse alla Romana Chiesa, si fa manifesto da una lettera scritta tre anni dopo dal medesimo Gregorio ai Nobili, e al Popolo della Città e Diocesi di Sarsina, nella quale li esorta ad essere obbedienti e soggetti alla giurisdizione del Vescovo, minacciando loro, che altrimenti avrebbe confermata la sentenza, che si pronuncierebbe dal Vescovo contro i contumaci e ribelli, e l'avrebbe fatta inviolabilmente eseguire. La lettera [a] è del

a *Ughel. Ital. Sac. loc. cit. pag. 659.*

feguente tenore: *Cum Matri vestræ Saxenaten. Ecclesiæ servare per vos ipsos teneamini jura sua, quæ non possitis sine animarum vestrarum subtrahere detrimento, & honorem illius non alienum debeatis, sed proprium reputare Universitatem vestram monendam duximus attentè per Apostolica Vobis scripta mandantes, quatenus Venerabili Fratri nostro Saxenaten. Episcopo de temporali jurisdictione ab Imperatoribus Ecclesiæ prædictæ concessa plenè respondere curetis; ita quod eadem Mater vestra benedictionis vos esse filios sentiat per officium, & vos commendare Nos exindè meritò debeamus; alioquin sententiam, quam idem Episcopus ritè tulerit in rebelles, ratam habebimus, & faciemus auctore Deo usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.*

IX. Che ne'Territorj delle Città spettanti alla Chiesa vi erano beni e Castelli di dominio Imperiale per private ragioni, lascite, e titoli pervenuti agl'Imperadori: e perciò Arrigo VII. nel suo solenne giuramento promette, che non solo non eserciterà alcuna giurisdizione nelle Terre, e ne'Luoghi della Chiesa, ma ne pure vi possederà cosa alcuna: *Nec in ipsis*, egli dice, cioè nelle Città e Terre della Sede Apostolica, *vel in aliqua ipsarum, vel earum parte jurisdictionem aliquam, per Nos, vel per alium geremus, vel exercebimus, nec jura aliqua, possessiones, vel tenutas habebimus, vel possidebimus in eisdem Terris, vel Provinciis, vel aliqua ipsarum parte*: Così si legge di una certa tenuta esistente nel Territorio d'Imola, e di alcune Castella occupate da' Bolognesi, a' quali ne fu richiesta la restituzione, come di cose pertinenti all'Imperio, scrivendo il Sigonio, che nell'anno 1200. *Bononienses, Medicina, & Argellata receptis, ab ipsa quasi rerum serie tracti, in*

Par.VIII. Somm. num. 28.

inde agrum Imolensem Cæsareum invaserunt: e poco dopo riferendo essere da loro stato pigliato, ed arso il Castello di Sassatello soggiunge: *Inde ea occasione ad reliqua oppida Cæsarei juris arma translata, eaque haud magno certamine ditioni Bononiensi adjuncta*. E nell'anno 1209. Volcherio Patriarca d'Aquileja Legato Imperiale, avendo dimandata a nome di Ottone IV. a' Bolognesi la restituzione di quello, che spettante all'Imperadore, o posto nella Diocesi di Bologna, o in altre parti, ritenevano, ne fecero la dimissione con queste parole: *Quas possessiones, & oppida habebat Henricus Imperator tum cum est mortuus, & Bononienses post mortem ejus occupaverunt, quæ sunt in Diœcesi Bononiæ, aut in aliis: hæc autem intelligimus esse Medicinam, & illam partem Argellatæ, quam Imperator tenebat, & agrum Imolæ, has vobis dimittimus integro jure*. Avevano inoltre i medesimi Imperadori talvolta nelle Città della Chiesa, o con legittima ragione, o senza, ottenuto l'esercizio del dominio e della giurisdizione, ed altri diritti e ragioni per Uffizj e dignità, alle quali il governo, e il comando, e la suprema autorità era congiunta; e questo o per concessioni delle Città, che a guisa di Repubbliche, come ho più volte detto, reggendosi, esercitavano spesse volte un pieno dominio, l'alta e bassa giurisdizione, e a chi loro piaceva ne commettevano l'attuale esercizio, o per volontà e donazione de' particolari, a cui o per legittimo diritto, o per usurpazione apparteneva, o per usurpazioni commesse e attentate dagl' Imperiali Ministri. Quindi è, che Carlo IV. Imperadore per provvedere in avvenire a' gravissimi inconvenienti, ch' erano avvenuti nel tempo andato, promette e giura, che: *Nec aliquod dominium, jurisdictionem, superio-*

Par. VII. Somm. num. 29. *perioritatem, servitutem, potestariam, Capitaneatum, vel aliud officium quocumque nomine censeantur, accipiemus, vel vendicabimus, vel per Nos, vel per alios exercebimus in prædictis Roma, Regnis, Provinciis &c.* E di più ancorchè questo gli venisse offerto da qualunque Comunità, o persone particolari: *etiam si Nobis a quibuslibet Communitatibus, vel personis singularibus offerentur*: E similmente si era obbligato Arrigo VII. Avo di Carlo, leggendosi nel di lui Diploma: *nec officium aliquod geremus per Nos, vel per alium potestariæ, vel Capitaniæ, seu quocunque nomine censeatur in ipsis, vel aliqua ipsarum, vel earum parte*. Per lo che le concessioni Imperiali rettamente possono e devono riferirsi a questi titoli privati compatibili colla sovranità, o dominio supremo, che nella Sedia Apostolica era stato dalle donazioni Imperiali antecedentemente trasferito per fuggire ogni contrarietà e contradizione, secondo le regole di una retta e legittima interpretazione, che insegnano i Periti del giusto e del retto.

X. Che da'Messi Imperiali nell'esercizio della giurisdizione ed autorità a' loro Sovrani dal Sommo Pontefice commessa si procedeva spesse volte insieme colli Ministri Pontificj, non che col consenso e volontà de' Romani Pontefici, da' quali con grandissima istanza per difesa della propria persona e de' Stati della Chiesa contro i sudditi contumaci e ribelli, come costa dalle lettere del Codice Carolino, e da altri monumenti, erano agl'Imperadori dimandati. Nel Capitolo IV. della Costituzione o, Concordato di Lotario I. con Eugenio II. si stabilisce: *Ut Missi constituantur a Domno Apostolico, & a Nobis, qui annuatim Nobis renuncient, qualiter singuli Duces, & Judices justitiam populo faciant*,

ciant, e che i richiami andando al Papa: *aut ipse per suos Nuntios eosdem emendare faciat, aut Nobis notificet, ut legatione a Nobis directa emendentur* [a]. E coerentemente a questo Concordato ne' Diplomi, o Privilegj di Ottone il Grande, e di Arrigo II., dopo essersi confermata e approvata l'obbedienza dovuta al Romano Pontefice, e a' suoi Duchi, Giudici, e Ministri nel governo temporale, si aggiunge, che vi siano sempre Messi, o Legati Pontificj, o Imperiali, i quali annualmente invigilino e osservino, come si amministra la giustizia da soppraddetti Officiali e Ministri della Chiesa, e tutti i richiami siano portati a notizia del Pontefice, acciocchè stia in suo arbitrio o l'apportarvi l'opportuno rimedio per mezzo de' suoi Messi, ovvero farli notificare all'Imperadore, acciocchè per li suoi Inviati faccia arrecarvi il necessario provedimento: *Illud etiam confirmamus, ut Domno Apostolico justam in omnibus servent obedientiam, seu Ducibus ac Judicibus suis ad justitiam faciendam. Huic enim institutioni hoc necessario adnectendam esse perspeximus, ut Missi Domni Apostolici, seu nostri semper sint constituti, qui annuatim Nobis, vel Filio nostro renuntiare valeant, qualiter singuli Duces, ac Judices populo justitiam faciant, hanc Imperialem Constitutionem quomodo observent; qui Missi, decernimus, ut primùm cunctos clamores, qui per negligentiam Ducum, seu Judicum fuerint inventi, ad notitiam Domni Apostolici deferant; & ipse unum e duobus eligat, aut statim per eosdem Missos fiant ipsæ necessitates emendatæ, aut Misso nostro Nobis renuntiante, per nostros Missos Nobis directos emendentur*. E nella vita di Stefano VI. scrive Anastasio, che Adriano III. partendo da Roma, ave-

a *Collect. Rom. part. 2. pag. 218.*

aveva lasciato alla difesa della Città Giovanni Messo di Carlo Crasso Imperadore e Vescovo di Pavia: *Tunc jam nominatus Adrianus Pontifex Romæ reliquerat Johannem Venerabilem Ticinensem Episcopum, & Missum Caroli Excellentissimi Imperatoris pro tuitione Urbis*. E perchè Federigo I. Imperadore voleva usurparsi maggior diritto di quello, che gli competeva, quando si trattò la pace, fu fatto a lui intendere da Adriano IV. per mezzo de' suoi Legati: *Nuntios ad Urbem, ignorante Apostolico, ab Imperatore non esse mittendos, cum omnis Magistratus inibi Beati Petri sit cum universis Regalibus* [a].

XI. Che rincontrandosi mai atto alcuno di Sovranità, il quale potesse temersi pregiudiziale alla Sede Apostolica, e lesivo del diritto della sovranità e del dominio della Chiesa, può sicuramente rigettarsi come violentemente attentato, ed usurpativo, per le continue e lunghe controversie e discordie, che in quelli antichi tempi furono tra li Romani Pontefici, e gl'Imperadori, o li Rè d'Italia. Poichè sono a tutti note le violenze usate, e gli attentati commessi, e le invasioni, e usurpazioni fatte dagli Arrighi, da' Federigi, e da'altri contumaci e disobbedienti alla Romana Chiesa; e che simili usurpazioni accadessero non solo dopo, ma ancora prima della traslazione dell'Imperio ne'Franchi Orientali, cioè prima dell'elezione di Ottone il Grande, lo confessa lo stesso Apologista Milanese con tali parole, parlando dello stato lagrimevole, in cui era allora la Sede Apostolica: *Si ritrovava affatto spogliata del Principato, e possesso di tutte le Città, e Terre donatele dalla munificenza de' Rè Franchi, priva d'ogni sussidio, e mancante di beni, e di sostanze per mantenere i suoi Chierici, e pove-*

a *Ap. Baron. in Annal. ad an.* 1159. *pag.* 424 *in fine*.

poverelli; e ciò, che afferma, lo comprova con l'autorità del Concilio di Roma, o sia di Ravenna, in cui Giovanni IX. disse a Lamberto da lui coronato Imperadore, che la Romana Chiesa era tanto ridotta al niente, che non aveva nemmeno da poter fare l'elemosina a poveri, e pagare li stipendj, e cibarj a' Chierici; ed aggiunge di più le parole del Continuatore degli Annali di Reginone, il quale all'anno 967. parlando di Ottone il Grande, scrive, che restituì a Giovanni XII. la Città, e il paese de'Ravennati, e moltissime altre Terre tolte in molti tempi addietro a' Romani Pontefici: *Apostolico Johanni Urbem, & Terram Ravennatium aliaque complura multis retrò temporibus Romanis Pontificibus ablata, reddidit*. Guglielmo Malmesburiense [a] parlando della condizione, e del misero Stato, in cui trovò la Sede Apostolica Gregorio VI., che fù assunto al Pontificato nell'anno 1044., così scrive: *Is ita Romani Apostolatus Statum per incuriam Antecessorum suorum diminutum invenit, ut præter pauca oppida Urbi vicina, & oblationes Fidelium, penè nihil haberet, quo se sustentaret. Civitates, & possessiones in longinquo positas, quæ ad jus Ecclesiæ pertinebant, a prædonibus ablatæ; tramites publici, & strata viarum per totam Italiam a Latronibus stipabantur, ut nullus Peregrinus nisi cum majori manu impunè transiret*. Federigo I. nella convenzione, che fece nell'anno 1152. con Eugenio III. si obbligò di soggiogargli i Romani, che sollevati ricusavano obbedire al Pontefice, e di ricuperare a lui, e difendere le Signorìe, i beni e diritti Regj e temporali della Chiesa [b]: *Pro viribus laborabit Romanos subjuga-*

a *Willelm. de gest. Reg. Angl. lib. 2. cap. 13.*
b *Ex lib. censuum Cenc. Camer. & ap. Baron. an. 1152. pag 378. l. O.*

jugare Domino Papæ, ſicut melius unquàm fuerunt a centum retrò annis. Honorem Papatus, & Regalem Beati Petri, ſicut devotus, & ſpiritualis Advocatus Sanctæ Romanæ Eccleſiæ contra omnes homines pro poſſe ſuo ſervabit, & defendet; & quæ non habet, recuperare pro poſſe juvabit, recuperata defendet Le ſteſſe coſe eſſere ne' ſecoli poſteriori frequentemente accadute, lo fanno a tutti noto gli Annali Eccleſiaſtici ſcritti dal Cardinal Baronio, dal Rainaldi, dal Bzovio, e da altri eccellenti Scrittori.

XII. Che finalmente, inſorte le celebri fazioni de' Guelfi, e Gibillini, le quali diviſero, e lacerarono tutta l'Italia, i popoli dell'Eſarcato, come dell'altre parti d'Italia, o per proprio talento, e deſiderio di coſe nuove, o prevalendo i Gibillini aderenti agl'Imperiali, ſi levavano ſpeſſo a tumulto, e ſi dipartivano dal dominio e dalla ſoggezione del Romano Pontefice loro legittimo Sovrano, e per eſſere favoriti d'immunità, di privilegj, e protezione, ricorrevano, e ſi ſoggettavano, ricevendo gl'Imperiali Miniſtri, o i loro Partigiani, agli Imperadori, i quali vaghi d'ampliare i loro dominj, e liberali nel diſporre delle coſe altrui, e bramoſi di fomentare le diſcordie e diſſenzioni nell'Italia, e, come nemici de' Papi, infievolire le forze della Chieſa, facilmente accordavano quanto loro era richieſto, e colle promeſſe, o colle armi procuravano eſpugnare e ſottomettere le altre Città e popoli, che volevano loro reſiſtere. Ma ſimili atti, come ingiuſti, nulli, attentati, o furono rivocati, ed annullati da' medeſimi Imperadori riconciliati colla Chieſa, e reſtituita la pace trà il Sacerdozio, e l'Imperio, o furono caſſati, ed aboliti dalle ampliſſime revoche e dichiarazioni, che fecero

ro in contrario gl'Imperadori susseguenti unitamente cogli Elettori e Prencipi del Romano Imperio. Ed in oltre per essere atti ostili e violenti, ognun sà, che sono di niuna forza nel foro Civile, e delle Genti per provare la pertinenza de' dominj delle Città e Luoghi, in cui furono esercitati.

Ed in vero, che spesse volte dagl'Imperadori, e da'loro Ministri, per essere in aperta discordia colli Romani Pontefici, o per desiderio di estendere il loro dominio, e di disporre della roba altrui, o per maligne suggestioni di Uomini cattivi e turbolenti, o per istigazione de' nemici della Sedia Apostolica, o per altra a me ignota cagione, si commettessero attentati, violenze, usurpazioni, lo fanno manifesto le memorie di quei tempi a Noi pervenute, e lo rende verisimile e credibile quello, ch'è ultimamente accaduto in Ferrara, in Bologna, e in altre Città della Romagna, e non lungi da Roma in Ostia, in Velletri, e in Civita Castellana, dove furono esercitati, o per dir meglio nullamente e ingiustamente attentati, tanti considerabilissimi atti di sovrano dominio, e suprema giurisdizione, e tali, e si strane cose accaddero, quali appena si leggono nelle vecchie Storie de'tempi dalla nostra memoria più rimoti; tanto gli effetti della guerra sono differenti dalle prime rette intenzioni de'Monarchi, e quelle armi, che sono destinate ad abbassare l'orgoglio de'nemici, ed a servire allo spirito di una giusta vendetta contro chi osò arrecare loro danno e oltraggio, servono talvolta ad opprimere l'innocenza de' proprj amici, e a portare detrimento, e a far ingiuria a chi gli ricolmò di grazie e beneficj; di maniera che gemono talvolta sotto il ponderoso carico de' militari

 dan-

danneggiamenti, e portano in fronte i segni delle belliche sventure quei, che dovevano più d'ogni altro godere de'vantaggi delle conquiste, ed essere a parte de' frutti delle vittorie. Ma tornando al nostro argomento, qual cosa sul testimonio di tanti monumenti non dovrà adunque credersi essere stata ne' tempi passati intrapresa contro i sovrani diritti della Sedia Apostolica, quando ciò presentemente avviene, che i Pontefici ritengono Milizie armate, Fortezze di genti, e vettovaglie munite, ch'esercitano con tutta la piena autorità ed estensione il dominio e la signorìa ne' loro Stati, quanta prima non ne avevano i medesimi Rè, Prencipi, ed Imperadori ne' loro proprj ed ereditarj dominj! Mentre nell'anno 1494. Carlo Rè di Francia avendo determinato di passare in Italia, ed avendo prodigamente consumato il denaro, che aveva raccolto, racconta il Guicciardini [a]: *Che non ebbe modo a provedere a presenti bisogni, se non con l'impegnare per non molta quantità di denari certe gioje prestategli dal Duca di Savoja, dalla Marchesana di Monferrato, e da altri Signori della Corte*. E soggiunge il sopraddetto Scrittore: *Non essendo allora i Prencipi pronti a estorquere danari da' popoli, come di poi, conculcando il rispetto di Dio, e degli Uomini, ha insegnato loro l'avarizia, e l'immoderate cupidità, non gli era facile l'accumularne di nuovo*. Laonde se ne'tempi presenti, ne' quali, come dissi, la potestà secolare è da' Pontefici in modo così eminente, e con dispotico dominio, e libera Signorìa esercitata, tenendo e in Roma, e fuori continuamente Truppe armate, governando e disponendo di tutto lo Stato Ecclesiastico a lor piacere, e nondimeno si com-

met-

a *Guicc. lib. 1. Istor. d'Italia.*

mettono dalle Milizie, e da' Miniſtri de' Prencipi ſecolari tanti atti violenti ed uſurpativi di alto e ſovrano dominio, ciaſcuno può immaginarſi ciò, che poteva accadere in quei tempi barbari ed incolti, e che tutto ſi governava colla forza, e non colla ragione; che nè li Prencipi, nè li popoli profeſſavano quella ſingolare pietà, manſuetudine, e giuſtizia, di cui ſono preſentemente ornati, ma vivevano continuamente nell'armi, in guerra, ed in diſcordia e tra di loro, e colla Romana Chieſa; che i Romani Pontefici non avevano forze temporali da poterſi opporre alla violenza; e che contenti di ritenere il ſovrano dominio, e riſcuotere alcuni proventi, non di rado permettevano, che gl'Imperadori, come Patrizj Romani, eſercitaſſero o per sè, o per loro Miniſtri la temporale giuriſdizione, rendendo ragione, pronunciando ſentenze, imponendo pene, eſeguendo decreti, concedendo privilegj; e laſciavano, che le Città o ſi governaſſero per i loro Magiſtrati, come piccole Repubbliche, ovvero da' Veſcovi, o da' Vicarj e Preſidenti ſecolari, che il più delle volte da'Miniſtri della Chieſa, abuſando della poteſtà avuta, aſſoluti Padroni delle Città ſi rendevano; che i popoli del dominio Eccleſiaſtico, mantenendo ancora i ſpiriti e il ſangue Longobardo altro diritto non riconoſcevano, che quello della violenza, e del timore; però vivendo a lor capriccio temevano gl'Imperadori armati, ma ſi facevano ſpeſſo beſſe delli comandi e delle minaccie de'Romani Pontefici inermi ed impotenti a poterli ſoggiogare colla forza e coll'armi. Concluderò adunque, che tutti gli atti, i quali di leggier momento, e in piccol numero con magnifiche parole ſi apportano da'paſſionati Difenſori del Romano Imperio per eſcludere il do-

dominio della Sedia Apostolica sopra le Città, che ad essa appartengono, o che sono state da' Pontefici per lungo corso di tempo possedute, non anno (ancorchè fossero in maggior numero, anzi frequenti e continuati, e si considerassero separatamente senza le molte eccezioni, che possono fondatamente a ciascuno di loro opporsi,) non anno, dico, alcuna forza, nè fanno pruova alcuna appresso gli Uomini savj e dissappassionati, e versati nella Storia, e nel diritto civile e delle Genti per persuadere quello, che si vorrebbe far credere da' contrarj Scrittori contro la verità della Storia, e contro la giustizia della ragione civile e delle Genti. Ed in vero, qual sia il vero sentimento, e il retto e sincero giudizio degli Uomini dotti circa il preteso dominio, e circa l'efficacia, e valore degli atti esercitati ne' Luoghi, Città, e Stati, che appartengano alla Romana Chiesa, lo dimostra ciò, che scrisse Samuele Puffendorfio, e il di lui Chiosatore; il cui testimonio e giudizio, essendo eglino dagli stessi Avversarj esaltati come rinomati ed illustri Maestri del pubblico diritto, ed essendo di nazione, di animo, e di religione dalla Sede Apostolica alieni, non potrà, come di Uomini imperiti, o di parziali, o di appassionati certamente riggettarsi. Discorrendo adunque Puffendorfio, sotto il nome di Severino di Monzambano nel celebre libro *de Statu Imperii*, del titolo e della dignità d'Imperadore conferita dal Romano Pontefice a Carlo Magno Rè de' Franchi in remunerazione de' beneficj resi alla Romana Chiesa, così conclude: *Ergo vix restat aliud, quàm ut dicamus sub titulo splendidissimo Imperatoris ex statu antiquæ Romæ repetito, utut dispari sensu Carolum fuisse constitutum supremum Defensorem, & Protectorem,*

seu

ſeu Advocatum Sedis Romanæ, & bonorum, quæ ad ipſam ex uſurpatione Pontificum, aut aliorum liberalitate ſpectabant. Iſta defenſio, aut protectio, an ſummi Imperii, prout a politicis illud definitur, vim habuerit, uti quidem plurimi Germanicorum Scriptorum Cæſaris magnitudini ſtudentium contendunt, mihi dubium videtur. Alle quali parole Criſtiano Tomaſi Giuriſconſulto Tedeſco, e di religione proteſtante, fa la ſeguente annotazione: *Neque id patitur donatio a Majoribus Caroli in Papam facta, & poſtea a Carolo repetita. Quod verò ab aliis aſſertur, ex juribus a Carolo in Romam exercitis judicare deberi de ſenſu factæ donationis, duplici modo impingit; nam præterquàm quod jura a Carolo in Romam, aut Pontifices Romanos exercita, jura protectionis non excedant, nec preciſè ſummum Imperium inferant; videtur hìc a talia objicientibus ſupponi, ac ſi Carolus noſter primus fuerit, qui Pontifici Romam &c. donaverit: Ut taceam periculoſum eſſe, ſi quis ſenſum pacti, & conventionis ex facto ſubſequente unius partis, (ut quod conventioni planè adverſum eſſe poteſt,) indagare velit*: Proſegue poi Puffendorfio ſotto il finto nome di Severino Monzambano il diſcorſo, e manifeſta il ſuo ſentimento in tal modo: *Neque enim veroſimile eſt, pios illos Principes Imperium propriè dictum voluiſſe ſumere in eum, de cujus ſanctitate ſibi tam amplè perſuaſerant: aut in bona Eccleſiæ a ſe donata plùs ſibi juris tribuere, quàm quod ad eadem conſervanda, aut defendenda pertinet. Igitur potiùs judicaverim, ſpecie quadam dumtaxat fœderis inæqualis, quod interdum longiùs, interdum propiùs a conditione veræ ſubjectionis civilis abit, Sedem Romanam, ejuſque bona Carolo fuiſſe adjuncta. leges huc potiſſimùm redire videntur, ut Carolus quidem Se-*

Sedem Romanam, ejusque bona contra quoslibet Invasores defendat, & siquæ intrinsecæ turbæ oriantur, in dedecus, aut damnum Ecclesiæ redundaturæ, auctoritate sua componat. Ex adverso Sedes Romana Majestatem Caroli comiter colat, nec sine auctoritate ipsius quidquam suscipiat, quod ad summam rerum faciat; inter quæ præcipuum est, ut ne quis invito ipso, Sedi Romanæ præficeretur. Le quali ultime parole, come alcune altre di sopra dette, per una certa avversione verso la Romana Chiesa, e per la solita brama di soggettare la suprema potestà Ecclesiastica alla secolare, possono parere contrarie a ciò, che ha di sopra affermato; onde il suddetto Tomasio ammonisce: *Quamvis nec adeo crudè hæc sint capienda, quæ Auctor de non suscipiendo quoquam, quod ad summam rerum faciat, disserit*. Ma udiamo l'istesso Puffendorfio, il quale apertamente spiega il suo animo circa la libertà della Sede Apostolica nel dominio temporale dalla pretesa soggezione, non ostante alcuni atti apparentemente contrarj: *Ex quibus adparet ab isto tempore Sedem Romanam peculiaris instar Civitatis constitisse, neque cum Regno Francorum in unam Rempublicam propriè loquendo coaluisse. Deinde Carolum Sedem Romanam, & quæ bona ad eamdem spectabant, in subjectorum numero non habuisse, aut in eamdem usurpasse vim Imperii, quæ sese exserit in ferendis legibus, indicendis tributis, constituendis Magistratibus, jure dicundo, aliisque similibus. Nam id Defensoris, aut Advocati jus non excedit, per pravas artes Pontificatui immissos expellere, Ecclesiæ subversionem, aut dedecus insigne molientes in ordinem redigere, aut Romanos, aliosve in Pontificem insurgentes compescere, qui jure suo sumptus in eam rem factos, e ditionibus Ecclesiæ repetit*. Il libe-

ro

ro ſentimento di Puffendorfio non piacque ad altri Scrittori Tedeſchi parziali del Romano Imperio, tra' quali Obrecht, e Kulpiſio; queſti però furono confutati (tanta è la forza della verità) dal Tomaſio, ancorchè egli parimente foſſe d'animo, e di Religione avverſo alla Romana Chieſa: *Provocat hìc Obrecht pag.* 15., *& Kulpiſius pag.* 68. *ad Conringium, quod Carolus exercuerit omnia Regalia etiam ab Auctore negata. Ante omnia tamen videndum eſſet, an hoc exercitium fuerit ordinarium, an extraordinarium. Nam extraordinaria exercitia etiam poſſunt competere Defenſori, vel Protectori. Potiſſimum momentum faceret jus indicendi tributa, ad quod tamen auctor in verbis mox ſequentibus: qui jure ſuo ſumtus in eam rem factos, e ditionibus Eccleſiæ repetit: reſpondere, vel illud præcavere voluiſſe videtur* [a].

Le quali coſe avvegnache tante ſieno, e tutte per ſe ſole ſufficientiſſime a dimoſtrare la debolezza, e l'inefficacia degli argomenti, che ſi pretendono dedurre da alcuni pochi atti dubbj equivoci di giuriſdizione, e dominio eſercitati, o piuttoſto attentati dagli antichi Imperadori ſopra Parma e Piacenza; nulladimeno non ſarà inutile l'aggiungere, che da tali atti, tralaſciando tutte le altre eccezioni, riſpoſte, e fondate oſſervazioni di ſopra arrecate, e caminando anche ſecondo il ſentimento degli ſteſſi Avvocati Imperiali, al più al più ſi potrebbe pretendere, che da quelli ſe ne traeſſe pruova ed argomento per dimoſtrare, che al Romano Imperio ſopra quelle Città foſſe ſtato riſervato, com' eſſi ſuppongono, il ſupremato, e il diritto di ſovranità maggiore: concioſſiachè atti di ſimil ſorta aver fatti gli antichi Imperadori ſopr'altre Città, che indubita-

a *Sever. Monzamb. de Stat. Imper. cap.* 1. *§.*12. *ibique Tomaſ. in not.*

tamente sono dello Stato Pontificio, si è da me di sopra detto, e con molta erudizione a lungo si dimostra dall'Autore della piena esposizione dei diritti Imperiali, ed Estensi [a]. Ma siccome quindi nè il sopradetto erudito Scrittor Modanese, nè altro dotto Avvocato dell'Imperio pretende provare, che quelle Città non fossero contenute nelle donazioni di Carlo, e di Pipino, e de' loro Successori; e che presentemente non sieno della Chiesa, ma dell'Imperio; e che ad essa non senza una enormissima ingiustizia possano essere tolte, e incorporate all'Imperio: così le Città di Parma e Piacenza dagli atti, che in contrario si adducono, non vien dimostrato, non essere state con le solenni donazioni trasferite nella Sede Apostolica, e che il loro Dominio presentemente spetti all'Imperio, e non alla Chiesa, e che alla medesima abbiano potuto colla forza e colla violenza giustamente rapirsi; ma al più, che sopra di esse competeva, secondo la decisione de' Scrittori contrarj all'Imperio negli antichi tempi, un certo gius di supremato e sovranità maggiore, la quale quando cominciasse, fino a qual tempo sia durata, in che consista, non sanno determinarlo ne pur essi, che l'anno inventata. E per la presente controversia poco, o niente importa, che quando così si voglia, si supponga per vera la contraria opinione (alla quale però mi protesto di non acconsentire, e di non dare approvazione alcuna, e della quale occorrerà più volte nella seguente Parte opportunamente discorrere) del Supremato, o Sovranità, e Maestà maggiore riservata all' Imperio ne' beni donati alla Romana Chiesa.

Primo, perchè una tal questione risguarda i tempi

a *Murat. Pien. Espos. de dirit. Imp. ed Est. sopra Comacchio.*

pi antichi, e non i presenti; Conciossiachè le Città dalla Sede Apostolica possedute appartenere presentemente ad essa (che che sia stato negl'antichi tempi) in pieno, assoluto, alto, supremo, e totalmente indipendente dominio, essendo cosa notoria e manifesta, non venne giammai in pensiero a persona savia di controverterlo: E però uno de' più dotti e illustri tra' Difensori delli diritti Imperiali se ne protesta in più d' un luogo, e rispondendo all'accusa data alle di lui proposizioni dal suo erudito Avversario, come di poco riverente verso la Sede Apostolica, così scrive [a]: *Aggrava egli se stesso, e la verità, con veler far credere, che nelle Scritture pubblicate per ordine della Casa d'Este si mettono in questione i diritti, che gode oggidì sopra i suoi stati la Chiesa Romana, quando egli sà, che solamente si è da noi parlato de' secoli antichi.*

Secondo, perchè dagl'istessi contrarj Scrittori, benche si pretenda riservata la Sovranità maggiore, e il supremato all'Imperio, concordemente si ammette, che il dominio de'beni e Stati donati apparteneva alla Chiesa, almeno in quella guisa, che gli Elettori, e Prencipi dell' Imperio sono Padroni e Signori de'loro Stati. Il citato celebre Scrittore parlando de' popoli soggetti alla Chiesa: *Dovevano*, dice, *essere fedeli, e soggetti, e obbedienti al Papa, come a Signore dell'utile dominio dello Stato Ecclesiastico, e tali altresì agli Augusti, come a' Signori dell'alto dominio di quello Stato come si fà anche oggidì negli Stati dell' Imperio Romano tra i Prencipi, e Feudatarj subordinati gli uni agl'altri, e tutti all'Imperadore*; Anzi lo stesso Autore frequentemente, e quasi in ogni capitolo della sua opera paragona il dominio spettante negli antichi tempi al Ro-

a *Murat. pien. Espos. cap.* 12.

mano Pontefice con quello, che godono presentemente i Stati Imperiali. Deve però avvertirsi, che dall' erudito Scrittore un tal dominio impropriamente si nomina dominio utile; poichè il dominio degli Elettori, e Prencipi dell'Imperio è vero dominio diretto, quale si chiama da' Giureconsulti Alemanni, dicendosi competere ad essi la Maestà inferiore e dipendente, la Superiorità territoriale, la Sovranità emola del Supremato, ed altri titoli, co' quali si esclude ogni vassallaggio, e si stabilisce il vero diretto dominio, benchè subalterno e relativo alla Maestà Imperiale. Per confessione adunque de' medesimi Avversarj dagli atti esercitati, e dalli privilegj concessi dagl'Imperadori ad alcune Città possedute dalla Romana Chiesa altra pruova, secondo il loro stesso sentimento, non ne risulta, se non ch' essere state per le donazioni Imperiali conferite nella Sede Apostolica solamente quelle stesse ragioni e diritti, che anno i Prencipi, e gli Elettori sopra le Città de' loro Stati. Sicchè nella presente disputa ammettendo per falsa supposizione, che siano stati esercitati gli atti di vera e propria giurisdizione e dominio dagl'antichi Imperadori sopra le Città controverse; da questi al più, secondo il sentimento degl'Autori contrarj alla Chiesa, e favorevoli all' Imperio, altro non si proverebbe, che il preteso Supremato, o Maestà maggiore; onde necessariamente ne seguirebbe doversi decidere la questione a favore della Sede Apostolica; Poichè finita la linea d'un Vassallo da qualchuno degl'Elettori investito, se fosse il Feudo a mano armata occupato, e tolto al suo Signore diretto, e incorporato fosse all'Imperio, contro un simile atto, come violento ed ingiusto, da tutto il Corpo Romano Germa-

ma-

manico altamente si reclamerebbe, finchè il Signore spogliato, fosse intieramente e pienamente de'suoi beni, come ora chiede la Chiesa, reintegrato. E giacchè è caduto in acconcio di parlare del preteso Supremato Imperiale, che con tanto apparato di copiose parole, e di lunghi e nojosi ragionamenti si oppone ne' contrarj scritti, non voglio omettere oltre quello, che ne scrisse Vincenzo Gravina in altro luogo da me citato, ciò, che ne dice il soprannominato Puffendorfio nella seconda edizione dell' allegata opera *de Statu Imperii*. Parlando egli della creazione di Carlo Magno in Imperadore dopo aver superati e vinti i Longobardi, ed essere stato, come difensore, con spontanea sommissione da' popoli d'Italia ricevuto, così scrive: *Sic ut vix appareat, quid solidi in Carolum tunc collatum sit, aut conferri potuerit, nisi quod Pontifex populusque Romanus repetitum ex antiquæ Romæ statu splendidissimum Imperatoris, & Augusti titulum novo Principi per adulationem, aut testandæ venerationi circumposuerit. Quale autem jus illud fuerit, quod Carolo tunc in Romanam Urbem, ac circumjecta competebat, in diversa abeunt Scriptores, prout in Cæsarem aut Pontificem studio feruntur. Id in confesso est a Carolo Ecclesiam, Sedemve Romanam multis terris, ac potestate aliqua in ipsam Urbem fuisse donatam. Illud ambigitur utrum* Carolus *supremi jus Imperii in istas sibi reservarit, solis proventibus, ac inferiore quapiam jurisdictione in Pontificem, & Ecclesiam Romanam collata: an verò plenum dominium istarum rerum in Sedem Romanam contulerit, solo Defensoris, Protectoris, seu Advocati munere sibi retento. Circa quæ in effectu parùm interesse videtur. Sanè qui semel Ecclesiæ quid donarunt Principes, haud videntur aliud quid juris in*

in hoc ſibi reſervaſſe, quàm quod ad idem defendendum, & conſervandum pertineat. Defenſoris autem, & Advocati munus eſt, Sedem Romanam, ejuſque bona contra quoſvis defendere, & ſi quæ intrinſecæ turbæ oriantur in dedecus, aut damnum Eccleſiæ redundaturæ, auctoritate ſua componere.

Ma dopo aver apportate le generali riſpoſte, e neceſſarie premeſſe, colle quali ſi roverſciano le contrarie frivole oppoſizioni, ritorniamo all'Apologiſta [a], e ſeguitiamolo dappreſſo, mentr'egli paſſa alli tempi ſuſſeguenti l'Imperio di Ottone il Grande, e racconta, che Ottone II. tenne nell'anno 980. una Dieta de' Magnati, e delle Città d'Italia nel luogo di Roncaglia poſto nel Piacentino, nella quale a Lanfranco Branciforte Piacentino donò il Caſtello di Vico-Giuſtino, e creò Tebaldo figliuolo di Azone Marcheſe di Mantova. Dall'eſſerſi dato un Feudo ad un Piacentino dedurne, che l'Imperadore foſſe Sovrano e Padrone di Piacenza, è una nuova, e bizarra maniera di argomentare. E benchè il fatto della Dieta Imperiale ſia un argomento più ragionevole, non ha però maggior forza del primo; concioſſiachè queſte Diete, o Aſſemblee, in cui gl' Imperadori rendevano ragione, e ſentivano i ricorſi, dall' eſſerſi fatte ne'Territorj delle Città ſpettanti alla Sede Apoſtolica, non ſe ne induce prova alcuna del dominio di eſſe a favore dell'Imperio, ma al più l'eſercizio della giuriſdizione, che per conſenſo, e connivenza de'Pontefici, come ſopra ſi è detto, ne'Stati della Chieſa dagl'Imperadori, come Romani Patrizi, Avvocati, e Difenſori della medeſima, ſi eſercitava. Così molti anni prima Carlo il Graſſo trovandoſi in Ravenna rinovò

a *Apol. Milan. lib. 2. cap. 1. pag. 4.*

novò la confederazione trà i Veneziani, e tra altri popoli Italiani a sè soggetti per cinque anni, scrivendo il Sigonio [a] all'anno 881. *In itinere Ravennam cum accessisset, fœdus inter Venetos, atque Italicos sibi subjectos in quinquennium renovavit*. E lo stesso Apologista [b] riferisce, che Ottone IV. tenne una dieta generale in Bologna; e pure già egli aveva antecedentemente giurato, e solennemente con sua Bolla d'oro dichiarato a tutto il Mondo, che Bologna era della Chiesa, e che in niun conto apparteneva all'Imperio. Ed invero se tali radunanze provassero il dominio, lo proverebbero a favore della Sede Apostolica. Poichè nell'anno 1095. Urbano II. [c] celebrò in Piacenza un Concilio, in cui confermò la scomunica fulminata dal suo Predecessore contro Arrigo IV. Conciossiachè è vero, che i Concilj si sono frequentemente tenuti in Città soggette agl'Imperadori, o ad altri Sovrani, ma ciò si è fatto per consenso, o richiesta de'medesimi: il che non potendosi dire del Concilio di Urbano, perchè tenuto fu contro lo stesso Imperadore, con molta ragione può dirsi, che la Città di Piacenza non era all'Imperadore soggetta, ma alla Sede Apostolica apparteneva; non essendo verisimile, che il Pontefice avendo ugualmente, anzi infinitamente più commode per la vicinanza, e per altri molti riguardi le Città del proprio Stato, che quelle dell'Imperio, e Regno d'Italia, scegliesse piuttosto le seconde, che le prime, e volendo procedere alle Ecclesiastiche censure contro l'Imperadore Arrigo, radunasse un Concilio in una Città allo stesso

a *Sigon. de Regno Ital. lib. 5. ad an. 881.*
b *Apolog. del Domin. Imper. sopra Par. e Piacen. lib. II. cap. 11. pag. 92.*
c *Murat. Pien. Espos. cap. 5. e 7.*

ſteſſo Imperadore ſoggetta; e la forza dell'argomento maggiormente ſi accreſce, ſe vogliaſi oſſervare, che l' Imperadore in quel tempo non dimorava in lontaniſſime parti ſotto la Zona torrida, o il Ciel gelato, ma ſi ritrovava in Italia, anzi non lungi dalla Città di Piacenza in Verona, come non oſcuramente ſi raccoglie dalla vita della Conteſſa Matilde, in cui ſi legge: *Anno Incarnationis Dominicæ MXCV. Urbanus Papa Comitiſſæ uſus Conſilio Lombardiam venit, & Concilio Placentiæ celebrato, eodem ſcilicet anno, die Kal. Mart. Imperatorem, & Guibertum Antipapam Catholica damnavit ſententia, & Comitiſſæ vale dicens tranſivit in Galliam. Coſternatus his Imperator, accitis Veronæ Civibus, Nogaræ caſtrum obſedit.*

Ma aggiunge l'Apologiſta Milaneſe, che Ottone III. nell'anno 997. concedette, e confermò a Sigifredo Veſcovo di Piacenza la giuriſdizione, e il dominio temporale della medeſima Città e diſtretto per un miglio attorno, e di più ogni gabella e dazio pubblico: quaſichè non riferiſca egli ſteſſo una ſimile conceſſione fatta non di una Città, ma di tutto l'Eſarcato all' Arciveſcovo di Ravenna da Federigo Imperadore, e nondimeno non ardiſce affermare, che Ravenna, e l' Eſarcato non ſia ſempre ſtato della Romana Chieſa, e litteralmente l'una e l'altro nominati nelle donazioni; e qual conto debba farſi di ſimili conceſſioni, ſi è di ſopra abbaſtanza dimoſtrato. Proſegue inoltre dicendo, che lo ſteſſo Imperadore Ottone concedè alla Città di Piacenza un'amplo privilegio, (che dallo Struvio [a] per errore ſi attribuiſce ad Ottone il Grande,) di aprire una pubblica Accademia per l'educazione della gioventù. Ma ſe ſi-

[a] *Struv. Diſ. de jure Imper. in Parm. & Plac. Ducat. pag.* 14.

ſimiglianti conceſſioni provaſſero il dominio a favore del concedente, molte Città dell'Europa ſarebbero dovute al Sommo Pontefice, eſſendo ſtato in eſſe erette pubbliche, ed inſigni Accademie, ed Univerſità per autorità Pontificia, come dagli Annali Eccleſiaſtici ſi fa manifeſto.

Certamente il Campi nel libro 10. del tomo primo della ſua Storia Eccleſiaſtica non dice ciò, che ſogna l'Apologiſta [a], che Piacenza era dominata, e reggeaſi dal Santo Rè Arrigo, nè ivi cita, com' egli aſſeriſce, Cammillo Peregrini; ma bensì, che quella Città viveva ſotto la protezione di quel Santo Rè, e che Sigifredo Veſcovo ſtava attaccato al di lui partito. Le parole del Campi nella pagina dall' Apologiſta citata tali ſono. *E allora la Città noſtra reggevaſi tutta via ſotto il Santo Rè Enrico, o almeno Sigifredo il Veſcovo con altri molti in Piacenza alla di lui parte, e Signorìa ſi atteneva*. Nè prova alcuna, come và fantaſticando il detto Scrittore, può indurſi dalla conceſſione del Privilegio della Milizia, e Nobiltà dato a quattro fratelli Piacentini, chiamati allora del Vico di Valengario. Poichè ſiccome anderebbe molto fallito dal vero chi dall' aver conceſſo gl' Imperadori la Nobiltà, e Cavalierato a molti Cittadini Romani nel mentre, che tornando dalla Baſilica Vaticana coronati dell'Imperial Corona paſſavano per il Ponte S. Angelo, e dall'aver' accordati ampliſſimi Privilegj a varj Cittadini di Bologna, Ravenna, e di altre Città dello Stato Eccleſiaſtico, o dall'aver donate Terre, e Caſtelli poſti ne' Territorj di dette Città, come tra gli altri fece Ottone III. predeceſſore di Arrigo, da cui furono dati diverſi feu-

K di

a *Apol. Mil. loc. cit. pag. 5.*

di nella Romagna a Malatesta, come narra il Sigonio [a], volesse quindi prenderne certo argomento, che Roma, e le altre Città della Romagna, e delle altre Provincie dello Stato Ecclesiastico non fossero della Chiesa, e non fossero state alla medesima restituite, e donate da Carlo Magno, e da altri Imperadori: così grandissimo abbaglio prende l'Apologista, lusingandosi provare dal suddetto privilegio, ch' egli chiama atto assai singolare, il suo assunto.

Seguita ad ingannarsi, non sò se involontariamente, o a bella posta il detto Scrittore, e Difensore dell' Imperio, dicendo, che il Rè Arrigo, come vero e legittimo Sovrano di Piacenza, ricevè ad istanza del Vescovo Sigifredo sotto la sua Imperial protezione il Monastero del Beato Savino, concedendogli inoltre una Villa con la sua Cappella, quattro mansi, ed alcuni altri beni di non molto momento: Poichè se tutte le Città, nelle quali sono stati ricevuti i Monasteri, ed altre Università, Luoghi pii, e persone sotto la protezione della Sede Apostolica, e dalla medesima sono stati dati loro in dono, o beni, o rendite, che in quelle possedeva, a' Romani Pontefici si appartenessero, potrebbero eglino volontieri cedere all'Imperio Piacenza, purchè quelle fossero alla Sede Apostolica consegnate: Onde una simil prova non torna all'Imperio, che si ammetta, e l'Apologista volendo difendere, e sostenere rancidi titoli, e ideate ragioni in una Città, distrugge e atterra le vere e reali, che in molte gli competono. Ed è maraviglia, come mai sì arditamente afferma; *che più chiaramente, e senz' ombra di dubbio prova il dominio supremo dell'Imperio nelle tantevolte mentovate due Città, l'altro Diploma recato parimente dal Campi conceduto l'* anno

a *Sigon. de Regno Ital. lib. 7. ad ann. 997.*

anno 1014. *dallo stesso piissimo Cesare Arrigo all' Abbate del Monistero di Tolla* [a]. Conciossiachè lasciando le molte altre risposte, che potrebbero darsi, come può ciascuno da quello, che di sopra abbiam detto, comprendere, per non ripetere con tedio del Lettore ciò, che si è in altro luogo riportato, opporrò un' altro Privilegio a quello citato dall' Apologista, che non solo per l'anteriorità del tempo, ma per tutte le altre circostanze, e per ciò, che contiene, sarà reputato di molto maggior forza e vigore per provare a favore della Sedia Apostolica quel dominio, che senza ragione vuol' egli attribuire all'Imperio. Il privilegio, che in contrario da me si adduce, è una Bolla di Stefano Papa concessa all'istesso Monastero nell'anno 940., dalla quale appare, che molti Monasteri, e beni a loro spettanti fin da quel tempo per colpa de' Superiori eran passati in mano e potere de'secolari, ed egli usando della sua suprema potestà temporale e spirituale ripone, rimosso ogni diritto e ragione, che sopra essi avessero mai acquistata Conti, e Marchesi, ed altre secolari Persone, ed anche li stessi Vescovi, ripone, dico, sotto la giurisdizione, e in potere dell'Abbate le robe, rendite, e proventi, che a'Monaci appartenevano, donati loro dalli medesimi sommi Pontefici, e da'Rè d'Italia, ed inoltre proibisce a' Vescovi, nelle cui Diocesi era il Monastero, e le robe, che gli appartenevano, l'occupare l'entrate, e gli altri diritti Ecclesiastici di ragione dello stesso Monastero [b]: *Quamvis omnibus Ecclesiis &c. prodesse debeamus, tamen quod hæc Nos ad subveniendum cogit necessitas, quod quædam nostra Mona-*

a *Apolog. del Domin. Imper. lib.* 2 *pag.* 5.
b *Campi Istor. di Piac. tom.* 1. *pag.* 406.

nasteria in honorem Domini Salvatoris, vel Beati Petri Apostoli consistentia quorumdam negligentia Principum in sæcularium hominum dominium injustè olim delapsa sunt, & a quibusdam Episcopis contra prætedentium nostrorum Præsulum decreta, leges, & jura ipsorum omnimodo jure violato. Quapropter, sicuti Nobis expostulas, Ariberte Venerabilis Abbas, per hoc Apostolicæ auctoritatis privilegium tàm supra præfatum Tollense Cœnobium, quàm in omnes res ad ipsum undique pertinentes, ut justum est, omnium Marchionum, Comitum, seu sæcularium hominum, Episcoporumque potestate remota, sub tuo, dum advixeris, & postmodum Successorum tuorum, vel Monachorum jure perenniter deinceps consistere decernimus, ut nihil omnino de his, quæ a nostris Prædecessoribus, vel Italici Regni Regibus concessum est, ullo modo, qualibet occasione, vel alicujus scriptionis titulo in rebus, vel in ipsius loci libertate omnino imminuatur, interdicentes pro Sanctæ Romanæ Sedis auctoritate Episcopis scilicet Ticinensis, Placentinæ, Parmensis, atque Regiensis Ecclesiarum, in quarum Diœcesi Monasterium, vel res ipsæ videntur consistere, aliisque omnibus tàm vicinis, quàm procul constitutis, ut nullatenus aliquid, quasi proprio jure, inde præsumant accipere, neque Baptismales Ecclesias, vel Decimas earum, quas ante tenuistis, sibi vendicare &c.

Che poi Corrado, detto il Salico, successore di Arrigo mandasse prigioniere in Piacenza Eriberto Arcivescovo di Milano, e che cacciasse in esilio il medesimo Vescovo di Piacenza; e che inoltre nell'anno 1038. ritrovandosi in Parma, eccitato un gran tumulto in detta Città, e occiso in esso il suo Coppiere, acceso egli di giusto sdegno, facesse combattere la Città, e dipoi mandatala a sacco incendiarla; non sono que-

queste, come si persuade Gottelfio Struvio nella sua Dissertazione, e come vanta l'Apologista [a], *due memorabili prove dell'autorità di Cesare, e dell'alto, e supremo dominio dell'Imperio in Parma e Piacenza*. Imperocchè chi non sà, che non solo i Vescovi delle Città della Chiesa, ma i medesimi Romani Pontefici furono alle volte cacciati da Roma, fatti prigionieri, e mandati in lontana parte, e con altri atti violenti oltraggiati nella lor propria persona? E' vero, che Parma fu depredata ed arsa per comando di Corrado; ma il medesimo per non dissimile cagione fu eseguito da Lodovico figlio di Lotario Imperadore contro di Bologna, il cui nome si legge espresso in tutte le donazioni Imperiali, racconta Lodovico il Sigonio: *Bononiam verò, ubi advenit, cum malè ab Oppidanis acciperetur, irâ percitus Exercitum Urbi admovit, atque imparatam Civitatem adortus, Urbem levi negotio expugnavit, ac muris ad victoriæ monumentum, pœnamque defectionis nudavit; tantas porrò in agro strages edidit, ut finitimi populi hostili, atque inusitata Francorum feritate perterrefacti proprias Sedes desererent, atque abdita latibula incolumitatis causâ conquirerent* [b]. L'incendio adunque, e la depredazione di Parma, e l'espugnazione di Bologna per li tumulti in esse accaduti anno la medesima forza per provarne il dominio a favor dell'Imperio, quale l'avrebbe l'argomento, che si facesse per provare il dominio, e la sovranità della Corona di Spagna nella Città d'Ostia dall'incendio e depredazione delle poche case, o capanne, che in essa esistevano, ne' Mesi passati da' soldati

a *Apolog. del Domin. Imper. lib. 2. cap. 1. pag. 6.*
b *Sigon. lib. 5. ad Ann. 844. de Regn. Ital. & Baron. in Annal. Eccles. ad eumdem an. pag. 13. & 14.*

dati Spagnuoli commessa; ovvero nella Città di Velletri dall'occupazione fattane dalle stesse truppe di Spagna per li noti occorsi accidenti dall'Editti in essa, e in Civita Castellana da'medesimi pubblicati, dalli processi e incarcerazioni fatte contro i pretesi autori del tumulto, e da cent'altri atti simili di supremo, alto, e assoluto dominio; ovvero se si pretendesse dimostrare la pertinenza delle Città di Ferrara, di Bologna, e di altri luoghi e Città della Romagna a favore dell'Imperio, essendovi ultimamente a suo piacere entrate, ed alloggiate per molti Mesi le Truppe Tedesche. Poichè è verissimo, nè v'è chi ardisca negarlo, che gli uni, e gli altri esercitarono in alcune di esse atti tali di libera signorìa e dominio, che forse non avrebbero osato fare in paesi di nova conquista, non che nelle Città del Romano Imperio, o ne'Feudi delle Spagne; Ma se di tali atti, violenti, nulli, ingiusti, usurpativi, alcuno volesse mai servirsene per combattere il dominio e la sovranità della Sede Apostolica; io nient'altro vorrei apportargli in contrario, che il giudizio formatone dall'augusta pietà dell'Imperador Carlo VI. espresso nella lettera al suo Ministro Monsignor di Harrach, e da lui comunicato alla Santità di Nostro Signore con amplissima offerta di Soldati, e di ajuti contro le Milizie Spagnuole a nome di Sua Maestà Cesarea, come Avvocato della Romana Chiesa in difesa della Sedia Apostolica. La quale amplissima offerta fu dalla savia circospezione, e singolar prudenza del Sommo Pontefice Clemente XII. generosamente rifiutata, essendogli ben noto, che tutto ciò, ch'era accaduto in Ostia, e in Velletri, e che poi similmente accadde in Ferrara, ed in altri luoghi per parte delle truppe Tedesche, non proveniva da mal animo de piissimi Monar-

narchi delle Spagne, e di Napoli, ma dal ſolito intrigamento e imbarazzo delle coſe umane, i cui ſucceſſi ſpeſſe volte avvengono contrarj al deſiderio, e alla volontà di chi Iddio ha poſto al governo de' Popoli, e de' Regni.

Ma non perdiamo di viſta lo Scrittore dell'Apologia, che ſognaſi aver trovato un forte argomento della ſovranità e dominio dell'Imperio ſopra la Città di Parma, perchè Arrigo III. ſucceſſore di Corrado nell'anno 1047. condonò con ſuo Diploma alla ſopraddetta Città di Parma in perſona del ſuo Veſcovo Cadaloo il Fodero, ed il Manſionatico. Ma egli non sà, o non vuol ſapere, che non ſolo queſti, ma ancora altri diritti di molto maggior conto e prezzo ſi preteſero ſopra le Terre della Chieſa, benchè ingiuſtamente, da alcùni Imperadori; non perchè credeſſero, che a loro ed all'Imperio ſpettaſſe la ſignorìa e il dominio di quelle; ma ſolamente perchè erano Avvocati e Difenſori della Romana Chieſa, eſſendo ben certi, che altro titolo fuor di queſto ſopra i luoghi dell'Eccleſiaſtico dominio loro non competeva. E ſe l'Apologiſta non mel crede, eccogli un autorevole teſtimonianza, acciocchè più non ne dubiti. Queſta è di Federigo II., che già inimicato colla Sede Apoſtolica, e adirato contro il Pontefice Innocenzo IV., nella lettera, in cui ſi querela della di lui fuga in Francia, eſpone poi le ſue inſuſſiſtenti pretenſioni con tali parole: *Volumus etiam declarari, & ſpecificari jura noſtra, quæ habemus, & habere debemus in Marchia, & Ducatu, & alia Terra, quam Eccleſia tenet, videlicet cabalcata, & parlamento, mercatu, & procuratione, quæ Nos tamquàm Advocati, Patroni, & Defenſores Eccleſiæ habere de-*

debemus de terra prædicta [a] *&c.* E lo fa maggiormente manifesto da quello, che soggiunge, restringendo i suoi pretesi diritti a quelli, che avevano i Principi di Germania nelle Terre delle Chiese particolari, come loro Avvocati: *Super jure, quod habemus in terra Ecclesiæ, petivimus expressè apponi de exercitu, parlamento, cabalcata, fodero, & procuratione, aut si prædicta expressim designare noluerint, contenti sumus, quod serventur nobis ea omnia, quæ Principes Imperii habent in terris Ecclesiarum, quarum ipsi sunt Advocati*. E certo, che il fodero si pagava ancora dalle altre Città dell' Esarcato, che da' contrarj Scrittori non può controvertersi spettare, ed essere sempre state della Chiesa, e in dominio della medesima per le Imperiali donazioni nominatamente trasferite; e non solo dall'altre Città dell'Esarcato, e dell'Emilia, ma ancora da quelle poste nel Ducato Romano, e nelle vicinanze di Roma, e da Roma stessa. Ed in fatti, come riferisce il Sigonio [b] (il quale ancora ci fa testimonianza, che nel 1116. Arrigo IV. condonò a' Bolognesi il fodero, la parata, ed il Mansionatico) altro non era il fodero, che una certa quantità di grano, che in specie, o in danaro si somministrava all'Imperadore, quando veniva in Roma a prendere dalle mani del Romano Pontefice la Corona Imperiale, e si pagava ancora dalla medesima Città di Roma, e dallo stesso Pontefice. La parata era la spesa nel risarcimento de' Ponti, e delle strade; Il mansionatico, l'alloggio dell'Imperadore, e de' suoi Ministri, e delle Milizie, che l'accompagnavano; Così presentemente si osserva cogli Ambasciadori di Francia, i quali

a *Federic. II. Epist. in Cod. Vat. ms. sign. num. 4957. fol. 19.*
b *Sigon. de Regno Ital.*

i quali approdando alla ſpiaggia Romana ſono ricevuti, e trattati a ſpeſe della Camera Apoſtolica; così li Vice-Rè di Napoli paſſando per Roma ſon trattenuti col denaro pubblico nel Pontificio Palazzo; e così li Rè e Sovrani tutti, quando ſanno viaggio per li Stati della Sede Apoſtolica. Onde qual meraviglia, che gl'Imperadori, che tanto avevano operato per la Chieſa, venendo ad umiliarſi al Pontefice, godeſſero tali prerogative? Godevano, è vero, di queſto diritto, o prerogativa gl'Imperadori, ma per volontà e conceſſione del Pontefice, quando venivano in Roma a prendere la Corona Imperiale, o per qualche ſtraordinario biſogno della Chieſa, e non era queſto un ſegno e jus della Sovranità e Signorìa, che loro competeſſe ſopra le Città, dalle quali l'eſiggevano, ma un dono, o premio per la protezione e difeſa, che erano tenuti preſtare alla Sede Apoſtolica. E però tra gli altri Capitoli propoſti da Adriano IV. a Federigo uno fu: *De Dominicalibus Apoſtolici fodrum non eſſe colligendum, niſi tempore ſuſcipiendæ Coronæ* [a]. E perchè in diverſi tempi, come ſuole accadere, nacquero varie controverſie tra' Miniſtri Imperiali, e Pontificj, quindi è, che per ovviare in avvenire ad ogni queſtione, e togliere ogni materia di lite, l'Imperadore Ottone IV. ed altri, che a lui nell' Imperio ſucceſſero, ne' loro ſolenni giuramenti, ed Imperiali Privilegj, o Bolle d oro dichiararono e proteſtarono, che non avrebbero eſatto il fodro, o la procuragione, se non quando foſſero venuti in Roma per ricevere la Corona Imperiale, o per qualche neceſſità della Chieſa, ed allora di ordine e comando del Sommo Pontefice: le parole del giuramento e del privile-

L gio

a *Ap. Baron. in Annal. an.* 1159. *pag.* 425. *lit. A.*

gio di Ottone sono: *Cum ad recipiendum Coronam Imperii, vel pro necessitatibus Ecclesiæ ab Apostolica Sede vocati venerimus, de mandato Summi Pontificis recipiemus procurationes, sive fodrum ab illis*, cioè dalle Città dello Stato Ecclesiastico; e consimili sono le parole, e le proteste ne' diplomi di Federigo II. e di altri Imperadori. E perciò dagl' Imperadori, quando si conducevano secondo il giusto e il convenevole, e l'antico stabilito costume, nello stesso tempo, che con solenne Ambasceria e Real Diploma si chiedeva dal Papa la Corona Imperiale, con altro si dimandava il fodro, o procuragione e sussidio, come fuor d'ogni dubbio si prova e dimostra da due diplomi di Ridolfo, che in Sommario si esibiscono.

Somm. num. 10. e 11.

Certamente dall'essere intervenuti i Vescovi di Parma e Piacenza [a] nella consulta tenuta dall' Imperadore Arrigo V. in Roma nell'anno MCXI. prima di concludere la concordia col Pontefice Pasquale, non si prova la soggezione di quelle Città all'Imperio; ma bensì si dimostra quanto l'Apologista Milanese sia scarso di sode ragioni per sostenere la sua causa, e perciò a simili ridicoli argomenti ricorre. Poichè quindi altro non può argomentarsi, se non che i sopraddetti Vescovi, o astretti dal timore dell'armi, e della violenza, o per desiderio della pace e tranquillità della Chiesa, ovvero per essere nemici del Pontefice, e amici di Cesare, aver seguito l' Imperadore, che con l'esercito pieno di sdegno per il decreto dal Pontefice fatto circa la collazione de'Vescovadi, era venuto in Roma. Imperocchè si legge, che avendo intesa Lotario Imperadore l'elezione di Sergio II., mandò in Roma Lodovico suo figlio, al quale, accompagna-

a *Apolog. del Domin. Imper. lib. 2. cap. 4. pag. 18. e 19.*

gnato da grosso esercito, venne in pensiero e desiderio di occupare il dominio di quella Illustre Città, venedone a questo instigato da alcuni Vescovi. *Impellebatur ad hæc ipse malè consultus ab Episcopis, qui cum sunt comitati omnes in Romanum Pontificem flagrantes odio*: Scrive il Cardinal Baronio [a], il quale riferendo poi colle parole di Anastasio Bibliotecario [b] li Vescovi, che avevano seguito Lodovico, ed iniquamente consigliandolo intervenivano nelle consulte tenute in Roma contro il Pontefice, enumera tra questi il Vescovo di Camerino, di Ascoli, di Fermò, di Nocera, Città tutte senz'alcuna controversia del dominio e Stato Ecclesiastico, e non dell'Imperio, e senz'alcun dubbio contenute nelle Imperiali donazioni; e simili esempj potrei in copioso numero rapportare, se non temessi di esser ripreso di servirmi in cosa non dubbia di prove non necessarie. Da quanto fin'ora si è detto, senz' attediare con più lungo discorso, potrà ciascuno da sè medesimo determinare qual conto debba farsi di ciò, che inoltre adduce l'Apologista Milanese con molta vanità e jattanza, ma senz'alcun fondamento e sussistenza, per provare le sue fantastiche idee; mentre passando da'tempi di Arrigo V. a quelli di Lotario II. e di Corrado III., ad alta voce grida e schiamazza [c]: *Ecco dunque come Lottario tutta la Lombardìa larga, e longa, quanto ella mai era, con autorità di vero, e legittimo sovrano la dominò, riducendo all' ubbidienza dell' Imperio li contumaci, e ristabilendo la di lui Maestà, e l'antica di lui giurisdizione in tutte le Città del Regno d'Ita-*

a *Baron. in Annal. ad ann. 844. pag. 15. lit. A.*
b *Anastas. in vita Sergii II.*
c *Apolog. Imper. lib. 2. cap. 5. pag. 24.*

d'Italia, e per conseguenza anche di Parma, e Piacenza, mentre nella prima rinovò la confederazione col Duce di Venezia, e nella Campagna della seconda convocò all'uso degli altri Imperadori l'Assemblee dello stesso Regno, promulgò leggi, e fece decreti molto salutevoli per la pace, e quiete de' popoli. Ma se si dovesse ammettere per vero ciò, ch'egli và impazzato delirando, bisognerebbe dire, che Bologna, e Ravenna furono Città della Lombardìa, e che nè l'una, nè l'altra furono comprese nelle donazioni fatte alla Sede Apostolica: Poichè di Bologna si legge [a], che i Bolognesi atterriti dall'armi di Lotario, ricorsero a lui supplichevoli, offerendo sè medesimi al di lui servigio, e che in Ravenna tenne consiglio de suoi Capitani circa la maniera di guerreggiare, e sottomettere Ruggiero.

Che da Corrado III. [b] successore di Lotario II. i Piacentini ottenessero, come narra il Sigonio [c], il gius di battere la moneta, e che i Parmigiani si collegassero co' Modanesi, *salva fide data Imperatori*, nè tampoco dimostra, che quelle Città, non fossero state donate alla Chiesa, e che a quella non appartenessero. Ma altresì, che le Città dello Stato Ecclesiastico, come altrove dissi, vivevano sotto il dominio e governo della Sede Apostolica, quasi a forma di Città libere, scrivendo fin da primi tempi Adriano I. a Carlo Magno [d]: *Crescentem & Adrianum Duces cum fidelissimis Missis vestris in partibus Beneventanis direximus vestra Regalia suscipientes vota. Sed nulla alia illis tradere voluerunt, nisi Episco-*

a *Otho Frising. lib. 7. cap. 19. Cronic.*
b *Apolog. lib. 2. cap. 5. pag. 25.*
Anonym. Dissert. lat. de Jure Imp. Diss. 1. pag. 12.
c *Sigon. de Regno Ital. lib. II. ad ann. 1140.*
d *Cod. Carol. ep. 86.*

scopla, Monasteria, & curtes publicas, simul claves de civitatibus sine hominibus, & ipsi homines in eorum potestate introeuntes, & exeuntes manent. Et quomodo Nos sine hominibus Civitates illas habere poterimus, si habitatores earum adversus eas machinarentur? Nos quippè in eorum libertate permanentes, sicut cæteras Civitates in partibus Tusciæ donis vestris regere, & gubernare eos cupimus, omnem eorum habentes legem. Poichè alcune di queste in varj tempi furono da diversi coll'armi, o con inganno occupate, e colla forza ritenute: altre servendosi dell' opportunità de' tempi, per le turbolenze d'Italia, della connivenza e facilità de' Romani Pontefici, e della loro impotenza a mantenere nell' obbedienza alla Sede Apostolica dovuta non che le Città lontane, ma neppure le vicine, e la stessa Città di Roma [a], si eressero spesse volte, negata la debita obbedienza al Romano Pontefice, quasi in libere Repubbliche; moltissime certamente, e quasi tutte di propria autorità governandosi, con dipendenza però dal Romano Pontefice, e soggezione alla Sede Apostolica, alla quale alcuni diritti prestar dovevano, che spesse volte, o per contumacia, o sedizione, o per essere tra di loro discordia, o per altre cagioni, le furono indebitamente negati, facevano guerre, paci, e confederazioni, così Bologna, Parma, Piacenza, ed altre molto minori Città, come può vedersi nel Sigonio, e in altri Scrittori e antichi, e moderni, che l'Istoria di quei tempi, o delle stesse Città alla

Par. VIII. num. 1.

a Come ne fa certa fede la storia di Lucio II., che colle parole del Sigonio si racconta dall' Apologista Milanese, e ciò che il medesimo Sigonio scrive di Eugenio III., che venuto in Roma non potè entrare nella Città per contumacia del Popolo, ma fu obbligato dimorare con i Cardinali ora nel Vaticano, ora nelle Città vicine del Lazio.

alla memoria de' posteri consegnarono, e si manifesta dagli antichi monumenti, che in copioso numero negli Archivj delle Città, e della Sedia Apostolica si conservano; de' quali per conciliar maggior fede a' miei detti, ne addurrò alcuni pochi in fine, che per anche non sono stati posti alla pubblica luce. Perlochè non è maraviglia, se le Città del dominio Pontificio temendo le forze e la potenza de Cesari, che soli potevano vincerle e soggiogarle, procuravano munirsi con Privilegj Imperiali; e temendo irritare lo sdegno degl'Imperadori, o dargli una opportuna occasione e pretesto di sottometterle nelle confederazioni, che fra di loro facevano, protestavano non intendere prender l'armi, e far conspirazione, e tramare congiure contro dell' Imperio, ma tutto fare salva quella fedeltà, ch'era all'Imperadore dovuta, che, come legittimamente eletto, e confermato dal Romano Pontefice, avevano per vero Imperadore d'Occidente, Avvocato, e Difensore della Chiesa riconosciuto.

Somm. num. 1. ad 10.

L'Apologista Milanese prima di parlare della pace di Costanza, riferisce l'adunanza tenuta da Federigo Imperadore l'anno 1158. nel solito luogo delle Roncallie, in cui, fra gli altri, si racconta, che v'intervenne il Vescovo di Piacenza, e che il Parmigiano fu assente, per essere da infermità impedito, quindi conclude [a]: *Ora chi sarà mai, che voglia negare, che queste due Città non fossero, e tutta via non sieno del Regno d'Italia, e della Lombardìa, nella di cui Provincia si annoverano anche oggidì, se in questo famoso congresso v'intervennero con tutti gli altri Vescovi, e Consoli delle Città suddite, e soggette all'Imperio quelli di Piacen-*

a *Apol. Milan. lib. 2. cap. 6. pag. 33.*

cenza, *e Parma*, *il di cui Vescovo se non vi si portò*, *si ne reca la cagione*, *affine di mostrare*, *che non venne a compire il suo dovere*, *perchè legittimamente ne fu impedito da una mortal malatia?* Ma egli doveva ricordarsi, che aveva poco prima detto, che Radavico riferisce per la medesima cagione d'infermità, come il Vescovo di Parma, così l'Arcivescovo di Ravenna non esser intervenuto al congresso di Roncallie, e che frà gli altri Vescovi vi si trovò presente il Vescovo di Bologna, e pure chi sarà mai, che voglia negare, che queste due Città non fossero, e tuttavia non sieno della Sede Apostolica, ed espressamente contenute nell' Imperiali donazioni? *Una prova poi*, prosegue l' Apologista Milanese, *del tutto indubitata*, *e superiore d'ogni cavillazione dello Storico Romano*, *a me la somministra il giudicio*, *che tra gli altri si fece*, *e la sentenza*, *che in questa Augusta radunanza alla presenza del Legato del Papa vi proferì l'Imperadore contro i Piacentini accusati da' Cremonesi*. Ma il medesimo Federigo concedette un privilegio alla Chiesa di Faenza; ed i suoi Ministri avevano obbligati i Vescovi, ed i Magistrati di tutte le Citta a prestare il giuramento di fedeltà a Federigo, e passati da Mantova in Cremona, tennero ivi una radunanza, alla quale intervennero gli Arcivescovi di Milano, e di Ravenna co' loro Suffraganei: di più aveva il medesimo Imperadore Federigo pochi anni avanti, cioè nell'anno 1155., comandato a' Bolognesi, che rifabbricassero il Castello di Medicina, aveva conceduto l'Esarcato di Ravenna, aveva esatto le contribuzioni dalle Città circonvicine di Roma, e practicati altri simili atti violenti, attentati, e usurpativi; e pure chi mai ha dubitato, che Bologna, Ravenna, e le

Città

Città vicine a Roma non fossero della Sede Apostolica, e ad essa donate, e restituite dagl'Imperadori Franchi, e da' loro Successori? Ed in fatti gli Abitatori di San Cassiano due anni prima avendo fatto ricorso al sommo Pontefice Eugenio III. contro i Bolognesi, che avendo distrutto il loro Castello, non avevano loro lasciato luogo da far dimora; il Romano Pontefice mosso dalle loro preghiere con sue lettere scritte al Pretore, e Comune di Bologna, ordinò, come sovrano Signore della Città, e luoghi vicini, che si rifabbricasse il detto Castello: *Sancassianenses cum diruto a Bononiensibus Castro, sedes, ubi habitarent, non haberent, ab Eugenio Pontifice auxilium implorarunt. Eugenius literis ad Prætorem, & Commune Bononiæ Ferentini V. Nonas Martii datis, ut Sancassianum reficerent, imperavit* [a]. Per la qual cosa la sentenza dall'Imperadore pronunciata alla presenza de' Legati Pontificj potrà al più solamente servire di argomento per dimostrare, per non dire le violenze ed usurpazioni di Federigo, ciò, che di sopra si è parecchie volte detto, avere in quei tempi esercitato l'Imperadore la giurisdizione ancora nelle Terre soggette alla Romana Chiesa per consenso, o tolleranza del Romano Pontefice, ch'era allora tanto impotente ad esercitare la giurisdizione e autorità, che per l'Imperiali donazioni, ed altri titoli gli competevano nelle Città lontane da Roma, che non poteva ritenere non che la giurisdizione, ma neppure il rispetto alla sublime sua Dignità dovuto nella stessa Romana Città, dalla quale ne fu Adriano, che dopo il Breve Pontificato di Anastasio successe ad Eugenio III., cacciato, ed ebbe bisogno di ricorrere allo stesso

a *Sigon. de Regn. Ital. lib. 12. ann. 1153.*

stesso Federigo, dicendo Ottone Frisingense [a] del detto Pontefice Adriano: *Cum Cardinalibus suis veniens ex debito officii sui honorificè suscipitur, gravique adversus populum suum conquæstione utens, reverenter auditus est. prædictus enim populus, ex quo Senatorum ordinem renovare studuit multis malis Pontifices suos affligere temeritatis ausu non formidavit*: E appena seguita in Roma l'incoronazione di Federigo: racconta il medesimo Apologista, che i Romani *attaccarono furiosamente nel suo Palazzo il Papa, e vi accorse per soccorrerlo co' suoi Tedeschi Federigo, il combattimento fu lungo, e sanguinoso, ma in fine funesto a' Romani, de' quali ne perirono più di mille*; Onde conclude il detto Scrittore, che *sedato il tumulto si partì Federigo da Roma per Germania con la gloria di aver sottomesso in poco tempo la maggior parte d'Italia contumace, e liberato il Papa dall'oppressione de' Romani*.

Ma agli atti di sopra riferiti aggiunge l'Apologista un'altro fortissimo argomento, com'egli lo chiama, cioè, che Federigo portatosi a Piacenza ritenne nel dovuto rispetto i Piacentini, obbligando loro restituire il danaro tolto a' Commissarj Imperiali. Quasichè non abbiano molto più fatto ultimamente le truppe Spagnuole, e Tedesche nella Città e luoghi dello Stato Ecclesiastico; mentre i primi procedendo con biasimevole insolenza, e militare ardire, oltre gli attentati in tempo della loro dimora commessi, in partendo da Velletri osarono portar via l'armi de'Cittadini, e condurre seco prigionieri i pretesi autori del tumulto; e quasi che non molto più facesse Federigo in Bologna, ed in altre Città della Sede Apostolica. E pochi anni prima del fatto di Pia-

M cen-

a *Otho Frising. lib. 2. cap. 20. & seqq.*

cenza, avendo i Spoletini pigliato Guidone Guerra Legato Imperiale, e ricusandolo rilasciare, spinse lo stesso Federigo contro la Città l'esercito, ed entratovi insieme co' Cittadini, nel mentre che in essa si rifugiavano, la mise a sacco, e nello stesso tempo, ch'era da'suoi soldati depredata, essendosi acceso casualmente il foco, fu ancora incendiata.

Ma gli atti di Federigo riferiti dall'Apologista, tanto è lontano, che provino la pertinenza di Parma e Piacenza all'Imperio, che anzi dimostrano tutto il contrario. Poichè questi, ed altri simili attentati commessi da Federigo nelle sopraddette Città, ed in altre della Sede Apostolica, diedero cagione alla grave, e lunga dissensione trà il Sacerdozio, e l'Imperio, come confessa il medesimo Apologista enumerando col testimonio di Radavico le cagioni della lagrimevole discordia; e lo stesso chiaramente si apprende dalla petizione fatta a Federigo in Bologna a nome del Pontefice Adriano IV. da quattro Cardinali Legati a latere a questo effetto dal Papa spediti, la quale è riportata dal Sigonio [a] in questi termini: *Postularunt, ne posthac Nuncios ad Urbem, ipso insciente Pontifice, mitteret, cum omnes Magistratus Sancti Petri ibi cum universis Regalibus essent; ne a populis Pontificiæ ditioni subjectis nisi suscipiendæ Coronæ tempore fodrum exigeret: ne Episcopos Italiæ sibi dominio obstringeret; nec Nuncios suos hospitatum in Episcopia mitteret, ut possessiones Ecclesiæ Romanæ, & tributa Ferrariæ, Massæ, Ficarali, totius terræ Comitis Mathildis, terræ ab Aquapendente Romam, Ducatus Spoletani, Insularum Sardiniæ, & Corsicæ restitueret.*

Do-

a *Sigon. de Regno Ital. An.* 1159.

Dovendo ora favellare della pace di Coſtanza, non iſtarò quì a teſſerne con lunghe e nojoſe dicerìe la Storia, riempiendo di ſuperflue e inette ciarle molti fogli. Eſſendo a tutti noto, che nel 1183. fu ſtipulato il ſuddetto celebre trattato nella Città di Coſtanza con l'intervento de' Rappreſentanti delle Città, reſtituendoſi con tal mezzo la quiete all'Italia. Queſta rinomata concordia, e ſolenne pace da tutt'i Difenſori delle ragioni Imperiali con parole piene di confidenza ſi porta, come una certa e irrefragabile prova del dominio dell'Imperio ſopra Parma e Piacenza, pretendendo, che quindi reſti manifeſtamente provato, che le dette Città non erano compreſe nelle donazioni di Pipino, Carlo Magno, e de' loro Succeſſori, e che appartenevano al Regno di Lombardìa, e agl' Imperadori, come Rè d'Italia; anzi per queſto ſolenniſſimo trattato ſi racquiſtaſſe, ſtabiliſſe, e confermaſſe a favore dell' Imperio il dominio di quelle, e di tutte le altre Città confederate, che in detta pace intervennero, ſe mai l'aveſſe perduto [a] per eſſerſi precedentemente governate per lunghiſſimo tempo in forma di Repubbliche; e perciò poteſſero pretendere col beneficio della preſcrizione aver'acquiſtata la libertà.

Ma è così lungi dal provarſi dalla pace di Coſtanza la ſoggezione e pertinenza delle due controverſe Città all'Imperio, che alcuni dotti Giureconſulti coſtantemente affermano, che non ſolo le Città, di cui è queſtione ſe mai foſſero dell'Imperio, e che per lun-

M 2

a *Anonym. de jur. Auguſt. & Rom. Imp. in Duc. Parm. Diſſ. 7. Hinc eſt, quod in celeberrima &c.*
Anonym. Mediol. animad. num. 11. *§. Ultra.*
Apolog. Milan. lib. 2. *cap.* 8. *&* 9. *tum etiam Muſæus, & alii.*

lungo tempo furono da altra Potenza possedute ; ma ancora quelle, che indubitatamente all'Imperio appartenevano, e che o mediatamente , o immediatamente furono quasi sempre [a] dagl' Imperadori dominate, acquistassero una vera e perfetta libertà , e una pienissima esenzione .

Inoltre, che che dica con fastidiose repetizioni, e lunghe dicerie l'Apologista Milanese, ha fermo e stabile fondamento la sentenza di quelli, che asseriscono essere stata questa pace limitata a tempo , ed a persone particolari ristretta, e però essere personale , e temporale, di maniera che spirato il tempo convenuto, e mancate le persone contemplate, cessò il suo effetto , rimanendo ciascuna parte nel suo primiero stato . Le parole del pubblico Istrumento sono apertamente favorevoli a questa interpretazione , essendosi obbligati i Pretori delle Città con solenne giuramento di osservarla senza frode: *a Kalendis Maji usque ad triginta annos* : e avendo Federigo stipulato a favore di Arrigo suo figlio, o del di lui Successore solamente, e non de' suoi Successori in perpetuo, ed in infinito : *a Filio nostro, vel ejus Successore* .

Di più questo celebre trattato non fu osservato per parte di Federigo, e de' suoi Successori ; mentre due soli anni dopo con Arrigo VI. suo figliuolo, venuto egli in Italia , invase con le armi le Città della Chiesa, che avevano aderito ad Alessandro III., in vece di restituire quelle, che aveva nella pace di Venezia promesso di rendere al Pontefice. E Federigo II. fece

a *Fulv. Pacian. cons. 19. num. 432. Ruin. cons. 39. num. 17. vol. 1.*

fece guerra alle suddette Città, e considerolle per sue nemiche, le quali pretendendo durare la pace di Costanza, si erano, per sostenere i loro diritti, strette in lega. Così gli altri Cesari, che poi successero, non fecero alcun conto di detta pace, non osservandone i patti, aggravando le Città confederate con pesi e contribuzioni, spogliandole delle Regalìe, e della giurisdizione in essa accordatale, e conferendola a' loro Vicarj, che licenziosamente vi dominarono. Quindi ne segue, che detta pace per il fatto de' medesimi Cesari non solo deve dirsi temporale, ma per l'innosservanza deve riputarsi di niun valore rispetto all'Imperio, che non curò adempire e mantenere ciò, che aveva solennemente promesso; onde per essa non potè acquistarsi a suo favore, o stabilirsi alcun diritto, ma come atto inosservato non può a quest'effetto a favore di chi non volle osservarlo, essere allegato.

Inoltre per conoscere quanto sia debole, inefficace, insussistente, e nulla la prova, che vuol desumersi dal suddetto pubblico trattato, vi si aggiunge, che la forza del contrario argomento è appoggiata al falso supposto, che tutte le Città della lega, o società fossero proprie dell'Imperio, e spettanti al Regno di Lombardìa, deducendone poi la conseguenza, che leggendosi tra esse Parma e Piacenza, queste in quel tempo fossero dell'Imperio, e comprese nel Regno di Lombardìa, e non della Chiesa. Ma la falsità di una tale supposizione apertamente si dimostra dalle parole del medesimo trattato, nel quale sono espressamente distinti i Lombardi, e la Società, ed i loro Fautori: *Lombardos, ac Societatem, & Fautores eorum*; e come un corpo separato e distinto si considerano le Città confe-

de-

derate della Lombardìa, e le Città, ch'erano fuori di detta regione ne' confini della medesima: *Quæ sunt extra Lombardìam in suo confinio*. Ed in fatti nella postulazione della pace fatta dalle Città confederate, e riportata dal Sigonio [a] si leggono fra le altre Città, oltre Parma e Piacenza, Ferrara, Bologna, Ravenna, Rimini, Venezia. E ne' Capitoli della medesima pace oltre le suddette si vedono nominate Faenza, Imola, Sancassiano. Erano forse quelle Città spettanti al Regno d'Italia, e suddite dell'Imperadore, perchè comprese in detta pace? Per la qual cosa, siccome s'ingannerebbe chi ne volesse trarre quindi argomento, che Venezia allora fosse dell'Imperio, e del Regno di Lombardìa, per esser nominata tra le altre Città confederate, quando è certo, che se non ne' secoli più lontani, almeno in quel tempo senza fallo godendo della sua libertà, e reggendosi e governandosi per li suoi Magistrati, non era all'Imperio Franco, e Germanico sottoposta; o che Ravenna, Rimini, Bologna, Imola, Faenza fossero per la medesima ragione Città del Regno di Lombardìa, e non contenute nelle donazioni degli Augusti Monarchi, mostrandosi il contrario dalle parole espresse delle medesime donazioni: Così grandissimo abbaglio prendono i contrarj Difensori, lusingandosi di provare Parma e Piacenza essere dell'Imperio, e non della Chiesa, perchè furono nominate nella pace di Costanza, essendovi intervenute come Città aderenti e fautrici della società Lombarda, e non come parti della medesima, benchè, per essere con la vera Lombardìa confinanti, e colla società de' Lombardi collegate, sotto il medesimo nome di Città Lombarde sieno forse alcuna vol-

a *Sigon. de Regno Ital. lib. 14. ad ann. 1183.*

volta da qualche Scrittore impropriamente chiamate. E se alcuno giudicando de' fatti de' tempi andati colle idee de' presenti reputerà essere incredibile e strana cosa, che le Città della Romana Chiesa e soggette al Romano Pontefice facessero lega e confederazione colle Città dell' Imperio per opporsi e resistere all' altrui violenze e tiranniche oppressioni, non sarà difficile il disingannarlo. Poichè e dalle lettere d'Innocenzo III., e dallo Scrittore delle di lui gesta ci è somministrato un bellissimo esempio di consimile confederazione trà le Città del Ducato di Spoleto e della Toscana spettante alla Chiesa, e le Città della Toscana sottoposte all' Imperio. Le parole del citato Scrittore [a] sono: *Civitates autem Tusciæ, quæ propter importabilem Alemannorum tyrannidem, quasi gravem incurrerant servitutem, societatem hanc ad invicem injerunt præter Civitatem Pisanam, quæ nunquam potuit ad hanc societatem induci, & obtinuerunt a summo Pontifice, ut & Civitates Ecclesiæ, quæ sunt in Tuscia, & Ducatu Spoleti, se illis in hac societate conjungerent, salvo semper in omnibus Apostolicæ Sedis dominio, & mandato. Constituerunt ergo singulos Rectores de singulis Civitatibus, & unum Priorem, cui tempore sui Prioratus omnes intenderent ad societatis negotia peragenda, omnesque tàm Rectores, quàm alii juraverunt, quod societatem servarent ad honorem, & exaltationem Apostolicæ Sedis, & quod possessiones, & jura Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ bona fide defenderent, & quod nullum in Imperatorem, vel Regem reciperent, nisi quem Romanus Pontifex approbaret.* Sicchè tornando al nostro proposito, le convenzioni, e tutto ciò, che fu stipulato nella sopraddetta pace deve pruden-

a *Auct. Anonym. in gestis Inn. III. ap. Balut. tom. I. Epist. Innoc. III.*

dentemente intendersi, riferendo a ciascuna ciò, che le conviene, e come suol dirsi, *congrua congruis referendo*, nella maniera, che fu insegnata da' chiarissimi Giureconsulti [a], che colla loro testimonianza confermano ancora le altre cose da me innanzi circa la detta pace osservate.

Ma alla fine in qualunque modo v' intervenissero le Città Pontificie, e in qualunque senso si prendano li patti e le convenzioni, è certo, che in quell' età per la debolezza delle forze temporali de' Romani Pontefici, molte Città di ragione della Chiesa si erano sottratte dalla dovuta obbedienza, e usurpando quell' autorità, che non le competeva, si governavano a forma di Repubbliche nella maniera additata dal Sigonio. Per la qual cosa, ammesso ancora per falsa supposizione, che Piacenza e Parma, come Città libere, o dipendènti dal Romano Imperio, s'arrogassero di propria autorità d'intervenire, e pattuire, e contrattare nella pace di Costanza, non poterono giammai con tali atti nulli, usurpativi, attentati pregiudicare a' diritti del dominio e della sovranità della Sede Apostolica, senza il cui consenso e permissione avevano ciò a se arrogato, non essendovi in detto trattato nè per sè, nè per i suoi Legati intervenuto Lucio III., che allora governava la Romana Chiesa, alli diritti ed alle ragioni della quale era già stato provveduto da Alessandro III. suo antecessore con la pace di Venezia nell'anno 1177., poco avanti la pace fatta da Federigo con le dette Città confederate.

Per

a *Homod. Signorol. cons. 70. num. 12.*
Jan. de Montepic. contr. 99. num. 27. 28.
Tomas. Boz. de Stat. Ital. cap. 3. num. 14. & alii.

Per la pace di Costanza, di cui fin ora ho parlato, furono alquanto calmate le turbolenze, ma non fu restituita la quiete all'Italia, e la tranquillità alla Chiesa. E non solo durarono le discordie tra il Sacerdozio, e l'Imperio, ma le medesime Città, e le private Famiglie erano divise, e turbate dalle diverse fazioni. Trà le altre molte particolari discordie, che in quelli turbolentissimi tempi avvennero, insorse contesa trà la Città di Parma, e la Città di Piacenza per il Borgo di S. Donnino, e prima di venire all'armi portarono la causa avanti Arrigo VI. Questo fatto l'Apologista Milanese, che prende lucciole per lanterne, lo crede una dimostrazione geometrica del dominio dell'Imperadore sopra le mentovate Città; onde così la discorre [a]: *Io dunque in questo passo d'Istoria dico così: se queste Città prima di venire fra loro alle mani per il possesso di San Donnino, vollero lo stesso anno* 1188 *instituire una lite civile, e un formal giudizio, e se ognuna di loro dedusse, e propose le proprie ragioni nel supremo tribunale di Arrigo, e non mica nel foro della Curia Romana, qual Uomo di mente sana vorrà darsi a credere, che in quel medesimo anno vi dominasse il Papa da Sovrano? chi sarà mai quello?* Quello appunto sarà, a cui è noto, che gl'Imperadori, o per facoltà avutane o dal tacito consenso, o dall'espressa volontà del Pontefice; o per diritto derivato dalla dignità di Patrizio, di Avvocato e Difensore della Chiesa; o per potestà di fatto e per violenza usurpata, esercitarono ancora nelle Città della Chiesa piena autorità, e suprema giurisdizione: Quello, che sà le Città nominate nella pace di Costanza aver seguitato a reggersi a forma di libere Repubbliche, e perciò essersi

a *Apol. Milan. lib.* 2. *cap.* 79. *pag.* 10.

arrogate la potestà di far trattati di pace, muover guerra, istituir Magistrati, far leggi, e compromettere le loro controversie, e ricorrere per la decisione delle medesime ancora a quelli, che non erano proprj Sovrani: Quello, il quale non ignora, che le Città della Chiesa, siccome non poterono pregiudicare col trattato della pace di Costanza a' diritti della Sede Apostolica, così nemmeno poterono apportare alcun pregiudizio con tutti gli atti posteriori usurpativi, attentati, e nulli, essendo la Chiesa impotente in quei tempi a sostenere, ed a ricuperare i suoi diritti, e le sue ragioni; essendochè nell'anno avanti alla controversia fra Piacentini e Parmigiani, era stato obbligato Clemente III. per rientrare in Roma venire a trattato di pace co'Romani, i quali ne avevano cacciato Lucio III. suo antecessore, e forzato Urbano III. a dimorarne lontano: Quello, a cui è manifesto, che da Federigo, e da Arrigo VI., nulla da loro curandosi i giuramenti, e le pubbliche solenni promesse, non solo non furono restituite le Città alla Chiesa tolte, ma ne furono altre invase, ed usurpate, scrivendo il Sigonio all'anno 1191.: *Lucio Gregorio, Clementique haud obscura cum Friderico, & Henrico simultas, ut diximus, intercesserat, quod non solùm Ecclesiæ occupata non reddidissent, sed iis beneficii nomine alienatis, proxima quoque sibi appetenda putassent*: E nell'anno 1195. racconta, che giunse Arrigo a tanto eccesso di ardire, ed ingiustiza, che distribuì a suo piacere tutte le Provincie dello Stato della Chiesa: *Quin etiam Romanæ in detrimentum Ecclesiæ Philippum fratrem, cui Irenem Rogerii uxorem collocavit, Ducem Tusciæ, ac Terræ Mathildis; Marcoaldum verò Ducem Ravennæ, & Marchionem Anconæ; & Conradum Spoleti Du-*

An. 1188.

Ducem constituit: Quello sarà, che considera le stesse parole riportate dall'Apologista Milanese, mentre può facilmente da esse comprendere, che Arrigo VI. non aveva la giurisdizione coattiva, ma solamente la volontaria, datagli dalla volontà, e dal consenso delle parti, e conseguentemente non aveva alcun dominio sopra le Città litiganti, narrando il Sigonio, che dopo aver introdotta la lite vennero all'armi, il che non sarebbe verisimilmente succeduto, se fossero state Città suddite dell'Imperio, e perciò avesse Arrigo avuta potestà di obbligarle ad osservare ciò, ch'egli aveva pronunciato: Quello finalmente, che leggendo l'Istoria del celebre allegato Scrittore non si ferma alle parole riferite dall'Apologista Milanese, ma proseguendo più oltre trova, che dal fatto, di cui si parla, secondo la testimonianza dello stesso Sigonio, si prova piuttosto il dominio a favore della Sede Apostolica, che dell'Imperio; poichè agitata la lite avanti Arrigo VI. non stettero le Città al di lui giudizio, ma ne nacque asprissima guerra, la quale fu sopita per la pace fatta per comando del Romano Pontefice, e per opera de' suoi Cardinali Legati: *Pax etiam in conventu Veronensi jussu Pontificis per Cardinales quosdam inter Parmenses, & Placentinos conciliata* [a].

Ma non abbandoniamo l'Apologista Milanese, che per comprovare, e stabilire i suoi ideali diritti, parlando de' tempi dell'Imperio d'Ottone il IV. due altre prove egli apporta; la prima delle quali è, che [b] *Ottone IV., che già godea pacificamente l'Imperio, comandò, come attesta l'Angèli all'anno* 1209., *che si facesse la pace*

a *Sigon. de Regn. Ital. lib.* 15. *ann.* 1190.
b *Apolog. del Domin. Imper. lib.* 11. *cap.* 10. *pag.* 84.

pace tra Parmigiani, e Piacentini, ed acquietò le cose di questi due popoli in maniera, che non restò frà loro altro disparere, che quello de' confini, il quale tosto ne fu dall'Imperadore levato, che dichiarò, e determinò quali fossero quegli degli uni, e quali quelli degli altri: alle quali parole soggiunge: *Vede dunque quì lo Storico Romano, che fu l'Imperadore, come Sovrano, e non il Pontefice, che regolò i confini di quelle due Città*. Ma quanto egli dice, è tutto manifestamente falso; poichè la pace tra Parmegiani, e Piacentini fu fatta alla fine dell' anno 1199. e non del 1209. trattata da' Bresciani, e Milanesi, come attesta il Sigonio [a], e non comandata da Ottone IV., il quale non fu dichiarato Imperadore, se non molti anni dopo. Nè a questo contradice l'Angèli, ma perfettamente concorda col Sigonio, scrivendo nel fine del libro primo all'anno 1199. *Verso la fine dell'anno poi seguì la pace, la quale fu fatta appresso Crema, e maneggiata da' Milanesi, e Bresciani arbitri, e confidenti delle parti*. Quello, che aggiunge l'Angèli, aver poi l'Imperadore composta la controversia circa i confini, non potè seguire, se non molti anni dopo, e non prova dominio alcuno, avendolo potuto fare l'Imperadore, come arbitro, o mezzano, e pacificatore; o per quell'autorità, che la Maestà Imperiale per consenso delli stessi Pontefici gli concedeva.

L'altra prova è il privilegio conceduto dal medesimo Imperadore Ottone alla Città di Parma, di cui egli ne fa tanto conto, che promette di riportarlo tutto intiero nella sua Appendice, benchè già altre volte stam-

a In exitu inde anni pax inter Placentinos, & Parmenses apud Cremam, Mediolanensibus, & Brixianis sequestribus est, transacta. *Sigon. de Regno Ital. lib.* 15. *ann.* 1199.

stampato, dicendo: *Il Privilegio conceduto da Ottone IV. in Lodi alla Città di Parma riferito dall' Angioli con tutte le più minute circostanze, resta registrato ne' statuti della medesima Città, stampati fino l'anno* 1494. *da Angelo Ugoletto, e lo daremo tutto per esteso nell' Appendice di quest' Opera* [a]. Ma considerando poi, che, s' egli lo dava interamente, troppo chiara e manifesta sarebbe comparsa agli occhi del Lettore la falsità del suo magnificato diploma, l'accorto Scrittore si pentì della promessa fatta, e non attese la parola; Mentre nella sua Appendice al numero primo ne riporta solamente parte, e nell'iscrizione, o Sommario, che premette, così ammonisce chi legge: *Frà gli altri documenti &c. vi è il diploma concesso da Ottone IV. alla stessa Città, e le parole, che fanno al caso, sono le seguenti*. Ma da quella porzione, che egli ha dato, abbastanza si manifesta in qual conto debba aversi tutto il diploma. Poichè lasciando, per non dilungarmi, le altre molte osservazioni, che potrebbero farsi, e considerando solamente la data; l'Apologista pone al margine l'anno 1217., e in piedi del diploma si legge: *Acta sunt hæc anno Dominicæ Incarnationis millesimo ducentesimo septimo Kalen. Junii Glorioso D. Ottone Romanorum Imperatore: Anno Regni ejus duodecimo, Imperii verò primo*. Inoltre o si legga mille dugento, o mille dugento sette, o mille dugento diecisette, e si computino gli anni dell' Imperio, o dal giorno dell' elezione, o da quello della Coronazione, non concorda mai coll'anno primo dell'Imperio di Ottone, e di più nemmeno concorda cogli anni del suo Regno, nè con quelli dell' Indizione. Ma supposta ancora la verità del magnificato diploma, oltre che

a *Apolog. del Domin. Imper. lib. 2. cap. 11. pag. 91. Append, num. 1.*

che questi Privilegj Imperiali, come di sopra si è dimostrato, non provano dominio, e sovranità sopra le Città, alle quali sono conceduti, trovandosi essere dati dagl' Imperadori, come Romani Patrizj, Avvocati, e Difensori della Chiesa, ancora alle Città, ch' erano, e sono senz' alcun dubbio e controversia della Sede Apostolica: chi non sà, che Ottone non solo non restituì, come aveva con solenne giuramento promesso, le Terre, ch' erano state occupate alla Chiesa, ma di più in disprezzo del Pontefice faceva prendere, e spogliare quelli, che in pellegrinaggio andavano per divozione alla Città di Roma, ed in breve tempo invase diverse Terre e Provincie della Chiesa, e ridusse in suo potere Viterbo, ed altre Città, e luoghi vicini a Roma [a]? E l'antico Autore della Cronaca di Fossanova scrive dello stesso Ottone dopo essere stato coronato: *Ab ipso tempore Oddo Imperator perjurando cœpit habere irrita, & vacua omnia praecepta Domini Papæ, & infestare, & minuere omnia jura Ecclesiæ &c. unde Dominus Papa cœpit eum monere per Archiepiscopum Pisanum, & alios Episcopos, & Abbates, ut recederet ab iniquitate, & infestatione Ecclesiæ, quod facere contempsit, & recognosceret Deum, & viveret secundum legem Dei Omnipotentis, & rationem, & justitiam, & obedientiam Ecclesiæ observaret, & perficeret, quæ jurejurando promiserat: omnia vilipendens facere recusavit. Tandem Dominus Papa eum excommunicavit*. Qual meraviglia poi, supposto che fosse vero il diploma dell' Apologista, e qual prova potrebbe quindi contro il dominio della Sede Apostolica dedursi, se avesse egli conceduto un Pri-

a *Sigon. de Regno Ital. ann.* 1210.
Rainald. Annal. Eccles. ad an. 1209 & 1210.

Privilegio ad una Città della Chiesa ; che abusando delle turbolenze de' tempi, e dell' impotenza e debolezza della potestà temporale de' Papi, si governava, quasi come libera Repubblica, ed era situata ne' confini del Regno d' Italia, che ad Ottone, come Imperadore, apparteneva?

Scende poscia il soprallegato Scrittore a funesti tempi di Federigo II., e quasi già della vittoria sicuro, e trionfante rapporta un' altro Privilegio concesso dal detto Imperador Federigo nell'anno 1219. alla Città di Parma, ponendolo per intiero nell' Appendice, e nel Capitolo 13. del libro 2. così ne parla : Pag.104. *Rispetto poi a Parma non si può, nè dee metterſi in dubbio, se ella fosse Città dell' Impero &c.* Riferisce poi le parole di Bonaventura Angèli, dopo quelle dell'Imperial diploma, quindi insulta al suo solito con mordaci e malediche parole li Difensori della Sede Apostolica, quasichè le cause tra Sovrani si difendessero con ingiurie e villanie, e non colla ragione, e co' pubblici documenti, e antiche memorie. Ma torniamo al diploma di Federigo, contro il quale potrebbero opporsi tutte quelle eccezioni, che in altri luoghi si sono contro simili documenti di sopra date, ma nel presente caso non ve n'è di bisogno. Imperocchè non solo un documento di tal sorta non prova il dominio dell'Imperio sopra Parma e Piacenza, ma bensì ciascun prenderà maraviglia, come mai l'Apologista Milanese sia così sfornito di ragioni e prove per difesa della sua causa, che faccia ricorso ad un semplice Privilegio più difficile in quei tempi alle Città benchè non suddite all' Imperio il domandarlo, che l'ottenerlo; conceduto da un Imperadore, che ribelle e contumace al-

la Chiesa altro non si studiò, che usurparne i diritti, ed occuparne i Stati, e li Dominj. Ma qual conto si debba fare di questo, e di altri documenti, privilegj, ed atti di qualsivoglia sorta fatti da Federigo in danno e pregiudizio delli diritti e delle ragioni della Chiesa, basta leggere quello, che di lui lasciò scritto il Sigonio, oltre il Bzovio, il Rainaldi, ed altri molti Scrittori, che lo stesso attestarono. Dice adunque il detto Scrittore: *Sequitur Friderici posterioris Imperium non solùm Ecclesiæ, sed etiam cuncto Regno, atque adeo etiam Italiæ universæ calamitosum, neque enim aliud fuit, quàm assiduum cum tribus Pontificibus, & cum singulis Italiæ Civitatibus bellum, quos omnes tanto odio, ac tantis viribus oppugnavit, ut in eo Henricum Patrem superarit, Avum verò Fridericum æquarit* [a]: Nell'anno 1243. eletto Pontefice Innocenzo IV. i Viterbesi, ed altri popoli vicini non potendo più sopportare il giogo della tirannia di Federigo, fatto segreto accordo colli Romani, che seguivano le parti del Pontefice, e ricevutone poderoso ajuto di milizie, furono all'improviso sopra li soldati presidiarj dell'Imperadore, e fattili prigioni con Simone Conte di Toscana, che ne aveva il comando, ritornarono all'obbedienza della Sede Apostolica. Udito questo fatto pien di furore si portò Federigo con grosso esercito a Viterbo, e mentre ivi stava tenendo stretta con forte assedio la Città, concesse a Corraduccio Sterleto figlio di Corrado di Gottebaldo i Contadi di Sinigaglia, e di Cagli, la contrada di Massa, colli castelli di Montesecco, di Nidiastore, e di altre Terre: Tanto era Federigo liberale e pronto in concedere i beni, e le Città della Sede Apostolica, e in usurparne i diritti e le

a *Sigon. de Regno Ital. lib. 17. an. 1220.*

le ragioni, che anche in mezzo all'armi pensava a disporne e spedirne solenni diplomi, ed altri non erano tardi e negligenti in imitarlo: onde la stessa concessione fu poi rinovata da Percivallo Doria, che s'intitola Vicario Generale di Manfredo usurpatore della Sicilia, aggiungendovi il Castello di Ferneto. Se l'Apologista vuol camminare co' suoi principj, e colle sue false idee, già già mi aspetto, che non avrà rossore di asseverare, che Cagli, e Sinigaglia non erano della Sede Apostolica, nè comprese nelle antiche Imperiali donazioni; e pure e l'una e l'altra sono sempre state Città del dominio della Chiesa, e niun Uomo savio ha mai dubitato del contrario, e i loro nomi si leggono nella donazione di Lodovico Pio, di Ottone, e degli altri Imperadori, che a loro succeſsero, e sono ambedue apertamente e innegabilmente contenute in quella dello stesso Federigo. Per la stessa e per altre molte ragioni, che nell'anno 1311. i Piacentini accettassero il Vicario Imperiale, e che insieme con i Parmigiani dessero il giuramento di fedeltà a Lodovico, niente rileva a stabilire le fantastiche idee dell'Apologista; poichè stava allora la Sede Apostolica in Avignone, e ardeva tutta l'Italia per le fazioni de' Guelfi, e Gibillini, e prevalendo questi ancora nelle Città suddite alla Chiesa, erano spesso ammessi i Ministri Imperiali, e fatti per il timore dell'armi molti atti di soggezione agl' Imperadori, i quali venivano annullati, o poi rivocati, quando l'opportunità, e la condizione delle cose lo permettevano, con atti contrarj, ed erano cacciati i Messi, o Legati Imperiali, subito che i sudditi fedeli alla Chiesa erano liberi dalla forza e violenza, che li teneva oppressi, o si erano posti in istato da poter bi-

Somm. num. 12. e 13.

bisognando, anche coll'armi resistere. Inoltre il giuramento di fedeltà soleva dagl' Imperadori esigersi non solo dalle Città della Lombardìa, ma come in altro luogo si è avvertito, ancora si prestava talvolta dalle Città e luoghi della Romagna, della Marca, dell'Umbria, e di altre parti spettanti al dominio della Sede Apostolica; il che o si facesse per violenza, o per ragione del Patriziato, e Avvocazìa della Romana Chiesa, non importa quì esaminarlo, avendone già abbastanza ragionato; certo è che dall' antiche memorie, le quali ancora restano, si fa palese essersi un tal giuramento tal volta dato non solo per tacito consenso, ma per comando espresso de' Romani Pontefici, i quali favorendo la parte dell'Imperadore in controversia eletto, volevano, che le Città della Chiesa, le quali a guisa di libere Repubbliche, con dipendenza però della Sede Apostolica, si reggevano, seguitassero il partito dell' eletto da loro approvato. Conciossiachè il giuramento, che si dava altro non soleva contenere, che una recognizione dell'eletto, e destinato a prendere la Corona Imperiale, o dello stesso Imperadore già incoronato, non in proprio e legittimo Sovrano e Signore, ma in vero e legittimo Imperadore, Avvocato e Difensore della Romana Chiesa, con la promessa di non riconoscere per Imperadore altra persona, nè prestarle ajuto e consiglio; ed inoltre di pagargli, andando a Roma, il fodro, la parata, ed il mansionatico, e mantenergli e prestargli ajuto a conservare i beni, diritti, e ragioni, che nell'Italia possedeva. Così i Bolognesi, ed altri popoli della Romagna, e di altre Provincie della Chiesa giurarono tal volta fedeltà agl'Imperadori. E così li stessi Piacentini nell'anno 1275. prestarono il giuramento

pre-

presente il Legato della Sede Apostolica a Ridolfo Imperadore, il quale è riportato dal Locati al detto anno nella seguente forma: *In nomine Domini &c. Congregato consilio generali Communis Placen. &c. ibidem lectis literis Legationis Ven. Patris Domini Gulielmi Dei gratiâ Ferrarien. Episcopi Apostolicæ Sedis Legati &c., & monitione facta ibidem per eumdem Dominum Legatum Domino Cazanemico D. Alberti Cazanemici Potestatis Placent., & Domino Juliano Archidiacono Judici, & Vicario Domini Manarini de Manaris Capitanei Societatis Mercatorum, & Paraticorum Civitatis Placen., & Consulibus dictæ societatis, nec non universis, & singulis de ipso consilio, ut sacramentum fidelitatis facerent, præfatis Legatis Serenissimi Domini Rodulphi Regis in Imperatorem Romanum electi petentibus sacramentum fidelitatis sibi fieri vice, & nomine Domini Regis prædicti.* Dopo queste parole seguitano i nomi di quelli, che giurarono a nome di tutto il consiglio, e lo stesso giuramento, che fu concepito in tali parole: *Quod præfati Potestas, & Vice-Capitaneus, & universi, & singuli in ipso consilio congregati, erunt ab hac hora in antea fideles Romano Imperio, & Domino Rodulpho III. Regi Romanorum semper Augusto; Et quod non erunt in facto, neque in consilio, ubi præfatus Dominus Rex perdat vitam, vel membrum, aut capiatur mala captione; consilium, quod per se, aut Nuncios suos, seu literas eis crediturus est, ipsis scientibus ad ejus damnum, seu præjudicium nulli pandent; si damnum ejus tractari sciverint, pro posse eorum impedient, ne fiat, quod si per se impedire non potuerint, per Nuncium, aut per literas ei significare curabunt, ut ad notitiam ejus perducatur; Imperium Romanum, & Regalia ejus, quæ habet ubi-*

cunque, & specialiter in Italia manutenebunt totis viribus, & defendent, ad defendendum, & manutenendum verò, quæ habet, seu tenet, adjutores erunt; officium eis commissum in Italia benè, & fideliter exercebunt, jura, & jurisdictiones, & possessiones Romani Imperii, quæ ubicunque consistere scient, revelabunt, & conservabunt; Nuncios præfati Domini Regis Rodulphi recipient, & fideliter, ac benignè tractabunt. Et omnia juraverunt &c. E quando tali giuramenti furono estorti dagl'Imperadori, o da' loro Ministri, e contennero espressione alcuna pregiudiziale alla Chiesa, come violenti, usurpativi, ingiusti, nulli, e invalidi furono dichiarati da' Romani Pontefici, e a loro richiesta rivocati dalli stessi Imperadori: così li giuramenti dalle Città della Chiesa indebitamente ricevuti dal Cancelliere del mentovato Imperador Ridolfo ad istanza del Pontefice Niccola III. furono dallo stesso Ridolfo con suo Imperial Diploma annullati, dichiarando con questo solennissimo atto nulli, irriti, ingiusti, violenti tutti gli altri simili giuramenti, che ingiustamente furono tal volta esatti da' suoi Antecessori. Ma di tali giuramenti, come dissi, ne ho di sopra altra volta lungamente parlato; ond'è superfluo di farne quì ulterior discorso, potendosi a tutto ciò, che ho altrove detto, unire quello, che ho brevemente in questo luogo soggiunto.

Riconduciamoci adunque a' luttuosi tempi di Lodovico il Bavaro. L'essersi egli doluto nel libello dell' appellazione d'esser state aggravate coll'accusa di eresia alcune Città pretese da lui di Giurisdizione e Signorìa Imperiale, annoverando tra queste Parma e Piacenza [a]; non prova il dominio di quelle Città a favo-
re

a *Apolog. del Domin. Imper. lib. 2. cap. 18. pag. 171.*

re dell'Imperio, ma bensì l'ingiustizia delle pretensioni, e l'impudenza delle calunnie di Lodovico, le cui persecuzioni e violenze commesse contro la Sede Apostolica, e l'invasioni fatte de' beni ad essa spettanti, li falsi ed eretici sentimenti da lui nutriti, o per dir meglio suggeriti da' cattivi Consiglieri, sono noti a tutto il mondo, e per persuadersene basta leggere il libello, che troncato l'Apologista Milanese riporta, e che doveva certamente vergognarsi di nominare. Per la qual cosa tralasciando tutte le altre risposte, che potrebbero darsi ad una tanto frivolissima opposizione, per dimostrare qual conto debba farsi del libello citato dall' Apologista, mi atterrò al giudizio, ch' egli stesso ne diede nella sua opera, parlandone con tali termini: *Pubblicò contro il Papa un manifesto, anzi un libello famoso composto dalle sacrileghe penne di Giovanni Gianduno Perugino, da Marsilio di Menandrino Paduano, e da Occamo Frate Francescano, pieno di veleno, e di calunnie, nel quale in vece di tenersi ne' limiti di una difesa, ch' ei pretendeva essere molto giusta, si scatenò in una infinità d'ingiurie atrocissime, volendo far passare Giovanni per un distruttore dell'Imperio, e un violatore de' Canoni, e delle leggi* [a]. Inoltre per meglio intendere qual peso e forza debbano avere gli atti attentati dal detto Lodovico sopra le Città della Chiesa, riporterò le parole del Duca Ottavio Farnese, che in un suo memoriale, o scrittura così rispose nella controversia del Borgo di Valditaro al Conte Landi, che gli opponeva un' Investitura concessa nell'anno 1327. al Conte Manfredo Landi da Lodovico. *Iste Rex*, dic'egli, *fuit Ludovicus Bavarus inimicissimus Ecclesiæ, & fuit creatus Impera-*

a *Apolog. Milan. del Domin. Imper. lib. 2. cap. 17. pag. 163.*

rator in scismate, nec umquam ejus electio fuit confirmata a summo Pontifice, & ejus operâ Nicolaus Reatinus fuit creatus Antipapa, & ab illo se coronari fecit in contemptum Joannis XXII. Pontificis Maximi, unde cum non fuerit legitimus Imperator, sed tyrannus, & Ecclesiæ inimicissimus, ista Investitura in consideratione habenda non est, maximè cum tunc temporis Civitas Placentiæ, & ejus districtus subesset temporaliter sub dominio Ecclesiæ, prout idemmet summus Pontifex narrat in quadam concessione facta Civitati Placentiæ. E se tuttó ciò non basta all'Apologista, e a'suoi Compagni per convincerli dell'insussistenze delle loro mendicate pruove, e della vanità de'loro frivoli argomenti, odano la solenne sentenza, e pubblica dichiarazione, che reiteratamente degli atti di Lodovico promulgò Carlo IV. Imperadore in due suoi Imperiali Diplomi, uno spedito nel Mese d'Aprile dell'anno 1347., e l'altro li 6. parimente d'Aprile dell' anno 1355. Le parole dell'Imperador Carlo IV. tali sono: *Item omnes processus, & quaslibet sententias latas, & quælibet alia quocunque nomine censeantur Romæ, seu ubicumque alibi gesta per Ludovicum de Bavaria per Ecclesiam de hæresi, & schismate justo judicio condemnatum, ac privatum omni jure, si quod per electionem in Regem Romanorum de ipso factam ei fuerat acquisitum, seu per alios ejus nomine, vel auctoritate sub Imperiali titulo, quem sibi indebitè usurpavit; nec non & omnia, quæ per se, vel alium in Italia fecit, seu gessit, etiam sub Regali nomine: & cætera etiam omnia ubicumque gesta ab eo per se, vel alium, quæ ex defectu jurisdictionis, vel potestatis facere sibi non licuit, nulla esse, ac cassa, & irrita pronunciamus, & declaramus; illa quatenus etiam de facto processerunt,* an-

annullamus, & penitus in his ſcriptis revocamus. E più ſotto nella ſteſſa Bolla d'oro parlando degli atti di Arrigo VII. ſuo Avo, e del ſuddetto Ludovico ſoggiunge: *Item ſi per præfatum quondam Henricum Imperatorem avum noſtrum, vel per jam dictum Ludovicum, ſeu per quemcumque alium, ſeu alios, ipſorum, vel alterius nomine, ſeu auctoritate aliquæ ſententiæ fuerint promulgatæ, ſeu proceſſus aliqui facti, ſeu arreſtationes perſonarum, aut rerum, vel aliqua ad juriſdictionem pertinentia attentata in Roma, Regnis, Provinciis, Ducatibus, Marchionatu, Comitatibus, Civitatibus mediatè, vel immediatè ſubjectis, illa omnia decernimus, & in his ſcriptis pronunciamus eſſe nulla. Quodque ſi aliquæ fidelitates, homagia, obedientiæ, recognitiones, donationes, advocationes, occupationes, ſeu conceſſiones qualeſcumque a prædictis Henrico, & Ludovico, vel eorum altero, per ſe, vel alium, ſeu alios factæ fuerint, vel receptæ pro Roma, Regnis, Provinciis, Ducatibus, Marchionatu, Comitatibus, Civitatibus, Oppidis, Caſtris, Locis, Terris, & Territoriis ſupradictis, vel eorum aliquo, vel pro quibuſlibet rebus, vel juribus in eis, vel ſub eis etiam conſtitutis a quibuſcumque Univerſitatibus, vel Perſonis ſingularibus quovis modo, illa omnia fore nulla pronunciamus, & quatenus proceſſerunt de facto, totaliter revocamus, & etiam pro non factis volumus, & decernimus haberi.*

Si luſinga l'Apologiſta tirare una più forte, anzi concludentiſſima prova del Dominio Imperiale ſopra Piacenza dall'Iſtrumento di pace ſtipolato nell'anno 1376. tra Galeazzo Viſconti, e il Legato della Sede Apoſtolica, perchè Galeazzo in eſſo ſi nomina Signore, e Vicario Generale per l'Imperio tra le molte

altre Città ancora di Piacenza ; e perchè nel Capitolo III. promette il Legato di restituire le Terre , che nel tempo della guerra erano state occupate nella Diocesi di Piacenza, Pavia, Tortona, Alesandria, Novara, Vercelli , eccettuate però alcune , ch'erano della Chiesa di Vercelli, e quelle, che si fossero poi riconosciute ad altre Chiese appartenere, riservandosi ancora, che se il Vescovo di Vercelli, o il Capitolo, o altro a suo nome avesse rappresentato, che la Città nel temporale a lui apparteneva, dovesse dentro d'un' anno dar prova del suo diritto , e conoscersi dal medesimo Legato, o da altro da lui deputato ; e pronunciandosi a favore del Vescovo, dovesse il detto Legato adoprarsi appresso il Pontefice , acciocchè concedesse licenza al Vescovo di dare in feudo detta Città al Visconti. Ma egli certamente erra, o seguita a prendere volontario abbaglio per non confessare l'ingiustizia della causa , che ha impreso a sostenere, e però valuta le cose più di quel , che vagliono . Conciossiachè quella stessa gravissima necessità riconosciuta e confessata dal medesimo Apologista [a], cioè la ribellione quasi gererale di tutt'i sudditi della Chiesa, eccitata per opera de' Fiorentini, la quale astrinse il Pontefice a far la pace col Visconti, obbligò ancora il Legato Apostolico a tollerare, che nell'Istrumento di pace Galeazzo Visconti si denominasse Vicario Generale per l'Imperio, e Signore tra le altre Città eziandio di Piacenza , non però di Parma, la quale nell'Istrumento non si legge . Ma frequentemente ancora a giorni nostri ne'pubblici contratti, atti, e diplomi suole da'prudentissimi Prencipi dissimularsi, che altri ritenghino, e si adornino con vani

a *Apolog. Milan. del Domin. Imp. lib. 2. cap. 21. pag. 119.*

ni titoli di frivole e insussistenti ragioni, le quali essi pretendono avere sopra le Città, Provincie, e Dominj, che quelli pacificamente, e con ottimi titoli, e incontrastabili diritti possiedono; e questo eziandio fuori del caso di un'estrema necessità, e insuperabile bisogno, in cui, come dissi, si trovava la Sede Apostolica nel caso nostro, e gli esempj essendo molti e recenti, e però noti ad ognuno, non fa mestieri quì il riportarli. Inoltre il suddetto Galeazzo si denominò Vicario, e Signore non solo di Piacenza, ma ancora di Bobio, la qual Città non può negarsi dagli Avvocati Imperiali, che spettasse alla Sede Apostolica, essendo nominatamente compresa nelle antiche donazioni approvate e confermate dagli Elettori, e Prencipi dell'Imperio; anzi di più nel diploma dell'Imperador Ridolfo spedito nell'anno 1279. annullandosi i giuramenti dati dalle Città della Chiesa, come indebitamente e nullamente estorti dal Cancelliere Imperiale, tra le altre Città e popoli espressamente si nomina la Città di Bobio; e nell'anno 1243. come di Città pertinente alla Chiesa, i beni posti nel di lei Contado, e spettanti alla Camera Apostolica con molti altri di altre Città dell'Esarcato furono da Celestino II. conceduti a livello alli figli pupilli del Conte Raniero, che aveva quelle Città dalle mani de'nemici della Chiesa ricupete. Onde siccome l'essersi Galeazzo intitolato Signore, e Vicario Imperiale della Città di Bobio, non prova, che quella Città all'Imperio appartenesse, e non fosse compresa nell'antiche donazioni fatte alla Chiesa; così l'essersi nominato Signore di Piacenza, non dimostra, che Piacenza fosse di ragione dell'Imperio. La restituzione delli Castelli del Piacentino, se pure ve n'era

Somm. num. 14.

alcuno tra quelli delle Città dell'Imperio conquiſtati dall' armi Pontificie contro Galeazzo, e ſuoi ſeguaci, fu convenuta dal Legato della Sedia Apoſtolica, non perchè ei riconoſceſſe appartenere il dominio di Piacenza, e del ſuo diſtretto a Galeazzo Viſconti, come Vicario Imperiale, ma ſolamente per la dura condizione delle contrarie circoſtanze, in cui ſi trovava la Romana Chieſa, e per la ſperanza di una più ſtabile, e durevole pace, e in riguardo, e a contemplazione del Rè di Francia, che ſi era a favore de' Viſconti, e con lettere, e con replicate Ambaſcerie appreſſo il Pontefice interpoſto [a]. Inoltre li detti Caſtelli, o Terre ſi promettano dal Miniſtro Apoſtolico reſtituire ad Azone Nipote del Rè di Francia, e non a Galeazzo, quando che, ſe ſi foſſe riconoſciuto dalla Sede Apoſtolica il dominio di quelli appartenere veramente all'Imperio, a lui, ch'era Signore e Vicario Imperiale di Milano, e non ad Azone Parente del Rè di Francia, e a' ſuoi Eredi, e Succeſſori doveva farſi la reſtituzione e conſegna. Che poi ſi eccettuaſſero dal Miniſtro Apoſtolico le Terre ſpettanti alla Chieſa di Vercelli, e ad altre Chieſe, queſt'era un'eccezione neceſſaria, giuſta, e convenevole, e niente prova a favore dell' Imperio, e contro li diritti della Chieſa, ma ſolamente dimoſtra l'equità e giuſtizia del Pontefice, il quale aſtretto dalla neceſſità per ottenere la pace, ſi contentò

a Conſiderata bona voluntate, & firma conſtantia dictorum Dominorum Galeaz, & Nati ſui &c. circa obſervationem treguarum: nec non ad honorem, & contemplationem Sereniſſimi Principis Regis Francorum, qui pro hac pace tàm per literas, quàm ſolemnes ambaxatas Domino Noſtro Summo Pontifici ſæpiùs ſupplicavit, contentatur promittit, & vult tradere &c. *ſono le parole dell'Iſtrumento della pace riportato dall'Apologiſta nell'Appendice Tom. 3. pag. 369.*

tò in riguardo del Rè di Francia consegnare ad Azone Visconti di lui Nipote qualche piccola Terra posta nel Territorio Piacentino, ch'era di ragione, e dominio della Chiesa Romana, ma non volle pregiudicare alli diritti, e alli beni dell'altre Chiese, delli quali senz' una urgentissima causa, e inevitabil necessità, non doveva, nè poteva disporre.

Che Carlo IV. Imperadore nel 1355. a favore della Chiesa di Parma confermasse al Vescovo i privilegj, le grazie, e le concessioni, che avea ne' tempi andati ottenute, aggiungendo all'antiche nuove donazioni [a]: che nell'anno 1412. il medesimo facesse l'Imperador Sigismondo [b]: che l'uno, e l'altro concedessero l'Investiture di due, o tre luoghi del Piacentino, o Parmigiano [c], qual conto debba farsi di simili atti, l'ho di sopra, in proposito, d'altri Imperadori favellando, dimostrato, specialmente ne' tempi di Carlo IV., e Sigismondo, che dette Città co' loro Territorj erano state occupate da' Visconti, e da'altri tiranni; e la Romana Chiesa trovavasi in grandissimi travagli e disturbi. E' bensì lungi dal vero, che nel 1404. [d] fosse Sigismondo alla presenza del Papa riconosciuto da' Piacentini, e dal Vignate per Sovrano di Piacenza; poichè in quell'anno nè Sigismondo era stato creato Imperadore, nè Giovanni Vignate si era reso padrone di Piacenza, il quale solamente nel 1413. avendone occupata la Signorìa, e vedendo di non poterla ritenere, la cedè a Sigismondo, a cui fu, come afferma il Campi, nell'anno seguente ritolta da Filippo Maria Visconti: nè la conse-

 gna

a *Apol. Milan. lib. 2. cap. 22. pag. 202.*
b *Apol. cit. lib. pag. 228.*
c *Apol. cit. lib. pag. 292. e 225.*
d *Apol. cit. lib. 2. cap. 25. pag. 225.*

gna della Città, nè atto alcuno di sommissione fu fatto all'Imperadore dal Vignate, e da' Piacentini in presenza del Pontefice Giovanni, come sogna l'Apologista. Imperocchè il Pontefice arrivò in Piacenza, che l'Imperadore era già partito, come ce ne fa fede lo stesso Campi [a] accuratissimo Istorico con queste parole: *Non trovò arrivato in Piacenza Giovanni l'Imperador Sigismondo, perchè statovi questi col Vignate alcuni giorni, e ricevuta da esso in dono la Signorìa di questa Città, si erano trasferiti a Lodi insieme; onde colà si trasse ancora il Pontefice, abboccandosi con l'Imperadore.*

Resta ora a parlare dell'Investiture concesse da Venceslao, Sigismondo, e Massimiliano a Giovanni Galeazzo, a Filippo Maria Visconti, a Lodovico il Moro, e a Lodovico XII. Rè di Francia. Ma prima risponderò brevemente, a quello, che afferma l'Apologista [b], cioè, che alcuni sommi Pontefici riconobbero li Sforzeschi per legittimi Signori di Parma e di Piacenza. Per provare questo suo sogno, o immaginazione, rapporta in primo luogo un Breve di Pio II. scritto di propria sua mano, il quale può ragionevolmente sospettarsi falso di pianta, essendo scritto in istil rozzo, barbaro, e niente inferiore a quello delle lettere *obscurorum hominum* artificiosamente in quella ridicola maniera composte; di manierachè chiunque vorrà prendersi la briga di paragonarlo con l'altre lettere, e opere di Pio II., ne riconoscerà facilmente l'impostura, essendo la dettatura, lo stile, e la frase del Breve totalmente indegna dell'erudizione di quel Pontefice, e della culta letteratura de' suoi tempi, e discon-

ve-

a *Camp. Istor. Eccl. di Piac. ad ann.* 1413.
b *Apol. Mil. lib.* 2. *cap.* 26. *pag.* 243. *e* 244.

venevole in tutto alla di lui polizia, ed eleganza di stile: Inoltre in questo supposto Breve altro non fa il Pontefice, che esortare l' Imperadore di concedere a Francesco Sforza l'Investitura di Milano, e non di Parma e Piacenza, come è manifesto dalle parole, e dal contesto di tutto il Breve, che potrà ciascun vedere a suo piacere, essendo interamente riportato dall' Autore dell' Apologia [a].

L'altro documento dall'Apologista riferito [b] è un Breve di Paolo II., nel quale il Pontefice esorta Galeazzo Maria Sforza a preferire Pietro Lusiardo suo famigliare nella compra di una certa giurisdizione, che a Galeazzo competeva in luogo: *Villæ Vicoli Marchionum Placentinæ Diœcesis*: (sono le precise parole del Breve di Paolo [c]) Sicchè desidererei sapere dall' Apologista, quali sieno quelle, donde si dimostra, che il Pontefice Paolo riconoscesse per legittimo Signore di Piacenza Galeazzo, mentre io non sò ritrovarle, e credo, che lo stesso accaderà a ciascuno, il quale, come l'Apologista, non voglia studiosamente ingannarsi. Conciossiache nel Breve altro non si dice, che avere il Papa da alcuni degni di fede inteso, che Galeazzo aveva venduto a certi Baroni la giurisdizione, che a lui competeva per ragione del dominio temporale, che aveva nella Villa del Vicolo de' Marchesi della Diocesi di Piacenza: *Jurisdictionem, quæ vobis ratione temporalis dominj vestri est in loco Villæ Viculi Marchionum Placentiæ Diœcesis*: Dalle quali parole può piuttosto ritrarsi argomento, che il Papa non riconosceva Ga-

a *Apolog. Milan. del Domin. Imper. Append. num.* 14.
b *Apolog. Mil. del Domin. Imp. lib.* 2. *cap.* 26. *pag.* 253.
c *Apolog. Mil. Append. num* 15.

Galeazzo per legittimo Signore di Piacenza, restringendo il di lui temporale dominio a quella Villa, la cui giurisdizione dimandava a favore del suo famigliare, e la quale dic'essere nella Diocesi, e non nel Territorio Piacentino. Poichè se altro fosse stato il sentimento del Pontefice, avrebbe a Galeazzo scritto nel Breve: *Jurisdictionem, quæ vobis competit in loco Villæ Viculi Marchionum in territorio Urbis Placentiæ, ratione vestri temporalis dominii in dicta Urbe, ejusque territorio*: o con altre parole simili significative del dominio universale sopra la predetta Città, e suo Territorio. Il Breve adunque di Paolo non è favorevole all'idee dell'Apologista, nè contrario alle ragioni della Sede Apostolica sopra Piacenza, siccome non è contrario alle ragioni della Corte di Vienna, che il Duca di Savoja possieda molti luoghi posti nella Diocesi di Milano, e di altre Città spettanti al Romano Imperio.

Il terzo è una Bolla di Sisto IV. [a], con la quale approva l'unione di alcuni Ospitali fatta dal Vescovo di Piacenza, essendone stato il Pontefice dallo stesso Vescovo, dal Comune di Piacenza, e da Galeazzo Sforza pregato; ed è tanto lontano dal vero, che il Pontefice Sisto riconoscesse Galeazzo per legittimo Signore di Piacenza, che lo nomina sempre Duca di Milano, e non lo chiama giammai Signore di Piacenza, nè mai dice, che il medesimo avesse supplicato per la Città di Piacenza, come Signore e Sovrano della medesima, e perchè a lui appartenesse della stessa la cura, e il Dominio: ancora presentemente sogliono i Vescovi, ed altri Prelati delle Città suddite della Chiesa

a *Apolog. Mil. Append. num.* 16.

ſa avvalorare le loro iſtanze colle raccomandazioni de' Prencipi, e de' Monarchi Cattolici per impetrare più facilmente quello, che dalla Pontificia beneficenza richiedono.

Il quarto documento non è, come aſſeriſce l'Apologiſta [a], una delegazione fatta dal Duca Giovanni Galeazzo Maria Sforza in Antonio Malvicino Prepoſto di Piacenza ad eſigere un ſuſſidio Eccleſiaſtico dal Clero Piacentino in virtù di una conceſſione ſpedita a ſuo favore da Papa Innocenzo VIII.; ma è un ordine dello ſteſſo Duca fatto nell'anno 1489. a tutti gli Officiali, Soldati, Feudatarj, e ad altre perſone di preſtare il braccio ſecolare, l'ajuto, e favore al ſuddetto Malvicino Subcollettore Apoſtolico per eſigere dal Clero il ſuſſidio impoſto dal Pontefice per la Sede Apoſtolica; la quale avere in quei tempi eſatti ſimili Eccleſiaſtici ſuſſidj dal Clero della Città di Piacenza, benchè ne foſſe da altri uſurpato il dominio, è certo e indubitato da quello, che ne ſcrive il Campi nella ſua Storia. Anzi lo ſteſſo eſſere ſtato praticato da' Romani Pontefici col Clero della Città di Parma, come Città della Chieſa, e contenuta nell'Eſarcato, ſi rende paleſe dall'ordine ſpedito nel 1419. da Giovanni XXIII. a Delfino Abbate di Caſanova, comandandogli di portarſi in Parma, eſſendo egli ſtato deputato dal Veſcovo Magalonenſe Luogotenente dell' Arciveſcovo di Narbona Camerlingo di Martino V. [b] per Collettore de' diritti, frutti, e proventi della Romagna, e dell'Eſarcato, dovuti alla Camera Apoſtolica. Onde queſto documento, e l'altro antecedentemente dall'

a *Apolog. Mil. lib. 2. cap. 26. pag. 254. app. num. 17.*
b *Martin. V. lib. 2. ms. diverſ. fol. 133.*

dall'Apologista arrecato, altro non provano, se non quello, che a tutti è noto e manifesto, che in quei tempi prima i Visconti, e poi i Sforzeschi avevano usurpato, e ritenevano il dominio di Piacenza; e perciò Galeazzo Sforza insieme con il Vescovo Piacentino aveva supplicato il Pontefice per l'accennata unione, e Giovanni Galeazzo aveva ordinato a' suoi Ufficiali di assistere il Ministro Apostolico, che per esigere il sussidio dal Pontefice imposto aveva bisogno contro i contumaci delle forze temporali, ch'erano in mano del Duca di Milano, che le teneva insieme col dominio della Città, molti anni avanti alla Romana Chiesa da' suoi Antecessori usurpata.

Il quinto è un Breve del mentovato Innocenzo VIII. [a], col quale esorta, e ammonisce i Grigioni a desistere dalla guerra mossa contro il suddetto Galeazzo, acciocchè l'Italia non riassumesse le armi, che aveva per l'autorità, e interposizione Pontificia deposte; il quale dimostra il desiderio del Papa per la quiete e tranquillità d'Italia, e non l'approvazione e consenso all'usurpazioni fatte dagli Antecessori di Galeazzo Duchi di Milano de' luoghi appartenenti al Pontificio dominio.

Il sesto è parimente un Breve di Papa Alessandro Borgia [b] scritto a' Svizzeri *de consilio* del sacro Collegio de' Cardinali, col quale loro comanda a non perturbare il Duca Lodovico Sforza, e suoi Confederati, seguendone quindi il disturbo della pace e quiete della Sede Apostolica. Che se poi avevano alcuna controversia, o differenza con esso Duca, la portassero al Tribunale della

a *Apolog. Mil. loc. cit. Append. num. XVIII.*
b *Apolog. Mil. loc cit. Append. num. XVIIII.*

della Sede Apostolica, che sarebbe loro resa giustizia: *Quod si forsàn aliquas rationes, & causas, quare præmissa fieri non debeant, habere prætenderitis, ad eas allegandas per vos, vel Procuratores vestros in eodem termino compareatis, recepturi à Nobis justitiæ complementum. Et simultatum, ac bellorum causas, si quæ inter vos, & Ducem præfatum fortè vigeant, summariè audire, & prout juris ratio dictaverit, finire, seu amicabilitèr componere parati erimus, non dubitantes præfatum Ducem, quemadmodum Nos eum hortati sumus, & sua Nobilitas Nobis affirmavit, ergà vos cum omni beneficentiâ, & gratitudine, etiam ultrà ea, quæ justitia expostulat, se habiturum fore, ad quod omnem operam nostram Vobis offerimus.*

Se tali documenti provino nepur per ombra essersi da' sopraddetti Pontefici riconosciuti li Sforzeschi per legittimi Signori, e Padroni di Piacenza, lo rimetto al giudizio degli Uomini prudenti, che si prenderanno la pena di leggerli. Inoltre supposto ancora esser vere le fantastiche immaginazioni dell' Apologista Milanese, non potevano i sopraddetti Pontefici pregiudicare, nè certamente pregiudicarono secondo le regole del diritto Civile, e delle Genti, alle ragioni della Sedia Apostolica co' loro Brevi, e lettere fatte a diversissimo fine, e per altra differentissima cagione.

Parliamo orà delle tanto decantate Investiture. La prima delle quali, in cui sono espressamente nominate, come asserisce l'Apologista, Parma e Piacenza, è l'Investitura di Venceslao data nell'Anno 1396. a Giovanni Galeazzo Visconti [a], alla quale per compiacere l'Apologista aggiungeremo, se vuole, la concessione del Vicariato di Milano, e di altre Città fatta antecedente-

Q mente

a *Apolog. Milan. lib. 2. cap. 24. pag. 217. App. num. VII.*

mente nell'Anno 1380. al medesimo Galeazzo dallo stesso Venceslao [a], in cui è nominata Piacenza, e non Parma: La seconda è una conferma dell'Investitura di Venceslao nel 1426. data a Filippo Maria Visconti da Sigismondo Imperadore, nella quale non si fa menzione alcuna nè di Parma nè di Piacenza, benchè siano nominate altre Città principali; a questa si aggiunge dall'Apologista un diploma di Sigismondo suddetto, col quale si pretende, che lo stesso Filippo Maria fosse dichiarato Luogotenente e Vicegerente dell'Imperio specialmente nella Città di Parma, e suo Territorio [b], il quale non si sà in che tempo, nè donde sia uscito, non essendovi nè luogo, nè giorno, nè anno, nè tampoco come si concordi colla precedente pretesa investitura: La terza, e quarta sono due Investiture concesse, l'una nel 1495. a Lodovico detto il Moro, e l'altra alcuni Anni dopo a Lodovico XII. Rè di Francia, nelle quali parimente non sono nominate le controverse Città, ma si pretendono tacitamente comprese, per essere dette Investiture relative a quella di Venceslao, ch'è la base, com'essi affermano, di tutte l'altre. Dalle riferite Investiture si pretende cavare una fortissima prova per mostrare a favore dell'Imperio la pertinenza del Dominio delle controverse Città [c].

Mà all'intento de' contrarj Difensori nulla giovano: In primo luogo, perchè osta la regola comunemente ricevuta nel Foro, che le sole Investiture non provano il Dominio contro del terzo, che mostra aver ragio-

a *Apolog. Milan. lib. 2. cap. 23. pag. 210. App. num. V.*
b *Apolog. Milan. lib. 11. cap. 24. pag. 220. 222. Append. num. IX. X.*
c *Apol. Mil. lib. 2. cap. 23. pag. 210.*
Anonym. differt. 4. à pag. 58. ad 63.

gioni e diritti anteriori nel Feudo [a]. Perlochè non fanno prova alcuna contro la Sede Apostolica, che non era in istato, nè aveva forze da potersi opporre alle concessioni, e infeudazioni Imperiali, quando fossero state a lei note; ma di più non si dimostra, che i Pontefici avessero scienza delle dette Investiture, non avendo quelle data causa al possesso de' Visconti, i quali già antecedentemente avevano occupate le Città della Chiesa: e se mai l'ebbero, sapendo, che quelle erano state date per il Ducato di Milano, poterono ragionevolmente supporre, che non contenessero, che le Città spettanti al detto Ducato, e non mai quelle, ch'erano della Chiesa, e che dagl'Investiti non furono per ragione dell'investiture ottenute, ma già per la forza, e per la violenza erano state precedentemente usurpate. Sicchè proveranno solamente contro il Concedente, secondo la Teorica da tutti i Giureconsulti abbracciata, massimamente quando, come si fà contro ogni regola, e ragione dagli Avvocati Avversarj, omesso il possessorio si porta la disputa, e controversia ad esaminare il petitorio, e a discorrere della pertinenza del Dominio [b]. Ed ognun sà, che spesse volte non solo trà Privati, ma ancora tra Grandi le Investiture de' Feudi, e de' beni Enfiteutici, benchè nullamente, si concedano a chi le dimanda non solo de' proprj, ma ancora de' Feudi, e beni altrui, e che al concedente in niuna maniera appartengono.

Se-

a *Alexand. conf. 12. num. 4. & conf. 43. num. 7. lib. 4. Ruin. conf. 191. num. 17. & 18. lib. 1. Curt. Jun. conf. 42. num. 88. Alciat. Respons. 178. num. 2. Cravet. in consil. pro Genero num. 431. & seqq. Rosenthal. de Feudis cap. 6. concl. 70. num. 1. & 2. Wltej. de Feud. lib. 2. cap. 3. num. 16. Meisner. decis. Camer 2. num. 24. & 30. tom. 4.*

b *Ancher. conf. 6. num. 13. & seq. Velasc. de jur. Emphiteut. quaest. 9. num. 15. & seq. Klock. tract. de contr. feud. cap. 20. num. 406.*

Secondo, perchè le Città di Parma e Piacenza, che si pretendono concesse in feudo a'Duchi di Milano, costa, che nel tempo prossimo alle pretese investiture dell'Imperio erano possedute come proprie dalla Chiesa Romana, alla quale furono tolte colla forza, e colla violenza dagl' Investiti, prima che ricevessero l'Investiture, come si è altrove con pubblici documenti dimostrato: quando per far valere le sue concessioni contro della Sede Apostolica, spetterebbe all'Imperio dimostrare chiaramente il suo diritto, e la pertinenza del Dominio, e l'assoluta facoltà di poter disporre a suo piacere delle Città date in feudo nel tempo preciso dell'Infeudazione [a]. Mentre non solo alle leggi Divine, ed Umane è contrario, ma ripugna alla ragion naturale, e all'umano discorso di poter acquistare la Signoria sopra un luogo con un atto nullo, ed invalido, traslativo in altra persona di quel Dominio, che a se non compete. Onde non poterono con esse nè l'Imperio, nè quelli, che le ricevettero, pregiudicare a' diritti della Romana Chiesa, la quale non potè perdere senza il proprio fatto quello, ch'era suo [b].

Terzo, perchè dette Concessioni furono manifestamente attentate, ingiuste, e nulle, mentre furono fatte, come dianzi dissi, in quanto a Parma e Piacenza, di Città acquistate colla forza, e coll'inganno, e tolte alla Romana Chiesa, che ne aveva antecedentemente il Dominio, e possesso; e però, secondo le regole del diritto Civile, e naturale, doveva la Chiesa Romana essere reintegrata nel

a *Menoch. consil.* 345. *num.* 23. & 72. *Castrens. consil.* 103. *vol.* 2. *Soccin. consil.* 86. *num.* 1. *vol.* 2. *Clock. de controver. cap.* 20. *num.* 40. & 41. & *ibid. allegat.*

b Ipsa naturalis ratio, qua Deus ipse hominibus loquitur, non permittit, ut quod meum est, sine facto meo perdere possim. *Anonym. de jur. August. in Ducat. Parm. dissert.* 10. *in fin.*

nel possesso, e Dominio delle Città, di cui era stata violentemente spogliata, prima che l'Imperio potesse, come assoluto, e indubitato Padrone delle medesime disporre, concedendone validamente all'usurpatore l'investitura, e con essa il Dominio utile, ed un legittimo possesso.

Quarto, perchè dette Investiture furono obrettizie, e subrettizie, essendo state impetrate dagl'Imperadori con la falsa esposizione, che quelle Città spettassero al Principato di Lombardia, e che fossero tra le Città del Regno d'Italia comprese, e fù tacciuto l'acquisto ingiusto, e violento, per il quale erano venute in Dominio de' Visconti, e da essi nullamente ritenute, dopo averne riconosciuto col pagamento del Censo il Dominio, e la Sovranità della Romana Chiesa, alla quale, si presume, che gl'Imperadori, come Avvocati, e Difensori della medesima, non abbiano giammai voluto pregiudicare.

Quinto, perchè l'Investitura di Venceslao, alla quale si riferiscono tutte le posteriori, e che perciò, come asserisce lo stesso Apologista, e concordano gli altri contrarj Avvocati, deve principalmente attendersi, come la base, fondamento, e radice di tutte le altre, fù insieme con la dignità Imperiale li 20. Agosto del 1400. da tutto il corpo Germanico cassata, ed annullata con solenne sentenza riferita da' Scrittori Imperiali, dicendo in essa di Venceslao [a]: *Imperium mutilasti Mediolano, & Provincia Lombardiæ...... prædictum Dominum Vinceslaum &c. eodem Romano Imperio, omnique &c. Privamus*

a *Penès Goldast. tom. 1. Constit. Imp. pag. 379. & 380. Itter. de feud. Imp. cap. 7. §. 31. Conrig. de Finib. Imp. lib. 2. cap. 23. § 27. Pfeffinger. ad Vitriar. Instit. jur. publ. Romano Germ. lib. 1. tit. 5. in Venceslao.*

mus &c. E perciò essendo stato in luogo di Venceslao sostituito Roberto, fece Giovanni Galeazzo a questi istanza, perchè volesse confermargli, e di nuovo concedergli l'Investitura del Principato di Lombardia avuta da Venceslao, e dal Corpo dell'Imperio cassata, ed annullata: ricusò Roberto accordare la dimanda [a], ben consapevole delle violente, e ingiuste usurpazioni dalli Visconti commesse contro la Romana Chiesa, per le quali principalmente non molti anni avanti, cioè nel 1372. avevano essi meritato di esser messi al bando Imperiale con solenne sentenza pronunciata da Carlo IV., il cui diploma originale, e autentico fu veduto e letto dal Campi, che nella sua Storia di Piacenza ne riporta il contenuto: *Ricercherebbe quì la tessitura de' successi, o la curiosità di alcuni Studiosi delle Istorie, che s'intendesse qualche cosa del risentimento di Cesare, e del Papa contro la malvagità de' Visconti Fratelli. Ma basti di sapere per lo proposito nostro, che avendo l'Imperadore Carlo, mosso da tanti disordini, e sceleratezze loro, per sua sentenza privato Bernabò del Vicariato Imperiale, e del dominio di Milano, e d'altre Città; & esso, e suoi figliuoli, e successori, e aderenti, tra quali il primo era Galeazzo, che massime nelle cose di guerra eziandio per lo Fratello reggeva tutto il peso, di qual si fosse onore, e dignità, e di tutt'i loro beni, e quelli banditi: e dichiaratolo insieme persecutore, e assassino manifesto di Santa Madre Chiesa, e perciò reo di lesa Maestà, e aperto nemico del Sacro Imperio, e di tutta la Repubblica de' fedeli di Cristo: Comandò finalmente per lettere date in Praga nel secondo di Agosto a tutti li Regi, e Prencipi Elettori dell'Imperio, o Ecclesiastici, o Secolari,*

e a

a Naucler. Gener. 47. par. 3. Blond. Decad. 2. lib. 10. Cuspin. in Rupert. Joan Dubrav. Histor. Boem. lib. 23.

e a qualunque Duca, Marchese, o Conte, e in altra guisa titolato, e a tutte le Università ne' suoi Regni, sì come a tutti li fedeli dell'Imperio, che la predetta sentenza notificare, e intimar dovessero ad esso Bernabò, e a' suoi Complici, e publicar la facessero in ogni Città, e terra, secondo che dal tenore di tali lettere veduto abbiamo coll'Imperial suggello appeso, conservate in Piacenza nell'Archivio del piissimo Marchese Urbano Malvicino Fontana, uno de' successori del prefato Cavaliere Dondasio [a]. Per la qual cosa la concessione di Venceslao essendo atto per se stesso ingiusto e invalido, e generalmente con gli altri dichiarato non solo nullo, ma cassato, ed abrogato insieme con la dignità, grado, potestà, e giurisdizione del Concedente dall' intiero Corpo Germanico, siccome non deve apportare pregiudizio alcuno all'Imperio, così non può a di lui favore acquistare diritto, o ragione alcuna.

Sesto, perchè la stessa Investitura di Venceslao, colle altre fatte in danno, e pregiudizio della Chiesa, restò parimente cassata, ed annullata nel Concilio di Costanza, il quale radunossi nell'Anno 1414. per rimediare a' gravi danni, che aveva ricevuto, e giornalmente riceveva la Sede Romana, e l'altre Chiese alla Romana inferiori, non solo nello Spirituale, ma anche nel temporale, allora quando divisa l'inconsutile Tonica di Cristo in tre pretesi Pontefici, ciascuno di essi per istabilire la sua dubbia, e incerta Dignità, procurava acquistarsi de' Fautori a spese della Chiesa, ovvero pensando a stabilirsi, e perpetuarsi nella vacillante usurpata dignità, niente curava a porre in salvo, o ricuperare i beni, e li diritti della Sedia Apostolica, e dell'altre Chiese, ma generosamente ne faceva a suoi ade-

a *Camp. Istor. di Piac. tom. 2. lib. 22. pag. 141. col. 2. ad ann. 1372.*

aderenti e fautori dono. Quindi è, che in quella augusta radunanza non solo di Ecclesiastici, ma ancora di molti Prencipi secolari, e dell'Augustissimo Sigismondo, stabilitasi l'osservanza della Costituzione dell'Imperadore Carlo IV. Padre dello stesso Sigismondo contro gli occupatori de' beni, e delli dominj Ecclesiastici, fu poscia formata, e pubblicata un'altra particolar Costituzione, con la quale approvatasi nuovamente la mentovata Costituzione di Carlo IV., ed un'altra più antica dell'Imperador Federigo II., si decretò, che i Regni, Provincie, e Dominj, i quali spettanti alla Romana, o all' altre Chiese per temerità, forza, o inganno fossero state in qualunque maniera con qualsivoglia colore, od occasione da qualunque persona Ecclesiastica, o secolare, quantunque fosse Imperadore, Rè, o Pontefice, invasi, occupati, ed usurpati fin dal tempo di Gregorio XI., che fù eletto Papa nel 1370., fossero pienamente, e realmente restituiti alla Romana, e ad altre Chiese, non ostante qualunque eccezione; anzi per maggior cautela l'istesso Sinodo incontanente rendeva a loro Prelati i beni, e Dominj alle Chiese usurpati, dando facoltà all' istessi Prelati, e loro successori di poterne pigliare il possesso di propria autorità, senza il consenso, o licenza di alcuno, e senza che potessero essere impediti da qualsivoglia Costituzione, o Privilegio Apostolico, o Imperiale [a]. E questa verità benchè prima si neghi apertamente dall'Apologista, nondimeno astretto poi dalla forza del vero, viene tacitamente confessata in questi termini: *Onde prima di proferire con tanta franchezza, che l'Investitura di Venceslao fu annullata dal Concilio, dovevano provare i Signori Avvocati della Curia Romana,* che

a *Concil. Constantiens. sess. 19. & 20.*

che Parma e Piacenza fossero d'indubitata ragione della Sede Apostolica. Ma essendosi già in questa parte al di lui desiderio da me soddisfatto con pubblici, ed autentici documenti, non potrà egli più negare ciò, che ha sotto tal condizione tacitamente ammesso, e accordato. Ed in fatti, che nel Concilio di Costanza si trattasse la restituzione de' beni usurpati alla Romana Chiesa, è verità certa, e confessata dalli stessi contrarj Difensori, uno de' quali molto meritamente venerato, e stimato dall'Apologista, che solo a se stesso, e agli altri contrario non dubitò di negarla, così parla nella sua piena esposizione delli diritti Imperiali sopra Comacchio: *Dirò di più, dover Noi sommamente ringraziare l'Oppositore medesimo, il quale ha citato per Noi la sess. XIX. del Concilio di Costanza, ove il Papa pretese la restituzione di tutti i Dominj fin'allora usurpati alla Sede Apostolica. In quel decreto fatto nell'Anno* 1415. *alla presenza dell'Imperadore Sigismondo, si ordina, che tutt'i Regni, Provincie, Città &c. quæ Romanæ, seù Patriarchalibus, Metropolitanis &c. Ecclesiis &c. à tempore fel. record. Gregorii XI. inclusivè citrà fuerint invasa, occupata, usurpata &c. restituantur* [a].

Settimo, perchè la prima Investitura, e conseguentemente l'altre ad essa relative, non fù limitata alle sole Città Imperiali, ma ingiustamente, e nullamente estesa ed ampliata alle Città, che senza dubbio, e controversia erano della Chiesa, e della Repubblica Veneta. Poichè in quella di Venceslao, secondo la cui ampiezza, vogliono essi, che debbano l'altre intendersi, si legge tra le altre la Città di Bobio, la quale avere incontrastabilmente appartenuto alla Romana Chiesa, non può rivocarsi in dubbio,

a *Murat. Pien. Espos. cap.* 44. *pag.* 341.
b *Apol. tom.* 2. *pag.* 207.

bio, non ſolo perchè leggeſi col proprio nome eſpreſſa nelle Imperiali donazioni, ma inoltre perchè fù da Ridolfo dichiarata appartenere pienamente e nello ſpirituale, e nel temporale alla Sede Apoſtolica, ed eſſere di pieno diritto, Giuriſdizione, e Principato della medeſima, annullando, e caſſando il giuramento de' Bobienſi eſtorto dal ſuo Cancelliere a nome dell'Imperio ſenza di lui conſenſo, ſcienza, e comando. Onde ſiccome detta Inveſtitura non potè pregiudicare alla Sedia Apoſtolica per la Città di Bobio, nè alla Repubblica di Venezia per le Città, e luoghi, ch'erano ſottopoſti al di lei Dominio, come apertamente ingiuſta, nulla, ed attentata, e fatta di Signorìe di altro Principato, e di una Città per confeſſione dello ſteſſo Imperio ſpettante alla Chieſa; così nè anche per Parma e Piacenza, che allo ſteſſo Dominio della Romana Chieſa, come ſi è altrove fatto manifeſto, appartenevano; anzi di più non può nè meno ſervire di prova, o preſunzione alcuna a favore dell'Imperio per dimoſtrare il Dominio delle Città, e de' luoghi infeudati; poichè eſſendo innegabilmente in parte l'Inveſtitura vizioſa, e indubitatamente uſurpativa, reſta in tutte le altre dubbia, ed incerta, e di niuna forza, e valore.

Ottavo, perchè le decantate Inveſtiture non ebbero alcun'effetto; mentre gl'Inveſtiti, e Poſſeſſori del preteſo Feudo, non ritennero Parma e Piacenza come Feudatarj dell'Imperio, e a di lui nome; Onde non potè l'Imperio ritenere per eſſi, avendolo per lo avanti, e non avendolo, come in fatti non l'aveva, acquiſtare di nuovo il poſſeſſo naturale, o il civile delle controverſe Città, e conſeguentemente mancando il principal fondamento della preſcrizione, non potè queſta indurſi a favore dell'Imperio, e pregiudicarſi alli diritti della Chie-

Chiesa. E che ciò sia vero, ce lo fan manifesto le Istorie di quei tempi. Imperocchè Giovanni Galeazzo, che fu il primo investito, fece aperta guerra a Roberto eletto in luogo di Venceslao; Onde scrisse il Pontefice Pio Secondo, secondo il Breve rapportato dall' Apologista Milanese: *Multum Imperatoribus ad res Italas præstare Lombardi possunt &c. sensit hoc Robertus Bavarus, qui deposito Venceslao, electus Imperator, dum Romam prò coronâ peteret à Galeatio Mediolanensium Principe conflictus in Patriam rediit absque corona*: e il medesimo affermano il Biondi, Cuspiniano, il Bzovio [a], ed altri. Filippo Maria figlio di Giovan Galeazzo, non che il Padre, non ostante la pretesa conferma di Sigismondo, nella quale non essendo nominate Parma, e Piacenza, deve certamente presumersi, che non si fossero volute comprendere dal pio Imperadore per la recente Costituzione del Concilio di Costanza, la fece da Padrone assoluto, e totalmente indipendente dall'Imperio. E furono in questo intermezzo tempo da' diversi quelle Città signoreggiate, e ritornate ancora, specialmente Piacenza, in potere della Sede Apostolica. Francesco Sforza, che n'ebbe poi la Signorìa, possedè quelle Città senza alcuna Investitura; e il medesimo fecero i suoi figliuoli, e discendenti Galeazzo, e Giovanni Galeazzo, come ne fà prova, e fede indubitata l'Imperador Massimiliano nel suo Imperiale Diploma, confessando in esso, che Francesco Sforza aveva coll'armi conquistato Milano, e le altre Città, e che il figlio Galeazzo, e Giovanni Galeazzo di lui Nipote le riconobbero dal consenso de' popoli, e non dalle concessioni degl'Imperado-

a *Bzovius in Annalibus ad an.* 1400.

radori [a]. Per lo che Federigo III., che voleva vendere a caro prezzo a Francesco Sforza l'investitura di quelle Città, che aveva con la forza, e virtù militare conquistato, stimò egli, come scrive il Giovio, che fosse cosa imprudente, e stolta: *eum dignitatis titulum ex membrana Cæsaris præferre, quem spectata bello virtus, & invicta arma detulissent*. Onde seguitò esso, e li suoi Discendenti fino a Lodovico il Moro a possedere *via facti*, senz'alcun titolo l'eredità de' Visconti [b], e con essa Parma e Piacenza: e però il Decio, Alba Mandello, e l'Alciato [c] antichi e celebri Giureconsulti di quelle parti scrissero: i Sforzeschi non essere stati legittimi Signori, e come nulle e invalide impugnarono le loro concessioni. Meditando poi Lodovico il Moro di privare Giovan Galeazzo del proprio Principato, per non cadere tantosto da quel Trono, al quale per indegne strade saliva, fra gli altri sostegni procurò con disconvenevoli mezzi ottenere da Massimiliano l'investitura del Ducato di Milano, accordata nell'Anno 1493., e stipulata due Anni dopo. Ma

a Ipso (*cioè Filippo Maria Visconti morto nell'Anno* 1447.) ex humanis rebus sublato in maximo belli ardore &c. Franciscus Sfortia eximia rei militaris scientia &c. Soceri Statum &c. vindicavit post adeptum Principatum accedente admirabili Populorum omnium consensu &c. maximè, quod præfatus Joannes Galeaz ipsum Ducatum Mediolani, & Comitatum Papiæ à Populo Mediolanensi recognovit, quod quidem fuit in maximo Imperii præjudicio. *Diploma Investit. Ludovici Sfortiæ concess. à Massimiliano I.*

b Optatas Investiturarum literas, nec ipse tunc obtinere, neque illius filius Galeacius postea impetrare valuerunt, amplissimam sic Vicecomitum hæreditatem vià facti, & absque titulo possidentes, quousque eam Ludovicus Sfortia à Divo Cæsare Maximiliano I. in feudum consequi meruit. *Anonym. de Jur. Aug. & Rom. Imper. in Ducat. Parm. diss. 4. pag.* 61.

c *Dec. cons.* 191. *sub num.* 2.
Alb. Mand. cons. 511. *num.* 34. *ad* 38.
Alciat. cons. 9. *num.* 1. *tom.* I. *lib.* 3.

Ma qual conto facesse lo stesso Massimiliano d'una investitura cotanto ingiusta, e con mezzi tanto illeciti ottenuta, lo dimostrò egli medesimo, concedendo il dì 7. Aprile dell'Anno 1505. l'investitura dello stesso Stato, e Dominio al Rè Lodovico XII., che aveva spogliato il Moro di Milano, e delle altre Città, e se l'era appropriate, con averle già governate sei Anni senza veruno assenso dell Imperio. Ma non fece certamente maggior conto Massimiliano di quest'ultima Investitura data a Lodovico Rè di Francia, nè il detto Rè stimò dover possedere i Stati, di cui era stato da Massimiliano investito, con dipendenza, e soggezione all'Imperio. Ma facendola da Signore assoluto, e da Sovrano indipendente, fù reputato Detentore illegittimo da Giulio II., e dallo stesso Imperadore Massimiliano, e del Ducato di Milano, e di Parma e Piacenza, per le quali non poteva in pregiudizio della Sedia Apostolica nè l'investitura Imperiale, nè il diritto di guerra, nè il titolo di giusta conquista contro Lodovico il Moro suffragargli. Onde per cacciarnelo furono intraprese, e felicemente amministrate le guerre, che si fecero dal Pontefice Giulio, e dall'Imperadore Massimiliano, e dagli altri Confederati con tanta utilità dell'Imperio, essendosi ricuperati li Stati di Lombardìa conquistati da' Francesi, e reintegrata la Sede Apostolica nelle Città di Parma e Piacenza da' diversi Tiranni in varj tempi usurpate.

Nono, perchè qualunque pregiudizio, che potessero fare alle ragioni della Romana Chiesa le mentovate Investiture, restò tolto dalle donazioni Imperiali intermedie, e da' solenni giuramenti, per cui quelli, che furono all'Imperio esaltati, si obbligarono di mantenere, e difendere la Chiesa Romana in tutto quello, ch'era di

suo

ſuo Dominio, diritto, e ragione. Sicchè ne fu ancora impedita qualſivoglia preſcrizione, che aveſſe potuto acquiſtarſi all'Imperio per mezzo degl inveſtiti nella falſa ſuppoſizione, che le due Città poſte in controverſia foſſero ſtate da eſſi ritenute a nome dell'Imperio, ed aveſſero preſtato li ſoliti omaggi, e giuramenti di fedeltà. Imperocchè già abbiamo di ſopra veduto, nè ſi pone in dubbio, che da Venceslao, Roberto, Sigiſmondo, e Federigo III., i quali regnarono ne' tempi, che le controverſe Città ſi tenevano occupate da' Viſconti, e dalli Sforzeſchi, furono confermate in tutta la loro ampiezza le antiche Imperiali Donazioni con ſolenni giuramenti, e Diplomi, per le quali reſtò preſervato ogni gius della Sede Apoſtolica; ſiccome parlando del Borgo di Val di Taro Caſtello nel Territorio Piacentino, affermò Ottavio Farneſe Genero dell'Imperador Carlo V., e Duca di Parma, le cui parole ſono già da me ſtate in altro luogo riportate.

Decimo, perchè è regola indubitata, che ne'tempi di ſciſma, di guerra, e di Sede Vacante non può giuſtamente aver luogo, e indurſi contro la Romana Chieſa alcuna legittima preſcrizione. L'inveſtitura di Venceſlao, ch'è il ſoſtentacolo, alla quale ſono le altre appoggiate, fu data in tempo, che la Chieſa era travagliata dal grandiſſimo ſciſma, che incominciato dopo la morte di Gregorio XI. durò, può dirſi, fino al Pontificato di Niccola V., dopo furono tali le guerre, le rivoluzioni, gli accidenti, lo Stato d'Italia, e della Romana Chieſa, che non poterono giammai i Pontefici nel breve ſpazio, che paſsò dal Pontificato di Niccola V. a quello di Giulio II., rivolger l'animo a ricuperare, non dirò le Città più lontane, ed occupate, e ritenute da' potentiſſimi

Pren-

Prencipi, quali erano li Sforzeschi; ma nemeno racquistare le Città, e luoghi più vicini a Roma, usurpati da' piccoli Tiranni, che nè per le forze, nè per il Dominio erano da paragonarsi, non dico a' Visconti, ma nemeno a qualchuno de' loro Vassalli. Sicchè considerato il tempo, che le controverse Città furono date in Feudo secondo l'Investitura di Venceslao, ed ancora cominciando il computo dall'Anno, che furono occupate da' Visconti, cioè dal 1374. fino a Giulio II. cioè al 1512., e considerando quello, che vi corse framezzo delli scismi, Sedi Vacanti, guerre, e rivoluzioni, chiaramente apparisce, che non vi corse alcun tempo, che potesse favorire il possesso, o per dir meglio l'usurpazione, compiendo giuridicamente, non dirò la prescrizione immemorabile, o centenaria, ma nemeno quella di dieci, o vent'Anni, non ammettendosi prescrizione alcuna contro li diritti, e le ragioni di quello, che è impedito ad agire per ricuperare ciò, che le è da altri indebitamente ritenuto.

Undecimo, perchè la prescrizione è un'eccezione introdotta dal diritto naturale, e delle genti a favore degli antichi possessori per non rendere sempre incerti i Dominj, e impedire la pubblica quiete, e pace, sconvolgendo il Mondo con continue guerre, e sanguinose controversie; e però serve per ritenere, ma non dà azione alcuna per conseguire quello, ch'è stato in altri con legittimo titolo trasferito. Onde se per falsa supposizione si fosse compiuta a favore dell'Imperio, e contro della Chiesa la prescrizione, avrebbe forse potuto giovare all'Imperio, se ad esso, prima della ricuperazione fattane da Giulio II., fossero state quelle Città giuridicamente chieste, e dimandate da' Romani Pontefici, ma non può

può ſervire oggi a ſpogliare la Sede Apoſtolica, che ne ha il poſſeſſo, e il Dominio, ſe giammai l'avea perduto, ricuperato (oltre gli antichiſſimi titoli, e fondatiſſime ragioni, che a lei ſopra quelle due Città competevano) in vigore della Coſtituzione del Concilio di Coſtanza, del diritto della guerra, e della ſolenne dedizione delle ſteſſe Città, in adempimento de' patti convenuti, e giurati nelle ſolenni Confederazioni, in compenſo delle gravi ſpeſe fatte in utile, e vantaggio dell'Imperio, in reintegrazione finalmente dello Spoglio violento per tanti anni ingiuſtamente dalla Tirannide de' Viſconti, e de' Sforzeſchi patito: eſſendo lecito ricuperare non oſtante qualunque corſo di tempo il poſſeſſo una volta violentemente perduto, ſenza obbligo, e peſo di reſtituirlo [a].

Duodecimo, perchè concedendo ancora a' Difenſori Imperiali, che per il poſſeſſo de' Viſconti, e Sforzeſchi ſi acquiſtaſſe qualche titolo, ragione, o diritto, qual mai

a De jure licet recuperare poſſeſſionem violentèr amiſſam, non obſtante quovis temporis curſu. Notat *Baldus in leg. ſi à non Dominis ſub num. 3. in fin. Cod. de his quia non Dominis. Jaſon. in leg. clam poſſidere §. qui ad nundinas num. 36. de acquirenda poſſeſſione, Alvar. in leg. ſi § ſi præſes de verbo obligat. colum. final.*, & ità in praxi obſervatur *Dec. conſil.* 460. *num.* 19. *Cepol. conſil. Crimin.* 591. *num* 16., & hoc etiam, quod nulla verificarentur præparamenta medio tempore facta fuiſſe, in terminis tradit *Ruin. conſil.* 43 *lib.* 4., qui atteſtatur hanc opinionem magis veram, & magis communem eſſe, ſequitur *Pariſius conſil.* 24. *num.* 28. *lib.* 1. quare poſſeſſio lege permittente recuperata alicui non ſubjacet reſtitutioni. *Pon. in tract. de Spol. lib* 1. *cap.* 6. *num.* 29. *E il Duca Ottavio Farneſe in una ſua ſupplica preſentata a Gregorio XIII. afferma, parlando del Borgo di Val di Taro luogo del Piacentino:* Status violentus non attenditur, maximè, quia in Caſtris admittitur recuperatio, quandocunque datur occaſio etiam poſt longum tempus, & hodie eſt recuperatum à vero Domino, & poſſeſſore, de quo per priùs violenter fuerat ſpoliatus. *Octav. Farn. in ſuppl. libel.*

mai essi possono più utile e giovevole immaginarsi, inventandone ancora, e introducendone qualcuno di nuovo, se a loro piace, nella jurisprudenza del Foro Civile, e delle genti non mai udito, restò certamente questo tolto, cancellato, abolito, ed estinto dal susseguente ducentenario possesso della Chiesa Romana, per cui fù distrutta, ed annichilata qualunque contraria ragione, e diritto antecedente, se vi fosse stato, acquistandosi in favore, e per il mantenimento del lungo possesso della Sede Apostolica, ancorchè ella fosse di tutti gli altri titoli, e ragioni nuda, e priva, ogni titolo migliore immaginabile, e per cui può ella giustamente, e stabilmente ritenere contro le vane contrarie opposizioni il Dominio, e possesso delle due note Città per due intieri secoli possedute, ed a lei irrevocabilmente, anche nella falsa supposizione, che della stessa non fossero state per lo innanzi, dal beneficio del tempo, come si farà in altro luogo manifesto, acquistate.

SOMMARIO
DE' DOCUMENTI.

Conferma della confederazione fatta tra gli Anconitani, Fanesi, Pesaresi, ed altri popoli della Marca, e dell'Umbria contro il Vescovo di Bovè.

Somm. num. I. *Ex Arch. Commun. Montic.*

N nomine Domini Amen. Ad honorem Dei, & Ecclesiæ Romanæ. Nos Joannes Turchi de Ancona, D. Amadore Guidonis Raynaldi de Hesii, & D. Mattius Arnolfi de Fano, D. Jacobus Dominæ Palmere de Pesaro, D. Ugulinus Acquævivæ de Callie, D. Actus Saxiferrati pro suo Communi, & pro D. Gillio Roczæ Apennini, & pro D. Raynerio Dominæ Bertæ ejusdem Roczæ, & pro D. Andrea Amandi, & pro Domino Guidone Pellegrini, D. Paganellus Albrici Festæ de Camerino, D. Federicus Roczæ Contradæ, D. Albertus Bombraczæ de Seralta Rectores constituti nomine, & vice dictarum Communantiarum juramus ad Sacra Dei Evangelia regere, & conducere, & guidare Civitates, Communantias, specialitates, & singularitates omnium, qui sunt, vel erunt in societate nobiscum, & attendere, & observare, & rata, & firma habere omnia instrumenta, promissiones, locationes, obligationes, stipulationes inter Nos factas, unitas, & contractas, & quæ

quæ in futurum fuerit inter Nos communitèr, & concorditèr pro omnibus, vel majori parte, & concordes vicissim erimus, quod omnia prædicta singularitèr, & singula universalitèr, & universa promissa, & concordata sine omni diminutione, & irritatione observentur, & quæ contracta, promissa, facta, & ordinata fuerint in futurum, & omnia, & singula, quæ ad honorem, utilitatem, statum totius Societatis pertineant, & incrementum tam in defendendo singulos, & universos dictæ Societatis, quàm in offendendo inimicos eorumdem, & amicos singulorum de Societate pro amicis, & inimicos pro inimicis retinere secundùm tenorem promissionum, & instrumentorum inter Nos contractorum, & pacem, & guerram facere, prout magis utilius videbitur expedire contra D. Episcopum Belvacensem, & ejus Nuntios, & sequaces quocumque, vel qualitercumque aliquem prædictorum vellet in aliquo molestare; & credentias inter Nos, & commissa nulli pandemus in detrimentum aliquorum de dicta Societate, nec ipsas manifestabimus, nec Rectori, vel Consilio cujuslibet Rectoris, & in credentiam, & quilibet Rectorum prædictorum persistat in eorum Rectoria per tres menses & amplius, & minus ad voluntatem sui Communis, vel Consilii, & de omni eo, quod additum fuerit concorditer & communiter à supradictis Rectoribus cum voluntate Tebaldi Carpiniani, nunc Potestatis Æsii. Habita in Anno Christi 1232. Indictione v. tempore Gregorii Papæ, & F. Imperatoris die 16. intrante Majo. Testes interfuerunt D. Factæ Boni, Andreas Notarius de Ancona, Transmandus Notarius de Hesii, & Dominus Guillielmus Lodi, Magistrus Jagnus Notarius de Fane, Petrus Tebaldutii Notarius Calliæ, Salvus Petri de Rocza Contradæ apud

Seraltam Syndicus ſupradictorum Locorum Promiſſa ſunt ſupradicta.

Ego Jacobus Notarius auctoritate Communis Camerini, ut ſupra legitur, interfui rogatus.

Iſtrumento ſimile di confederazione contro il Veſcovo di Bovè.

Somm. num. 2. *Ex Arch. Commun. Montic.*

ANno Chriſti 1232. Indictione v. tempore Gregorii Papæ, & F. Imperatoris die xv. intrante menſis Madii. In Civitate Æſii factum eſt hoc in Eccleſia Sancta Chriſti Amen, ut ait Gregorius, & legitur in Canone, amonendi ſunt Subditi, ne plus quàm expediat hominibus, ſint ſubjecti, nedum ſtudent plus quàm neceſſe eſt, hominibus ſubjici, eorum vitia cogantur imitari. Idcircò Nos homines ANCONÆ, ÆSII, FANI, CAMERINI, CALLIÆ, SASSISFERRATI, ROCCÆ CONTRADÆ, & MONTICULI ad honorem Dei, & Eccleſiæ Romanæ, & Summi Pontificis Societatem facimus, ne cogamur iniquos homines vitia imitari, & ne, ab eodem plus quàm neceſſe eſt, aſtringamur. Tenor cujus Societatis hìc eſt. Petrus Simeonis Syndicus Monticuli, D. Bonajunta Nicolæ Syndicus Anconæ, D. Amadore Syndicus Æſii, Barlettus Jangius Mandariæ Syndicus Saſſisferrati, D. Theodinellus Syndicus Calliæ, Actus Gratiani Syndicus Roccæ Contradæ, D. Bartholus Aorabone Syndicus Fani, D. Gilius Roccæ, ac Petrini pro ſe, & Guilielmus Mutinenſis Caſtellanus Saſſisferrati Syndicus, & Procurator D. Andreæ Armandi, & D. Guidi Pellegrini, & D. Raynerii Dominæ Bertæ nomine ipſarum Communantiarum invicem inter ſe promiſerunt unus alterum juvare contra

tra

tra Dominum Episcopum Belvacensem, & ejus Nuntios, & sequaces volentes inhonestè, ac contra jus opprimere aliquem prædictorum, & si aliquis alius vellet opprimere, vel punire aliquem de dicta Societate, & banda, & contra quæcumque à dicto Episcopo Belvacen., vel ab ejus Nunciis imposita, vel imponenda alicui prædictorum, promiserunt se ad invicem juvare pro posse quilibet suis sumptibus, & expensis, & redditibus. Item promiserunt se ad invicem parare juramentis requisitis ad terminum, qui datus erit à Rectoribus, & ad sensum Rectorum, vel Capitaneorum omnium, vel majoris partis, qui pro tempore erunt in dicta Societate, & pro posse cujuslibet Communitatis. Qui Capitanei, sivè Rectores, sit de qualibet terra Societatis unus, vel minus, prout videbitur, expedire: Item cuicumque, vel quibuscumque Rectores cum deliberatione voluerint guerram inducere, vel fieri facere, omnes de Societate teneantur facere ad voluntatem, vel præceptum Rectorum omnium, vèl majoris partis. Item promiserunt ad invicem, nec finem, nec pacem, nec pactum aliquod facere, unus sine altero sine communi voluntate omnium Rectorum Societatis, vel majoris partis cum Episcopo Belvacense, vel ejus Nuntiis, & sequacibus. Item promiserunt ad invicem Ambasciatores mittere pro utilitate, & honore dictæ Societatis, quando oportunum fuerit, & quotiens opus fuerit, & moram facere Ambasciatores ubi oportunum fuerit ad sensu, & voluntate Rectorum omnium, vel majoris partis, & quod juvabunt se ad invicem pro posse in meliorandis conditionibus cujuslibet, quæ fuerunt in dicta Societate tam in Curia Domini Papæ, quàm ejus Nuntiorum, & Legatorum, & in Rectoribus faciendis bona fide sine fraude. Item promiserunt, quod

quod si aliqua discordia oriretur inter aliquas Communantias de dicta Societate, quod Deus advertat, parere, & obedire in omnibus, & per omnia præceptis, seu mandatis Rectorum aliarum Communantiarum, vel majoris partis, qui Rectores teneantur eas decidere, & finire infra mensem unum.

Reservata copia addendi, vel minuendi, vel corrigendi, quod utile videbitur pro Societate ipsis Rectoribus omnibus, vel majoris partis, qui Rectores teneantur jurare omnia facere pro utilitate omnium de Societate bona fide sine fraude.

Promissa sunt suprascripta à supradictis Syndicis pro eis, eorumque successoribus adtendere, & observare, & non contra in aliquo facient sub pœna mille marcarum puri argenti inter eos stipulatione solemni promissa, & pœna soluta, vel non, omnia suprascripta, & in quolibet Capitulo firma sint semper.

Actum in supradicto loco: Testes interfuerunt Dominus Raynaldus Potestas Anconæ, Dominus Bonfiliolus Udetusii de Ancona, Dominus Vitale Matthæi, Dominus Ugolinus Acquævivæ, Dominus Uffreduccius de Trevi, Dominus Albertus de Seralta, & Dominus Ugolinus Carpinelle de Monticulo, & alii plures.

Ego Jacobus Athadatus auctoritate Communis Camerini Notarius, ut supra legitur, interfui rogatus, subscripsi, & publicavi.

Ri-

Mandato di Procura della Città di Sinigaglia per concludere Lega, ed Alleanza colle Città di Fano, Jesi, Ancona, Pesaro, Fossombrone, e Cagli.

IN Nomine &c. 1250. die 10. intrante Julio, Indictione VIII. Senogalliæ, præsentibus &c. In Consilio Generali, & speciali Civitatis Senogalliæ Dominus Bertoldus Judex Communis Senogalliæ, & vice Domini Jacobini de Bononia Potestatis, unà cum Consilio Civitatis prædictæ constituerunt Dominum Albertonem Ranerii Civem, præsentem Syndicum, ad faciendam Societatem cum Syndicis Communis Fani, Æsii, Anconæ, Pensauri, Forosempronii, & Callii &c. Ad fidem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ promittendam &c. & ad obligandum se &c.

Somm. num. 3. *Ex Arch. Senogall.*

Ego Christophorus Palatini, auctoritate Imperiali, & nomine dicti Communis, Notarius legitimè intersui rogatus scripsi, & publicavi.

Loco ✠ signi.

Ego Angelus Imperiali auctoritate Notarius, ut suprà legitur, scripsi, & exemplavi, prout in Instrumento scripto manu Christophori Notarii continetur prædictum Syndicatum Anno 1250. die 18. Julii Indictione VIII. Senogalliæ præsentibus &c.

Loco ✠ signi.

Istru-

Istrumento di Sindicato, o mandato di Procura in persona di Cristofaro Notaro per ricevere dagli Esini le robe spettanti al Comune, e a' particolari di Sinigaglia tolte nella presa di Monte Alboddo, e farne di esse al Comune di Jesi, e a Particolari la quietanza.

Somm. num. 4. *Ex Arch. Æsin.*

INstrumentum Syndicatus Christophani de Senogallia ad faciendam quietationem Communi Æsii, & specialium Personarum, occasione restitutionis rerum Communis Senogalliæ acceptarum in captione Montis Bodii, existentes in Cancellaria Priorali Æsii in capsa trium clavium in libro sign. ✠ Tom. II. fol. 25.

In Christi Nomine Amen. Anno à Nativitate ejusdem 1254. die 14. mensis Decembris, XII. Indictione. Senogalliæ in Palatio Domini Dominici Beccarii, ubi Jus redditur pro Communi, tempore Domini Innocentii Papæ IV. præsentibus Domino Bonoscagno de Perusio Judice Communis Senogalliæ, Domino Jacobo Peri de Perusio Notario dicti Communis Senogalliæ, Domino Clario Domini Barteoli, Matthæo Pledio, Jacobo Notario dicti Communis Senogalliæ filio Auliverii Paulii, Andrea Bernardi, Magistro Alberto Notario, Domino Jacobo Tabell., & aliis præsentibus testibus rogatis &c. Dominus Guido Domini Benvenuti Oddonis de Perusio Senogalliæ Potestas unà cum Consilio Generali congregato in dicto Palatio more solito per Campanam, & ipsum Concilium nomine, & vice Communis Senogalliæ,

liæ, & ſpecialium Perſonarum ipſius Civitatis, & pro ipſis Perſonis, & Communi fecerunt, conſtituerunt, & ordinaverunt, Chriſtophanum Notarium abſentem ipſorum, & dicti Communis Senogalliæ Syndicum, legitimum Procuratorem, Actorem, & Nuncium ſpecialem ad petendum, & recipiendum, nomine, & vice dicti Communis Senogalliæ, & ſpecialium perſonarum ipſius Civitatis, & diſtrictus, à Communi Heſyno, vel Syndico ipſius Communis pro ipſo Communi, & à ſpecialibus perſonis ipſius Civitatis Heſii, & Diſtrictus, res Communis Senogalliæ, & ſpecialium Perſonarum ipſius Civitatis Senogalliæ, acceptas per Heſynos in captione Montis Boddi, & ad faciendum finem, & quietationem prædicto Communi Heſii, & *Diſtrictus* de omnibus rebus, amiſſis à Senogallienſibus in dicto Caſtro Montis Boddi, pro his, quas reciperet dictus Syndicus Actor, & Procurator à prænominato Communi Heſii, ejus Syndico, & ſpecialibus perſonis ipſius Civitatis Heſii, & Diſtrictus, in parte, vel totum, & ad tranſactionem faciendum, & paciſcendum, componendum, fidejuſſores dandos nomine Communis Senogalliæ, & ſpecialium perſonarum ipſius Civitatis, & Diſtrictus, Communi præfato Heſii, ejus Syndico, & ſpecialibus perſonis Civitatis, & Diſtrictus, de ratihabitione pro ipſo Communi Senogalliæ, & ſpecialibus perſonis ipſius Civitatis Senogalliæ, & Diſtrictus, omne, quod fieret per Syndicum memoratum in prædictis, & in ſcriptis, ſcilicet ad obligandum bona Communis Senogalliæ ſub ſolita pœna pro prædictis omnibus obſervandis, & attendendis ab ipſo Communi Senogalliæ, & ſpecialibus ipſius Civitatis Senogalliæ, & Diſtrictu, pro dicto Communi Heſii, ejus Syndico, & ſpecialibus perſonis ipſius Civitatis,

& Districtus, & ad promittendum pro dicto Communi Hesii, & omnibus hominibus ipsius terræ, quod dictam quietationem, & remissionem, & transactionem Commune Senogalliæ, & Districtus sub pœna quingentarum librarum Ravennaten., & Anconitarum, ratam, & firmam habebunt omni tempore, nec contravenient in aliquo, per se, vel per alios sub dicta pœna, & hypotheca omnium bonorum Communis Senogalliæ, & generaliter ad omnia, & singula facienda, & exercenda, quæ circa hæc tam de jure, quàm de facto videbuntur expedire, & ad promittendum pro dicto Communi Hesii, Syndico ejus, & personis ipsius Civitatis, & Districtus, quod dictus Syndicus permittet se facturum, & curaturum, itaquod omnes homines Senogalliæ, & Districtus tam Commune Senogalliæ, quàm singulares personæ dictæ Civitatis prædicta omnia firma, & rata habebunt, nec contravenient omnibus his, quibus promissum fuerit per dictum Syndicum hominibus Communis Hesii, ipsi Communi, & Syndico ejus, in prædictis, de prædictis, & quolibet prædictorum promittentes, quod quicquid per ipsum Syndicum factum fuerit in prædictis, & quolibet prædictorum, rata, & firma habebunt, nec contravenient ullo modo sub dicta pœna, & hypotheca, & obligatione bonorum dicti Communis.

Et ego Thomas auctoritate Imperiali Notarius, ut superius legitur, interfui, & rogatus scripsi, & publicavi.

Istru-

Istrumento di Sindicato, o Plenipotenza della Comunità di Sinigaglia in persona di Pietro Mantini e di Bonfiglio Bastucci a contrarre Società, ed unione colla Comunità, e popolo di Jesi.

INstrumentum Syndicatus D. Petri Judicis Senogalliæ, & D. Bonfilii de Senogallia, occasione Societatis contrahendæ inter Commune Senogalliæ, & Commune Æsii, existen. in Cancellaria Prioralis Æsii in capsa trium clavium lib. signat. ✠ tom. I. pag. 72.

Somm. num. 5.

In Dei Nomine Amen. Anno Domini MCCLVI. die 10. mensis Aprilis intrantis tempore D. Alexandri Papæ IV. Indictione XIV. Senogalliæ in Palatio Episcopatus ipsius Civitatis, præsentibus D. Nectone de Aritio Judice Communis prædicti, D. Rolando Notario dicti Communis, Siñice Notario, Magistro Joanne Medico, D. Actone Actolini, D. Philippo de Plano, Martinutio Bonfili, D. Guidone, D. Massi Ventorello Calc., & aliis pluribus testibus rogatis.

Dominus Palmerolus filius D. Martini de Fano Vicarius ipsius D. Martini Potestatis Senogalliæ. In Consilio Generali Civitatis prædictæ more solito per sonum Campanæ, & vocem Præconis congregato, & ipsorum Consilium, nomine, & vice ipsius Communis, & Universitatis Civitatis Senogalliæ, constituerunt, ordinaverunt, atque creaverunt D. Petrum Mantini Judicem, & D. Bonfilium Bastucci Consiliares ipsius Civita-

tis, quemlibet eorum in ſolidum Syndicos, Procuratores, Actores, & Nuncios ſpeciales ipſius Communis, & Univerſitatis, ad contrahendum, & promittendum Syndicis, & Procuratoribus, Actoribus, & Nunciis ſpecialibus Communis & Univerſitatis Civitatis Æſii, & ad promiſſionem recipiendam ab eis de omnibus promiſſionibus conventionibus, pactionibus faciendis ab eis, videlicèt. Quod utraque Univerſitas, ſcilicèt Æſium, & Senogallia unum ſit Corpus, una Univerſitas, una Juriſdictio, & una Communancia, & ſub una Poteſtate, Capitaneo, ſeù Rectore in honoribus, muneribus, oneribus, condemnationibus, lucris, proventibus, acquiſitis, & acquirendis. & redditibus ſpecialibus, Baliis, Manualibus Terrarum, Vinearum, Arborum, & omnium rerum utriuſque Civitatis, Sylvis, Paſſadiis, Portu, Terræ, & Aquæ Salitiis, Molendinis, Salquaticis, Riva, ſeù Rivis, Diſpendiis, Collectis, & omnibus aliis factionibus ſecundùm condictionem, poſſibilitatem, quantitatem, qualitatem, ſivè facultatem rerum, & perſonarum utriuſque Civitatis, cum eorum Comitatibus, & Diſtrictu, & omni juriſdictione unaquaque Civitas ſit communis, & in commune deveniatur, & quod ſuperaverit de introitibus utriuſque Civitatis ab expenſis ipſarum Civitatum, remaneat in communi, & pro communi utilitate expendantur utriuſque Civitatis. Expenſæ autem neceſſariæ Civitatis, & Communis Senogalliæ fiant de introitibus ipſius Civitatis, & ſi non ſufficerent, fiant de introitibus Civitatis Æſii: Et è converſo, expenſæ Civitatis Æſii fiant de introitibus ipſius Civitatis, & ſi non ſufficerent, fiant de introitibus Civitatis Senogalliæ, & in Capitulis condendis hinc inde, & ordinandis, & in electione Regiminis facienda, tot ſint hinc inde homines Ele-

electores numero, & quod electio Regiminis, scilicet Potestatis, & Capitanei, & compositio Statutorum fiant uno anno in Civitate Æsii, & altera in Civitate Senogalliæ, & quod nullum Statutum in perpetuum condi possit contra pactiones, & promissiones faciendas inter ipsas Civitates, & Syndicos utriusque Civitatis, & si quod factum est, pro nullo habeatur, & cassabitur; & quod Rectores, qui pro tempore fuerint, regant utramque Civitatem communiter bona fide sicut unum Corpus, & unam Civitatem, & in utraque Civitate moram trahent pro utilitate Communis utriusque Civitatis. Et si aliqui de Civitate Æsii de Consiliariis, erunt in Civitate Senogalliæ, sint ibi pro Consiliariis sicut in Civitate Æsii; Et è conversò de Consiliariis Senogalliæ, & si aliqui de Civitate Senogalliæ erunt in Civitate Æsii, sint ibi pro Consiliariis sicut in Civitate Senogalliæ, & quod Rectores, sivè Rector fuerint de Lombardia, Romagnola, & Venetiis, vel aliunde à Senogallia ultra venientes à partibus supradictis, jurent primò Senogalliæ Regimen utriusque Civitatis secundùm modum ordinatum, vel ordinandum, & prædicta in Æsio jurent Regimen utriusque Civitatis, & si de Thuscia, vel Ducatu Spoletano, vel aliunde ab Æsio, versus Orientem, vel Meridiem, jurent primò in Æsio Regimen utriusque Civitatis, & postmodum Senogalliæ; Et quod venditiones reddituum factæ ab utraque Civitate usque ad tempus statutum, ut per Instrumenta revera apparebit, Emptoribus non auferentur, & quod Portus Riva redimitur ad præsens ab utraque Civitate per Collectas frunalium, utriusque Civitatis, Districtus, & Communitatis, vel alio modo, prout Consilio utriusque Civitatis pro duomille ducentis libris Ravennaten. & Anconitan. à Domino Gozone

de

de Ripis; Et si aliquis delinquerit, vel contraxerit civilitèr, vel criminalitèr in Civitate Senogalliæ, & ejus jurisdictione, & fuerit ibi inventus, juri illic subjacebit; Et è conversò, in Civitate Æsii, & jurisdictione ipsius olim, & quod nullus de una Civitate ad alteram vocabitur ad judicium. Et quod à Flumesino usque ad terminum S. Michaelis versus Fanum non onerabitur aliqua Navis de victualibus, nec aliquis Portus carcandi causa, sive carcum fiet intra semitas prædictas, nisi Senogalliæ, vel ejus riva, à Salinis usque ad locum, qui dicitur Frassèneti; Et quod omnes illi, qui sunt soliti solvere collectas, & datium, & alia præjudicia facere hactenùs, ubicunque sint Communi Æsii, tam de Comitatu Senogalliæ, quàm aliis locis, solvantur, & perveniant in Æsio duobus Massariis, unus quorum sit de Senogallia, cum uno Notario de Senogallia, & alter de Æsio, & quod recipient pro utraque Civitate, & quod Massarii, qui pro tempore fuerint in dictis Civitatibus, recipient omnes introitus ipsarum Civitatum, & facient omnes expensas, & omnes introitus ipsarum Civitatum eis assignabuntur, tam illi, qui consueverunt solvere collectas, & dativam, quàm illi, qui cessarunt, & cessant, solvent in Civitate Senogalliæ duobus Massariis prædictis, qui pro tempore fuerint in utraque Civitate secundùm modum, & ordinem supradictorum, & quod compellantur ad prædicta facienda pro posse utriusque Civitatis tanquam unius corporis Civitatis, exceptis Domino Corrado de Sterleto filio olim Domini Gottoboldi, & filiis quondam Comitis S. Petri, Domino Jacobo de Petino, & ejus filiis, & filiis Ugiptonis Guidonis, Domino Thebado de Monte Campanario, & filiis, & Domina Beatrice ejus Nuru, Domino Tallioncello, & filiis, Domino Buc-

Buccolino, & filiis, & Udecto Rainaldutii cum fratre, & eorum filiis, & eorum hæredibus, & eorum hominibus, & Castellanis, Habitationibus, Terris, & Castellis eorum, qui non cogantur solvere collectas, vel dativas, nec onera Civitatis Senogalliæ substinere, vel subire. Salvis pactis, conventionibus, promissionibus initis, & factis hactenus inter Commune Senogalliæ, & ipsum Dominum Corradum, suosque antecessores, quæ in suo robore, & firmitate persistant, & exceptis etiam Domino Jacobo de Petino, & filiis, & suis hominibus, qui sunt consueti solvere collectas, & dativas Communi Senogalliæ, qui solvunt ibidem, sicut hactenus consueverunt, solvendo Massariis supradictis pro utraque Civitate. Et quod homines dictorum Nobilium, qui consueverunt solvere Communi Senogalliæ, solvant Massariis supradictis, qui homines habitant extra Terras dictorum Nobilium; Et ad promittendum Syndicis prædictis, & promissionem recipiendam ab eisdem, quod promissiones, dationes, concessiones, & pacta, quocunque modo factæ, & facta quondam à Communitate Senogalliæ Communi Æsii de Monte S. Viti, & ejus Curia, Murro, & ejus Curia, Albarello, & ejus Curia, & hominibus, & Terris dictorum locorum firmæ, & firma, illibatæ, & illibata persistant. Aliæ verò promissiones, dationes, & concessiones factæ hinc inde ab utraque Civitate hactenus, pro vanis, & cassis, & inutilibus de cætero habeantur; Et quod munitionibus faciendis in Comitatu Senogalliæ, utraque Civitas tanquam unum corpus pro posse resistet, & obviabit, cum utriusque Civitatis periculum redundaret, exceptis Terris supradictis Nobilium, quæ non comprehendantur in munitione, vel munitionibus non faciendis; Et quod omnes promissiones factæ, datio-

tiones, & concessiones, & submissiones à Domino Gozone de Ripis Communi Æsii, & à Communi Æsii ipsi Domino Gozoni pro vanis, & cassis, & irritis perpetuò habeantur, & sit à prædictis in omnibus absolutus; Et è conversò Commune Æsii sit absolutum ab ipso Domino Gozone de Ripis, & ubicunque sunt jura utriusque Civitatis, tanquam unum corpus, comparabuntur, recuperabuntur, & tuebuntur pro posse; Et quod pœnæ, videlicèt banna commissa inter Dominum Corradum de Sterleto, & Commune Senogalliæ hinc inde sint vana, & cassa usque ad hæc tempora: Pacta verò, & promissiones, dationes, & submissiones inter eundem D. Corradum, suosque antecessores, & ipsum Commune Senogalliæ factæ, & facta, firma, & illibata in suo robore persistant. Et quod jura Episcopatus utriusque Civitatis, & aliarum Ecclesiarum, & spiritualium personarum in omnibus sint salva. Et quod Castrum Peticli, & Montalis ad requisitionem Episcopi Senogalliensis, & Capituli Canonicorum Episcopatus Senogalliæ, reficientur, & reparabuntur pro posse utriusque Civitatis tanquam unius corporis; Et quod statutum, & honorem, & utilitatem utriusque Civitatis pro posse accrescent, & adimplebunt, & non minuent, & defendent bona fide sine fraude; Et quod de Palliis, quæ asportabuntur Communi Æsii in Festo S. Floriani, ubicunque sint, ea die in continenti facta consignatione ipsorum Palliorum Communi Æsii, & Syndico ipsius quolibet anno, detur tertia pars ipsorum Palliorum Nuncio, vel Nunciis Communi Senogalliæ, quod Nuncius, vel Nuncii liberè ea deferre, & deferri facere possit ad Ecclesiam S. Paulini, si voluerint, & quod Dominus Lupus de Lupis Potestas Æsii, & Dominus Bardus de Bardis Capitaneus Populi

ipsius

ipsius Civitatis Æsii sint pro uno Capitaneo, ut per promissiones usque ad Festum Omnium Sanctorum in officio Capitanei tantùm in Civitate Senogalliæ, quàm Districtu, & Comitatu auctoritatem exercendi officium Capitanei ibi, sicut in Civitate Æsii, cum eisdem Capitulis, quibus prædictus Capitaneus utitur in Civitate Æsina pro salario unius Capitanei tantùm, salva jurisdictione Potestatis, quæ nunc est in Civitate Senogalliæ, usque ad Kalendas Februarii proximè venturi, exercendo ibi officium Potestatis cum salario sibi constituto per se, vel suos Vicarios, dum non sit unus de filiis suis; Et promittendum pœnam centum librarum auri dictis Syndicis Communis Æsii recipientibus pro ipso Communi, & ad promissionem recipiendam, & pœna centum librarum auri ab *eisdem*, & ad constituendam ipsam pœnam, & promissionem faciendam, & recipiendam in quolibet Capitulo, & ad obligandum bona Communis Senogalliæ dictis Syndicis Communis Æsii, & ad obligationem recipiendam ab ipsis Syndicis Æsii de bonis, scilicet bonis Communis Æsii, & ad constituendum bona ipsius Communis Senogalliæ precariò possidere pro Communi Æsino, si per Commune Senogalliæ contra prædicta, vel aliquod prædictorum factum fuerit; Et ad promissionem recipiendam ab ipsis Syndicis bona Communis Æsii precariò possidere pro Communi Senogalliæ, si per Commune Æsii contra prædicta, vel aliquod prædictorum factum fuerit, & ad dandum licentiam, & recipiendam intrandi sua auctoritate bona illius Communis, quod faceret contra prædicta, vel aliquod prædictorum, recipiendi, & fructus suos facere, donec de prædictis fuerit integrè satisfactum, cui non fuerit consuetum, quod dictum est supra in omnibus; Et ad promittendum, & pro-

 mis-

missionem recipiendam de omnibus, & singulis prædictis observandis, & attendendis, & ad omnia alia, & singula necessaria facienda, & exercenda in prædictis, & quolibet prædictorum, & circa prædicta, & ad sumptus reficiendos promittendum, & ad recipiendum, & promittendum, & promissiones recipiendum, dolum malum abesse futurum intentionem, & ad promittendum, quod pœna toties committatur, & exigatur, quotiès contra prædicta, vel aliquod prædictorum per aliquod de prædictis Communibus dictum, vel factum fuerit, vel per aliam personam summittendam, & pœna soluta, vel non, prædicta omnia, & singula rata sint, & firma. Et hæc omnia dicti Vicarius, & Consilium promiserunt habere, & tenere firma, & rata perpetuò tenere, & non contravenire in aliquo sub obligatione bonorum Communis Senogalliæ.

Nomina Consiliariorum sunt :

Dominus Amator Domini Philippi; Dominus Girardus; Dominus Jacobinus Domini Philippi; Dominus Philippus de Plão; Buccolinus Rainerii; Dominus Guido Dominæ Maff.; Florectus Joannis; Joannes Joannis Bucchi; Philippus Rogatæ; Ramaldus Petri Sacchi; Dominus Clarius Domini Battelli; Simon Actonis Varoli; Mauritius Joannis Bricii; Accursolus Dominici Forti; Jacomellus Joannis Pizõi; Giannes Bricii; Comectus Stephani; Matthæus Sifridi; Martinuccius Bonfilii; Graniolus Jacobi Clerici; Ronaldutius Domini Girardi; Giannes Manti Vibiani; Jacobutius Riccandelli, Oliverius Parisii; Mantinellus Connetti; Nicolectus Damiani; Henricus Sardiæ; Vigilans Notarius; Andreas Viviani; Mar-

Martinellus de Ripis; Thomas Alberici bēce; Ventura Calz.; Simon Notarius; Petrus Jacomelli; Marsaici Dominæ Claræ; Vigerius Pillz.; Manuel de Briscia; Mantinus Angeli; Guttā Guidonis; Dontesalve Montis Novi; Matthæus Prosediæ; Albertus de Albarello; Leonardus Munator; Matthæus Becc.; Dominus Acto Actolini; Blaxius Notarius; Benvenutus Vivoli; Magister Joannes Medicus; Brunus de Monte Novo; Petrus Petri Yseli; Jacomellus Nicolæ; Emt. Dōpi Ralond.; Acto Tonnarius; Silvester Reginelli; Jacomellus Deutajuti; Marc' Antonius de Arimin., Nicoluccius Ranalducii; Galleranus Fidanciæ; Bonfilius Calz.; Matthæus Dominæ Rupoless.; Mantinus Juttbāto; Gozo Jo: Castellar.; Jacobus Pisæ, Benvenutus Joannis Castellan.; Bontermini de Saxoferrato; Benvenutus Jacobi Clarii; Ubaldinus Pillz.; Jacobus Scutifer; Gratianus de Monte Schena; Januarius Matthæi Bartholi; Philippus Jacomelli; Andreæ Manzii; Jacomellus Arnicoli; Bonfilius Bastuccii; Dominus Petrus Judex; Jacomellus Fortis; Benvenutus Pillz.

Et Ego Jacomellus auctoritate Imperiali Notarius prædictis interfui, rogatus scribere, scripsi &c.

Ego Ramaldus Imperiali auctoritate Notarius his omnibus interfui, & rogatus scribere unà cum prædicto Jacomello Notario, me subscripsi.

Istrumento di diverse concessioni fatte tra il Comune di Jesi, ed il Comune di Sinigaglia, colla riformazione di alcuni patti già prima convenuti.

Somm. num. 6.

INstrumentum Concessionum invicem factarum inter Communia Æsii, & Senogalliæ, nec non Reformationis nonnullorum pactorum inter eadem Communia initorum de Anno 1256. existentium in Cancellaria Priorali Civitatis Æsii in capsa trium clavium, lib. signat.... pag.....

In Dei Nomine Amen. Die 4. Julii 1258.

Dominus Angelus Venantii, & Scinatus Actonis Petri Syndici Communis Æsii dant, & concedunt Domino Petro Judice Syndico Communi Senogalliæ medietatem pro indiviso omnium Molendinorum, Pratorum, Pascuorum, Manualium, Aquarum, Aquiminum, & Sylvarum dicti Communis Æsii, secundùm formam pactorum, olim inter dicta Communia factorum. Et viceversa dictus Dominus Syndicus Communis Senogalliæ dat, & concedit dictis Syndicis Communis Æsii medietatem pro indiviso Portus, Rivæ, Passadii, Selvatici, Dohanæ, Amezariæ &c. Excepta tertia parte Passadii, & Selvatici pertinente Pedono, filio quondam Domini Philippi Mattheoli Civi Senogallien. Item Salinarum, & Molendinorum Senogalliæ medietatem pariter pro indiviso; Item absolvit Commune Æsii de Palliis de cætero dandis Communi Senogalliæ juxta formam pactorum; Item dicti Syndici utriusque partis concorditer cassaverunt illud pactum de expensis faciendis de introitibus, & red-

& redditibus utriusque Communis, videlicet, quod utrumque Commune faciat expensas de suis redditibus, & non de Communibus; Alia verò pacta omnia confirmaverunt. Actum in Monte Lisiano, Districtus Æsii, præsentibus Domino Corrado de Sterleto; Domino Amatore Philippi Raymundini; Domino Manente Uguctionis; Domino Gozone di Ripis; Domino Francisco Jacobelli Guidaptii; Domino Mainardello Angeli: Domino Marescotto Dominæ Claræ; Jantulo Piccinini Recuperi; Buccalta Salvi; Laurentio Notario; Christopharo Notario; & Benvenuto Felitiani.

Et Ego Jacobus Actonis Albertutii Notarius rogatus &c.

Plenipotenza, o Mandato di Procura della Comunità di Jesi in persona di Ventura di Clemente Notajo a fare piena quietanza, e condonazione dell'ingiurie, e danni ricevuti dalle Comunità di Montecchio, e dell'Apiro, ed a scambievolmente riceverla dalle dette Comunità.

Somm. num. 7. Ex Arch. Commun. Montic.

IN Nomine Dei Excelsi, & Gloriosissimæ suæ Matris Amen. Anno Domini 1275. Indictione III. tempore Domini Gregorii Papæ X. die xv. Augusti, In generali, & speciali consilio Communis Civitatis Æsii ad sonum Campanæ, & Tubæ &c. more solito congregato Dominus Guido Lupus, Marchio Sottagna dictæ Civitatis Potestas unà cum consensu &c. fecerunt, constituerunt &c. Venturam Clementis Notarium absentem eorum,

rum, & dicti Communis legitimum Syndicum &c. ad faciendum plenam, & sufficientem quietationem, finem, remissionem, & pactum de ulterius non petendo Syndico Communis Castri Monticuli, & Syndico Castri Piræ ad id specialitèr ordinatis, seu ordinandis, nomine Communis ipsorum Castrorum, & singularum personarum tam dictorum Castrorum, quàm districtus eorumdem de omnibus, & singulis injuriis, offensionibus, rebus injustè acceptis, damnis datis, gravaminibus qualicumque modo factis, vel illatis à dicto Communi Monticuli, & etiam à Communi Castri Piræ, & specialibus personis dictorum Castrorum, & districtus eorumdem eidem Communi Æsii, & specialibus personis Civitatis, Communitatis, & districtus Æsii, maximè occasione guerræ hinc retrò usque ad hodiernum diem omni modo. & jure, quibus eis pro salute animarum, & corporum melius valere potest, & ad recipiendum plenam, & sufficientem quietationem, finem, remissionem nomine Communis Æsii pro ipso Communi, & specialibus personis &c. à dicto Communi Monticuli, & etiam à Communi Castri Piræ qualicumque modò factis, vel illatis occasione guerræ hinc retrò, usque in præsentem diem, omni modo &c. ad laudem, & sensus sapientis utriusque Communis partis, & ad cuncta, & singula &c. facienda &c. promittentes idem Dominus Potestas, & Consilium &c. ratum firmum habere &c. quidquid per prædictum Syndicum factum fuerit &c. sub ipsius Communis bonorum omnium hypoteca.

Actum in dicto Consilio, & Palatio Communis Æsii præsentibus Domino Angelo Venantii &c. & aliis pluribus testibus.

✠ Et Ego Symonectus Guidonis Notarius auctoritate

ritate Communis Æsii constitutus, & nunc Notarius, & Officialis dicti Communis his omnibus interfui rogatus, & mandato dicti D. Potestatis scripsi, & publicavi.

Lettere di rappresaglia concesse dalla Comunità di Ancona a Simone Benevaldo contro il Comune, e gli abitanti della Terra di Montecchio, nelle cui carceri era stato posto il detto Simone, e per riscattarsi obbligato a pagare sessanta e più fiorini d'oro.

IN Dei Nomine Amen. Anno 1333. Indictione 1. tempore Domini Joannis Papæ XXII. die 13. mensis Maji, Nobilis Miles Dominus Monaldus Capitaneus Populi Civitatis Anconæ unà cum Jacobo Massioli Prõre, Mardutio Andreæ, Fazono Bonajuntæ, Mutio Mantelleti, & sociis Ancianis Populi Civitatis Anconæ, volentes exequi formam reformationis represagliarum dicti Communis concessarum Simoni Benovaldi contra Commune, & homines Terræ Monticuli, commiserunt Cervellerio Nuntio Communis Anconæ, & etiam Nuntio jurato super prædictis præsenti, & audienti, quod vadat ad dictam Terram Monticuli, & Potestati, Prioribus, & Communi dictæ Terræ Monticuli portet, & præsentare debeat dicto Communi Monticuli, & ejus Officialibus, & Rectoribus infrascriptas literas sigillatas Sigillo Communis Anconæ, & Anzianorum dicti Communis pro parte Communis Anconæ, & quod ab eisdem Communis Rectoribus dictæ Terræ Monticuli portet responsionem infrascriptarum literarum sibi datarum pro Commune

Somm. num. 8. Ex Arch. Commun. Montic.

An-

Anconæ ad apportandum, & referendum Communi Anconæ, & assignandum dicto Communi Anconæ, & hæc præsenti, & petenti dicto Simoni, & ad ejus petitionem: Quarum literarum dicti Communis Anconæ tenor talis est.

Nobilibus, & potentibus Viris Consilio, & Communi, ac etiam aliis regiminibus Terræ Monticuli amicis carissimis Regimen, Consilium, & Commune Civitatis Anconæ salutem, & sinceræ dilectionis affectum. Cum per quosdam inimicos Simon Bonovaldi noster dilectus Civis dolosè, & seductivè captus fuerit in possessione sua, Territorio nostro, & vinctus ductus fuerit ad dictam vestram Terram, & missus in privato carcere ad petitionem Andreutii Corradi, & Bulgherini Corradi vestrorum terrigenorum, à quo Simone prædicti Andreutius, & Bulgaruccius pro sua redemptione petebant octuaginta floren., qui Simon causa inveniendi dictos florenos dimisit in dictis carceribus Jannellum Dominici suum consanguineum, & sic ipsum Joannellum dimissum penès ipsos causa redimendi se ipsum, & dictum Jannellum de manibus prædictorum, ipse solvit, & dedit prædictis Andreutio, & Bulgheruccio sexagintasex floren. auri, & expensis factis in iis decem floren. auri. Et prædicti Simon, & Jannellus, tanquam violentèr oppressi coràm Nobis comparuerunt, & petiverunt de sua oppressione juridicè relevari: Et quia Nos, & nostrum Commune unicuique debitores justitiæ sumus, secundùm formam Juris, & nostrorum Statutorum eidem Simoni contra vos, & omnes vestrates in habere, & personis generales represalias concessimus pro dictis 66. floren. de vera quantitate, & decem pro expensis, ex eo quia pro parte nostri Communis bis requisiti fuistis pro relevatione

tione damnorum dicti nostri Civis, & nunquam responsum datum fuit. Quibus represaliis uti minimè valeat usque ad Kalendas Julii proximè venturi, elapso termino, uti valeat ad plenè; quare prædictas, ut ad veros, & anticos amicos notificamus, rogantes attentè, ut de indemnitate dicti nostri Civis talitèr providere velitis infra dictum tempus, quod scandala inter dicta Communia minimè valeant oriri. Has autem literas in Actis nostris Communis fecimus registrari, de quarum præsentatione fide dabimus præsentium portitorio Cervellerio latori præsentium.

Datum Anconæ die 13. Maji prima Indictione.

Actum Anconæ in Palatio Papali præsentibus Paulutio Bonajuntæ, Vidalino Marchi, & Ugolino Guidi testibus *rogatis*.

Sub dictis Annis Domini, & Indictione
die 16. mensis Maji.

Qui Cervellarius Nuntius prædictus instantes ad dictam Terram Monticuli cum prædictis literis sigillatis Sigillo Communis Anconæ, & Dominorum Antianorum die 13. Maji, & rediens die 16. Maji, retulit dicto die dictis Dominis Capitaneo, & Antianis, & mihi Angelo Notario infrascripto se misisse ad dictam Terram Monticuli cum dictis literis sigillatis de dictis Sigillis, & ipsas literas sigillatas de dictis Sigillis Communis Anconæ, & Dominorum Antianorum assignasse, & dedisse Vicario, & Prioribus, & in eorum manibus præsentasse, & tunc petivisse ab eisdem responsum de prædictis die 13. Maji supradicto, & omnia, & singula fecisse, & dixisse, prout sibi commissum fuit, & in dicta commissione continetur, & hæc ad petitionem dicti Simonis.

Actum Anconæ in Camminatio Palatii Papalis præ-

sentibus Simone Meoli, Petro Francesconi, & Joannè Tresei testibus rogatis.

Ego Angelus Petri Jannis auctoritate Imperiali Notarius his omnibus interfui rogatus &c.

Loco ✠ signi.

Lettera d'Innocenzo VIII., ed altre del Luogotenente della Marca, dalle quali si dimostra, che anche nella fine del decimoquinto secolo poco prima del Pontificato di Giulio II., che ricuperò Parma e Piacenza, i Popoli sudditi della Chiesa vivevano quasi come libere Repubbliche, facendo guerre e paci tra di loro, poco o nulla curando l'autorità della Sede Apostolica, benchè loro sovrana Signora anche nel temporale.

INNOCENTIUS PAPA VIII.

Dilecti Filii salutem, & Apostolicam benedictionem.

Somm. num. 9. *Ex Arch. Commun. Ripætransonæ.*

INtelleximus, Vos, & Firmanos in armis esse, & damna, violentiasque ad invicem inferre. Displicet id Nobis meritò, posset enim motus ipse majoribus scandalis dare materiam. Itaque volumus, & Vobis sub pœna decem millium ducatorum, ac indignationis, & rebellionis nostræ expressè mandamus, ut statim acceptis præsentibus ab omni via facti cessetis, arma deponatis, ac

ac restituatis ablata. Secus, quod absit, si feceritis, ad executionem pœnarum contra vos procedere faciemus. Itidem omnia Firmanis ipsis scribimus.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die 23. Septembris 1484. Pontificatus nostri Anno Primo.

Dilectis Filiis Universitati, & Hominibus nostræ Terræ Ripetransonis.

Copia Literæ R. D. Locumtenentis.

Ex Schedis in eodem Archivo.

Magnifici Filii in Christo carissimi salute. Dovete avere intesa la obsidione fatta ad Monte Santo Pietro del Aglio da Fermani in gravissima injuria, & periculo de lu Stato Ecclesiastico, dove lo Sacro Collegio de' Reverendissimi Signori Cardinali ne commanda debbiamo convocatis auxiliis punctualmente provedere ad questo incurso con tutti li remedii opportuni, & però volemo, & sub pœna rebellionis, excommunicationis, & trium millium ducatorum auri incurrendorum, & applicandorum ipso facto Cameræ Apostolicæ à quibuslibet contrafacientibus, ne debiate per tutto domano mandar quì da Nui in Santo Justo fantaria assai onneuno per foco, ad non mancare bono valore.

Dat. in Santo Justo xx. Augusti.

R. Episcopus Tyburtinus Marchiæ Locumtenens.

Onne, quando ne para meglio, che per meglio lo tenemo anche Noi, cumulati dicti fanti co li altri circumstanti poterete dare impacio a li lochi de Fermani de

la dove più ve paresse, che li se potesse offenthere; benè valete.

Idem Locumtenens.

Magnificis Filiis in Christo carissimis Prioribus, & Communi Terræ Ripetransonis.

Copia Commissionis.

Rev. Episcopus Tyburtinus Marchiæ Locumtenens.

Universis, & singulis &c. Mittimus ad vos egregium Virum Ser Jacobum de Sancto Justo præsentium ostensorem pro nonnullis spectantibus ad Statum Sanctæ Matris Ecclesiæ Dominæ vestræ, & totius Sacri Collegii Cardinalium. Volumus autem, & ita vobis expressè mandamus sub pœna scommunicationis, & latæ sententiæ, & rebellionis debeatis eidem in omnibus vobis nostro nomine exponendis, & mandandis præstare plenam fidem, & obedientiam tanquam Nobis ipsis.

Datum in S. Justo die 20. Augusti 1484.

Di-

Diploma di Ridolfo Rè de' Romani, col quale costituisce suoi Procuratori Leopoldo di Vildingin, Guglielmo di Belloforte, Pietro Eletto di Magonza, e Marguardo d'Ifendal per chiedere, e accettare il giorno da prefigersi dal Papa per ricevere dalle mani del Pontefice Onorio la Corona Imperiale.

Somm. num. 10. Ex Arch. Castri S. Ang.

SAnctissimo in Christo Patri Domino Honorio Divina providentia Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Summo Pontifici Rodulfus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus cum filialis obedientiæ, & reverentiæ promptitudine devotissima pedum oscula beatorum. Quia de fide sincera, & devotione purissima Honorabilium Virorum Willehelmi, Petri Præpositi, & electi Ecclesiæ Maguntinæ Capellani nostri dilecti, ac strenui Viri Marguardi de Yfendal familiarium nostrorum dilectorum; quoniam in ipsis laudabilibus, & præclaris operibus sumus experti multoties fructuosè, & cothidiè experimur, præ cæteris fiduciam gerimus ampliorem, ipsos, quibus secreta cordis nostri aperuimus, ad Beatitudinis Vestræ pedem fiducialiter destinamus: Dantes eis auctoritatem plenariam, & liberam potestatem, ac speciale mandatum petendi, impetrandi, & acceptandi diem Nobis de vestra paterna providentia præfigendum pro suscipiendo de vestris sacrosanctis manibus Imperiali Diademate, & imponenda Nobis Corona Cœsareæ dignitatis, & jurandi in animam nostram super observatione omnium illorum,

quæ

quæ circa præmissa ab eisdem Vestra Reverenda Paternitas duxerit requirenda, ratum & gratum habituri quicquid prædicti acceptaverint, ordinaverint, seu fecerint in præmissis: In cujus rei testimonium præsens scriptum exinde conscribi, & Majestatis nostræ sigillo fecimus communiri. Datum Lausannæ x. Kalendas Decembris Indictione xiv. Anno Domini MCCLXXXV. Regni verò nostri Anno XIII.

Loco ✠ signi.

Pendet Sigillum cereum.

Altro diploma, o mandato di Procura dello stesso Ridolfo, col quale costituisce li medesimi suoi Procuratori a dimandare, e accettare il Fodero, o sussidio pecuniario per la sua venuta a ricevere la detta Imperial Corona, ed a promettere, e a fare tutto quello, che sarebbe stato necessario.

Somm. num. 11. *Ex Arch. Arcis S. Angeli.*

SAnctissimo in Christo Patri, & Domino Honorio Divina providentia Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Summo Pontifici Rudolfus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus cum filialis obeditionis, & reverentiæ promptitudine devotissima pedum oscula Beatorum. Quia de fide sincera, & devotione purissima Honorabilium Virorum Petri Præpositi, & electi Ecclesiæ Maguntinæ Capellani nostri Magistrorum Leupoldi de Wiltdingin, & Willehelmi de Belloforti, ac strenui viri Marguardi de Ysendal militis Familiarium nostrorum dilectorum, quoniam in ipsis laudabilibus, & præclaris operibus

ribus ſumus experti multotiens fructuosè, & cothidiè experimur, præ cæteris fiduciam gerimus ampliorem, ipſos, quibus ſecreta cordis noſtri ſunt cognita, ad Beatitudinis Veſtræ pedes fiducialiter deſtinamus. Dantes eis auctoritatem plenariam, & liberam poteſtatem, ac ſpeciale mandatum requirendi, & acceptandi ſubſidium pecuniarum, vel quocunque nomine cenſeatur pro votivis noſtris proceſſibus ad ſuſcipiendum de veſtris ſacroſanctis manibus Romani Imperii Diadema, & Coronam Cœſareæ dignitatis: Nec non promittendi, & omnia faciendi, quæ in petitione prædicti ſubſidii requiruntur, ac obligandi Nos, & animam noſtram, ſi neceſſe fuerit, jurandi ad obſervationem omnium, quæ ratione memorati ſubſidii ab ipſis *Veſtra* Paternitas duxerit requirenda: Nec non faciendi, & perficiendi omnia, quæ perſonaliter poſſemus facere, ſi præſentes eſſemus, ratum & gratum habituri quicquid iidem acceptaverint, promiſerint, ſeu fecerint in præmiſſis præſentium teſtimonio literarum.

Datum Lauſan. x. Kalendas Decembris Indictione XIV. Anno Domini MCCLXXXV. Regni verò noſtri Anno XIII.

Pri-

Privilegio di Federigo II. Imperadore, col quale concede a Corraduccio Sterleto figlio di Corrado di Gottebuldo il Contado di Sinigaglia, e di Cagli, e la Contrada di Massa, colli Castelli di Montesecco, e di Nidiastore in data dagli alloggiamenti dell'Assedio di Viterbo l'Anno 1243.

In Nomine Sanctæ, & individuæ Trinitatis.

Somm. num. 12. *Ex Arch. Castr. S. Ang.*

FRidericus Secundus Divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus Hierusalem, & Siciliæ Rex Romani Diadematis gloria non solùm Imperatoris cujuslibet vita perpetua, sed jam Imperialis generis continuis, & perpetuis successionibus immortalis necessariò exigit, & illorum merita, quos clara fides, sincera devotio, & servitia grandia reddiderunt Imperio gratiosos, nullis temporum claudantur angustiis, nec aliquibus personalibus beneficiis terminentur. Sed sicut Imperii suprema successio conjunctim semper descendit ad posteros, sic prœmiorum firma fiducia ad benemeritorum filios devolvatur. Hinc est igitur, quod cum Conradutius de Sterleto filius quondam Conradi de Gottebuldo, quem fidelem, & obsequiosum fuisse Imperio Divi Augusti Progenitores nostri memoriæ rec: non minus præmiorum testimonio, quàm privilegiorum serie profitentur, ad præsentiam nostræ Serenitatis accedens Majestati nostræ humiliter supplicavit, ut ex quo in Imperiali beneficio, quod dicto Patri suo Parentum nostrorum

rum Augusta liberalitas contulit, succedere malitia temporum impediente non potuit, providere sibi de Nostra gratia dignaremur. Nos autem tam servitia paterna, quàm sua Imperiali providentia attendentes; & quia privilegia, quæ de Senogallien., & Callen. Comitatibus à prædictis nostris Progenitoribus eidem Conrado concessis liberè in nostris manibus resignavit, & omni juri, si quod in eis habebat, renuntiavit expressè Contratam, quæ dicitur Massa cum Castris, & omnibus, quæ continentur ibidem, videlicet Castrum Montis Sicci, Castrum Nidi Austoris, Castrum S. Petri, Castrum Laureti, & Castrum, quod dicitur de Barbara in Comitatu prædicto Senogalliæ existentia, cum omnibus juribus, & pertinentiis eorumdem eidem Conradutio, & suis hæredibus duximus concedenda: Præsentis privilegii tenore mandantes, quatenùs nullus Legatus, Dux, vel Marchio, Comes, Vicarius, vel Capitaneus, Potestas, Consilium, vel Commune, seu aliqua alia persona alta, vel humilis, Ecclesiastica, vel mundana eumdem Conradutium fidelem nostrum de prædictis Castris, & ejus pertinentiis contra præsentis concessionis nostræ tenorem impetere, seu molestare præsumat, quod qui præsumpserit, præter indignationem nostri culminis, quam se noverit incursurum, centum libras auri puri pœnam incurret, quarum medietas Curiæ nostræ, & reliqua passo injuriam persolvetur. Ad hujus itaque concessionis nostræ memoriam, & robur perpetuò valiturum, præsens privilegium fieri, & Sigillo Majestatis nostræ jussimus communiri. Hujus rei testes sunt Fridericus dilectus Nepos noster Illustris Regis Castellæ Filius, Mons Feltranus, Comes Montis Feretri, & Urbini, Guido Malabucca, Comes de Baniacaballi, Magister Petrus de Vinea Ma-

gnæ Curiæ nostræ Judex, Jacobus de Morra, & alii quamplures.

Signum Domini Nostri Friderici Secundi Dei gratia Invictissimi Romanorum Imperatoris semper Augusti Ierusalem, & Siciliæ Regis.

Acta sunt hæc Anno Dominicæ Incarnationis millesimo ducentesimo quadragesimo tertio mense Decembris secundæ Indictionis, Imperante Domino nostro Frederico Dei gratia Invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto Hierusalem, & Siciliæ Rege, Imperii ejus Anno vigesimo tertio, Regni Hierusalem nonodecimo, Regni verò Siciliæ quadragesimo sexto feliciter. Amen. Datum in Castris in obsidione Viterbii Anno, Mense, & Indictione præscriptis.

Loco ✠ signi.

Pri-

Privilegio di Percivallo Doria chiamandosi Regio Vicario Generale del Marchesato di Ancona, del Ducato di Spoleto, e della Romagna, col quale conferma la soprascritta concessione di Federigo, aggiungendovi il Castello di Farneto, dato in Jesi l'Anno 1259. che si dice primo del Regno di Manfredo, che aveva usurpato il Regno di Sicilia, e li Stati della Sede Apostolica, seguitando l'esempio di Federigo suo Padre naturale.

PErcival de Auria Marchiæ, Anconæ, Ducatus Spoleti, & Romaniolæ Regius Vicarius Generalis. Per præsens privilegium notum facimus universis tam præsentibus, quàm futuris, quod Nobilis Vir Dominus Conradus de Sterleto Domini Regis fidelis præsentavit Nobis quoddam privilegium sibi quondam ab Imperatoria Majestate concessum continentiæ talis, & formæ.

Somm. num. 13. *Ex Autographo Archiv. Castr. S. Ang.*

In Nomine Sanctæ &c.

Fridericus Secundus &c. *Sequitur, ut suprà pag.* 168.

Nos autem, qui circa retributionem fidelium de mandato Regiæ Majestatis plenam sollicitudinem gerimus, multa consideratione pensantes laudabilia merita, & propterea fidei puritatem, quibus idem D. Conradus de Sterleto Domino nostro Regi, & Antecessoribus suis olim obsequiosus multipliciter extitit, & esse poterit melius in futurum, præmissa omnia, sicut in præscripto

Imperiali privilegio pleniùs continentur, eidem Domino Conrado pro Regia parte auctoritate, qua fungimur, firma servare promittimus, & volumus, quod ea in posterum inviolabilitèr sibi debeant observari, & quod de cætero prædictorum omnium, quæ dicto Domino Conrado augusta liberalitas contulit, plena possessione gaudeat, & tranquilla, de abundantiori etiam gratia Domino Conrado prædicto, & hæredibus suis ejus exigentibus meritis Castrum Farneti de Comitatu Senogalliæ cum hominibus, juribus omnibus, & pertinentiis suis, pro Regia parte plenè concedimus, & donamus; mandantes expresè, quod nullus sit, qui Dominum Conradum de Sterleto prædictum in præmissis omnibus, & possessione ipsorum, quæ sibi sunt ab Imperatoria Majestate concessa, & in possessione Castri prædicti, quod sibi duximus concedendum, contra Imperialis privilegii supradicti, & præsentis promissionis, & concessionis nostræ tenorem impetere, seu molestare præsumat; salvis in omnibus supradictis mandato, & ordinatione Serenissimi Domini nostri Regis. Ad hujus itaque rei memoriam, & robur perpetuò valiturum præsens privilegii nostri scriptum inde fieri fecimus Sigilli nostri robore communitum.

Datum Æsii Anno Domini millesimo ducentesimo quinquasimo nono, septimo Martii secundæ Indictionis Regnante Serenissimo Domino nostro Rege Manfrido Dei gratia inclyto Rege Siciliæ Regni ejus Anno Primo felicitèr. Amen.

Con-

Concessione a livello fatta dal Pontefice Celestino a i figli pupilli di Raniero Conte di Bertinoro de' beni spettanti alla Camera Apostolica, e posti ne' Contadi di diverse Città, e luoghi dell' Esarcato ricuperati dalle mani degl' Invasori, e posseduti dal detto Conte, che gli restituì alla Romana Chiesa, istituendola Erede nel suo ultimo testamento, come attesta Pietro Ferretti nel suo libro manuscritto dell' Esarcato, che vidde, e lesse il testamento nell' Archivio di Ravenna.

IN Nomine Jesu Christi Filii Dei Amen. Istud est quoddam exemplum cujusdam publici, & autentici instrumenti scripti per manum Johannis Scrinarii Sanctæ Romanæ Ecclesiæ sumptum ab ipso autentico, & originali per me Detajuti ordinarium Judicem, & Notarium in Anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quarto, Indictione secunda Domino Innocentio Papa residente mense Augusti in Civitate Aretina: Tenor cujus talis est.

Somm. num. 14. *Ex Arch. Castri S. Angeli.*

In Nomini Domini. Anno Dominicæ Incarnationis millesimo centesimo quadragesimo quarto Indictione septima mensis Decembris die 29. Ego Cœlestinus Dei gratia Sanctæ Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ Papa Secundus: Cum consensu & voluntate Episcoporum, & Cardinalium, ac totius reliquæ Curiæ hoc die

propria nostra voluntate nomine libelli locamus, & concedimus Tibi Petro de Honesto ex Civitate Ravennæ tutori Filiorum quondam Rainerii de Cavalcaconte Illustris Comitis Bretinorum, scilicèt parvuli Cavalcacontis, ac etiam, qui quoque conceptus est in utero Boldrudæ Illustris Comitissæ quondam uxoris præfati Rainerii Comitis, ad opus ipsorum pupillorum, nec non & prædictæ Matris eorum, ac liberis eorum legitimis in viginti & novem annos complendum, & renovandum in perpetuum. Quod si ipsi pupilli sine legitimis liberis obierint, tunc si prædicta Mater eorum supervixerit diebus vitæ suæ detineat, & post mortem suam ad illos proximiores Cognatos pupillorum deveniat, in quibus Romana Curia cum Baronibus pupillorum, aut major pars eorum convenerit: idest totum, quod præfatus Rainerius Comes, aut Cavalconte Pater ejus tenuerunt ex bonis, seu possessionibus Beati Petri in Comitatu Forimpopuli, & in Comitatu Forilivii, & in Comitatu Feretrano, & in Comitatu Bobiensi, & in Comitatu Arriminensi, atque in Comitatu Immolensi, seu in Comitatu Faventino, sivè in Comitatu Bononiensi, & Comitatu Castellano, & in Comitatu Cœsenate, & in Cervia, atque in Plebe, & Balneo, nec non & in aliis Castellis, seu Civitatibus, vel quibuslibet aliis possessionibus, ad jus, & dominium Beati Petri pertinentibus unà cum omnibus eorum usibus, & utilitatibus, seu districtu, & placitis, atque redditibus eorum, & pertinentiis, exceptis omnibus Ecclesiis, quæ per ipsa loca constitutæ esse noscuntur, omnia juris Sanctæ Romanæ, cui Deo auctore deservimus, Ecclesiæ, ad tenendum, utendum, fruendum, & sicut dictum est, nomine libelli in propriam possidendum: pro eo quod pro salute, & remedio animarum

præ-

prædicti Comitis Rainerii, & Parentum suorum, quidquid ipse, aut Pater ejus habuerunt ex bonis Beati Petri tam in prædictis Comitatibus, quàm & in aliis divisis locis, vel vocabulis jam longo tempore à Sancta Romana Ecclesia subreptum Nobis restituistis, & refutastis, & in jus, & dominium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ revocastis: Et annuum anno unum aureum schifatum nomine pensionis Sacro Lateranensi Palatio conferatis. Et cum ipsi pupilli puberes effecti fuerint, debent jurare fidelitatem Catholico Romano Pontifici. Similiter & quicumque prædicta bona, seu possessiones detinuerint, semper fidelitatem Romano Pontifici jurare debent, & dictum Schifatum pro censu annualiter tribuere, & semper tempore renovationis, quod est viginti novem annorum, unum aureum Schifatum pro innovatione libelli Romano Pontifici tribuatis. Nulli alii pio loco prædicta bona aliquo modo detis. Nos autem, & nostri successores defendemus ea vobis ab omni homine, si necesse fuerit. Si quæ verò pars contra fidem his locis venire temptaverit, vel si tu Petre de honesto Tutor, & pro dictis pupillis conductor, aut ipsi pupilli, seu hæredes, successoresque eorum omnia, quæ dicta sunt, Nobis, & nostris successoribus non persolveritis, & observaveritis, tunc dicta pars infidelis Parti fidem servanti nomine pœnæ centum auri librarum, & soluta pœna hi duo libelli uno tenore conscripti per manum Johannis ✠ Scriniarii in mense, & indictione, ut suprà, septima secundùm eorum tenorem perpetuò firmi permaneant.

Signum ✠ manus Sanctissimi Domini Nostri Cœlestini Summi Pontificis, & universalis Papæ, qui hanc chartulam scribere præcepit.

✠ Ego Cœlestinus Dei gratia Sanctæ Catholicæ Ec-

Ecclesiæ Episcopus propria manu subscripsi.

✠ Ego Albericus Sanctæ Hostiensis Ecclesiæ Episcopus subscripsi.

✠ Ego Petrus Sanctæ Albanensis Ecclesiæ Episcopus subscripsi.

✠ Ego Gregorius Presbyter Cardinalis Tit. Sancti Calixti subscripsi.

✠ Ego Petrus Presbyter Cardinalis de Tit. S. Pastoris subscripsi.

✠ Ego Rainerius Presbyter Cardinalis Tit. Sanctæ Priscæ subscripsi.

✠ Ego Otto Diaconus Cardinalis S. Georgii ad Velum Aureum subscripsi.

✠ Ego Gregorius Diaconus Cardinalis Sanctorum Sergii & Bachi subscripsi.

✠ Ego Octavianus Diaconus Cardinalis S. Nicolai in Carcere subscripsi.

✠ Ego Rodulphus Diaconus Cardinalis S. Luciæ in Septem Soliis subscripsi.

Dominus Cencius Frajapanus.
Dominus Leo Petrus Leonis.
Dominus Oddo Frajapanus.
Cencius Frajapanus Frater ejus.
Johannes Petri Leonis.
Petrus de Bicione.
Petrus de Attegia.
Bobo Bobonis.
Bobo de Petro Nepos ejus.
Erasmus Frater ejus.
Stephanus Norma.
Oliverius de Romonlium.
Stephanus Lambardus.

Ego

Ego Johannes ✠ Scriniarius Sanctæ Romanæ Ecclesiæ complevi, & absolvi Anno Primo Pontificatus ejusdem Domini Cœlestini Secundi Papæ.

Ego Rainerius Notarius cum inspexissem originalia, & diligenter legissem, & ascultassem ipsa originalia, & etiam supradicta omnia, & singula suprascripta ab ipsis autenticis, & originalibus per manum Detajuti Judicis Ordinarii, & Notarii subsignati, subscripti, & omnia invenissem fideliter facta. Idcircò cum auctoritate dicti Judicis me subscripsi, & signum meum apposui.

Loco ✠ signi.

Ego Giunta Notarius Filius Paganelli huic exemplo cum prædicto *exemplari* legendo, & ascultando interfui, & unum cum alio vidi, & legi, & cum invenissem ipsum de verbo ad verbum diligenter, ac fideliter per Dominum Detajuti Judicem ordinarium, & Notarium transumptum, atque transcriptum, & idem in uno, quod in alio viderim contineri nihil plus, vel minus, & nihil immutato, vel prætermisso; idcircò cum auctoritate dicti Domini Detajuti Judicis me subscripsi, & meum signum apposui.

Loco ✠ signi.

Ego Rubeus Notarius filius olim Pigoli Alberti. Cum hoc exemplum fideliter à Domino Detajuti ordinario Judice, & Notario exemplatum cum suo originali olim à Johanne Scrigniario autenticè scripto, & ipsum cum eodem Domino Detajuti Judice Ordinario, & Notario cum Juncta Notario, & Rainerio Notario diligenter legerim, & ascultaverim, & nihil in eo invenerim additum, vel diminutum, quo forma, vel substantia con-

contractus mutaretur, vel vitiaretur; Ideoque auctoritate dicti Domini Detajuti Judicis Ordinarii subscripsi, & meum signum apposui.

Loco ✠ signi.

Ego Detajuti de Platea Excellentissimi Palatii Ordinarius Judex, & Notarius sicut inveni in authentico, & originali instrumento scripto per manus olim Johannis Scriniarii Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, ut in ejus subscriptione nominatur ita scripsi nihil addendo, minuendo, vel mutando, per quod veritas, vel contractus substantia mutaretur, vel vitiaretur in aliquo præter signum illius Johannis Scriniarii, quod non posui, & omnia superscripta per me ab ipso authentico legi, perlegi, & auscultavi cum aliis prædictis Notariis J. Rainerio, Juncta, & Rubeo; & ideo signum meum imposui, & quod superius in sextadecima linea interlineatum reperitur j constitutæ propria manu feci.

FINIS SEXTÆ PARTIS.